



# Diritti Doveri Solidarietà

Un'esperienza di viaggio  
tra Costituzioni e culture  
al carcere "Dozza" di Bologna

# **Diritti Doveri Solidarietà**

**Un'esperienza di viaggio  
tra Costituzioni e culture  
al carcere "Dozza" di Bologna**

**Seconda edizione  
Anno scolastico 2015/2016**

In memoria di Pier Cesare Bori, pioniere del dialogo interculturale in carcere

Dedicato alla Primavera araba in Tunisia, Nobel per la Pace 2015

LE FOTOGRAFIE CHE ILLUSTRANO LA PUBBLICAZIONE SONO STATE SCATTATE DURANTE LE LEZIONI E MESSE GENTILMENTE A DISPOSIZIONE DAL REGISTA MARCO SANTARELLI

IL VELIERO CHE COMPARE NELLA PUBBLICAZIONE È STATO REALIZZATO DAI DETENUTI DEL GRUPPO MODELLISMO DELLA SEZIONE PENALE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA E DONATO IL 10 GIUGNO 1997 ALLA CURIA DI BOLOGNA. LE FOTO SONO STATE SCATTATE DA ANDREA BERGAMINI.

IN COPERTINA DIPINTO A MURO DI VELIERO REALIZZATO DA DETENUTI DELLA “DOZZA”. FOTOGRAFIA DI LAURA LUCCHETTA.


STAMPATO A GIUGNO 2017

NELLA STAMPERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

# Indice

I.	SALUTI	
	Simonetta Saliera	<i>pag. 5</i>
	<i>Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna</i>	
	Claudia Clementi	<i>pag. 7</i>
	<i>Direttrice Casa circondariale "Dozza" di Bologna</i>	
	Emilio Porcaro	<i>pag. 9</i>
	<i>Dirigente Centro per l'Istruzione degli Adulti - CPIA Metropolitan Bologna</i>	
	Valeria Palazzolo	<i>pag. 11</i>
	<i>Docente Centro per l'Istruzione degli Adulti - CPIA Metropolitan Bologna</i>	
	Desi Bruno	
	<i>Avvocato e Consigliere Camera penale "Franco Bricola" di Bologna</i>	<i>pag. 15</i>
	<i>già Garante delle persone private della libertà personale Regione Emilia-Romagna</i>	
	Marcello Marighelli	<i>pag. 17</i>
	<i>Garante delle persone private della libertà personale Regione Emilia-Romagna</i>	
II.	DIARIO DI BORDO	
	<i>Perché un "diario di bordo"?</i>	<i>pag. 19</i>
	<i>Il Nobel della pace alla "Primavera araba"</i>	<i>pag. 22</i>
	<i>Diritti di tutti e per tutti</i>	<i>pag. 24</i>
	<i>L'Italia della Costituzione</i>	<i>pag. 28</i>
	<i>Le nuove Costituzioni arabe</i>	<i>pag. 33</i>
	<i>Leggi degli uomini e leggi di Dio</i>	<i>pag. 38</i>

<i>Uguali e solidali</i>	<i>pag. 42</i>
<i>Il lavoro come valore fondante</i>	<i>pag. 46</i>
<i>Libertà religiosa</i>	<i>pag. 49</i>
<i>La salute come diritto e responsabilità</i>	<i>pag. 52</i>
<i>Musulmani d'Europa e terrorismo islamico</i>	<i>pag. 56</i>
<i>Uomo donna famiglia</i>	<i>pag. 58</i>
<i>Giusto processo, pena, rieducazione</i>	<i>pag. 63</i>
<i>Laboratorio di scrittura</i>	<i>pag. 66</i>
<i>Vedersi al cinema</i>	<i>pag. 70</i>
<i>Bilanci, prospettive, sogni</i>	<i>pag. 73</i>
<i>DDS tra Roma e Strasburgo</i>	<i>pag. 78</i>
<i>Appendice I: Testo finale del laboratorio di scrittura</i>	<i>pag. 83</i>
<i>Appendice II: Il progetto del corso</i>	<i>pag. 89</i>
<i>Appendice III: Il magazzino delle Costituzioni</i>	<i>pag. 95</i>



# Saluti

## **Simonetta Saliera**

*Presidente Assemblea legislativa*

*Regione Emilia-Romagna*

Tutto cominciò con l'iniziativa del professore Pier Cesare Bori, docente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, e un gruppo di suoi studenti che si prestarono con il loro impegno volontario a condurre nel carcere circondariale della Dozza di Bologna, una serie di conversazioni fra detenuti di diverse culture e religioni.

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e l'allora Garante dei detenuti Desi Bruno hanno voluto negli ultimi due anni che rimanesse traccia delle discussioni tra diversi mondi sui temi fondamentali della convivenza civile regolata dalle leggi emanate dalle rispettive istituzioni.

Libero parlamento laico in Italia e legge della Sharia nei Paesi musulmani.

“Diario di Bordo” ha proprio questo significato: non smarrire il filo razionale che ha unito tutte le lezioni avvenute sul tema della Costituzione italiana fondata sul lavoro e delle Costituzioni musulmane nate dalle rivoluzioni

delle “Primavere arabe”.

“Diario di Bordo” che consente di capire da dove si era partiti e come si è svolto il dialogo fra le diverse componenti all’interno di quel microcosmo di detenzione del carcere di Bologna.

“Diario di Bordo” per non smarrire la rotta che consente la possibilità di comprendere meglio il mondo attraverso la conoscenza dei reciproci fondamenti istituzionali e religiosi.

Ringrazio l’oscuro ma importante lavoro di Ignazio De Francesco che ha favorito quel dialogo e quella conoscenza che hanno portato a conclusione questa difficile e non sempre lineare esperienza.

All’attuale Garante dei detenuti Marcello Marighelli i migliori auguri di buon lavoro.

# Claudia Clementi

*Direttrice Casa circondariale "Dozza" di Bologna*

Le cose belle sono destinate a durare nel tempo.

Sembra uno slogan pubblicitario, ma è indubbio che è ciò che si può affermare senza tema di smentita in merito alla prosecuzione del percorso "Diritti, doveri e solidarietà" giunto oramai alla seconda edizione presso questa Casa Circondariale.

Siamo stati contagiati, noi operatori penitenziari, dal fatto che in questo progetto hanno fortemente creduto il Dirigente del CPIA e gli operatori della scuola in carcere, anche quelli non più in servizio.

Così come non si poteva rimanere insensibili alla passione che in esso ha profuso Fra' Ignazio, che ne è, oltre che promotore e realizzatore, attento testimone con un prezioso diario di bordo.

Non possiamo e non dobbiamo esimerci dal continuare ad interrogarci, in un contesto come quello carcerario che vede coesistere decine di nazionalità diverse, sulla necessità del confronto tra culture, e su quali possono essere gli strumenti atti a realizzare le condizioni tali per cui questo confronto possa esser proficuo.

*"Alla domanda 'Chi sono io?' la miglior risposta europea non è, con tutta evidenza, la certezza, ma l'amore per il punto interrogativo".*

Questo è quello che scrive Julia Kristeva in "Stranieri a se stessi".

Quella di essere straniero a se stesso rischia sempre più di diventare la condizione di chi, straniero per nazionalità, è ristretto in carcere in Italia.

Straniero al suo paese di origine, da cui manca da tempo, e straniero nel paese che lo ospita, in cui spesso non è riuscito pienamente ad integrarsi.

Straniero alle regole di civile convivenza ma il più delle volte anche a quelle della criminalità di professione.

In quale metaforica terra, in quale identità, in quale riconoscimento potrà mai trovare rifugio? Come potrà difendersi dall'arrendersi a chi prospetta facili o dogmatiche soluzioni? Come

riuscirà a conciliare l'umano bisogno di appartenenza e di identità, da un lato, con il dovere/piacere, anch'esso tutto umano, di amare il punto interrogativo, dall'altro?

Se mai l'istituzione penitenziaria può riuscire a contribuire alla realizzazione di un concetto di accoglienza, forse può farlo accompagnando le persone in un percorso che le metta in condizione di tramutare domande senza risposta, ma foriere di angoscia, in punti interrogativi da "amare". E che riesca a dimostrare, palesemente, che il percorso può essere condiviso e costruito insieme, perchè i bisogni che tenta di soddisfare, pur nella diversità e nella peculiarità di ciascuno, sono comuni a tutti, così come gli obiettivi.

Credo che un'esperienza come quella di "Diritti, doveri e solidarietà" debba diventare istituzionale, debba estendersi anche ad altre realtà penitenziarie, debba diventare patrimonio comune.

Profondamente grati come sempre a chi ha voluto esserci accanto in questo progetto, ci auguriamo che possano continuare a realizzarsi le condizioni per proseguirlo nel futuro.

## Emilio Porcaro

*Dirigente del Centro per l'Istruzione degli Adulti - CPIA Metropolitan di Bologna*

Nel presentare il Rapporto finale della seconda edizione del corso Diritti Doveri Solidarietà (anno scolastico 2015-16), desidero sottolineare due aspetti che considero cruciali, poiché attengono all'opera di approfondimento e di sviluppo di una originale iniziativa educativa nata poco più di due anni or sono.

Il primo riguarda la natura del corso ed è ricavabile già dal titolo del Rapporto, appunto "Diario di bordo" col quale si fa immediatamente riferimento ad un viaggio. Se in prima istanza ciò sta a significare che il corso è un po' come un viaggio in mare condotto - se guardiamo alle provenienze dei corsisti-viaggiatori - da persone di diversa nazionalità, cultura e religione (anche se predomina la provenienza da Paesi del mondo musulmano), un significato più profondo è quello legato alla necessità, per la vita di bordo, di mettere a punto regole condivise al fine di condurre una navigazione sicura per tutti i viaggiatori, senza distinzioni d'etnia, sesso, lingua e religione. Questa idea mi pare aiuti ancor meglio della passata edizione a far comprendere come la Costituzione, che resta al centro di DDS2, non è un testo che sostituisce o si mette in concorrenza con quelli che sono al centro delle tradizioni culturali e religiose dei corsisti (per cui, ad esempio, per alcuni di essi si tratterebbe di scegliere tra Corano e Costituzione Italiana), ma consiste nella somma di quelle regole che possono consentire ai diversi viaggiatori una buona navigazione, durante la quale le diverse tradizioni e religioni possono convivere pacificamente e dialogare tra loro. In questo modo DDS2 va avanti rispetto alla prima edizione, prospettando un inquadramento del tema costituzionale più vicino ai partecipanti ed intellettivamente più stimolante.

Il secondo aspetto è legato allo sviluppare e diffondere la "buona prassi" rappresentata da DDS. Su come perseguire tali obiettivi senza tradire gli aspetti qualificanti di questa esperienza abbiamo avviato ormai da diversi mesi una collaborazione con lo studio Diathesis di Modena. Grazie ad essa abbiamo individuato le seguenti tre direttrici di fondo, alcune delle quali hanno già ottenuto alcuni importanti risultati.

La prima è rappresentata dall'approvazione di un progetto triennale denominato "Rights, Duties, Solidarity: European Constitutions and Muslim Immigration" da parte del programma Erasmus

Plus. Esso mira a immettere una rielaborazione di DDS nel circuito europeo, dialogando in particolare con organismi formativi che operano in Germania, Romania e Spagna.

La seconda è costituita dall'avvio di un corso, sostenuto dal Dipartimento delle Pari Opportunità, che si ispira a DDS ma a differenza di questi è rivolto alla popolazione femminile del carcere. Non si tratta di un riadattamento. Il fatto che le persone partecipanti, a differenza di DDS, non provengano da una sola area religioso-culturale (il mondo musulmano) ma da numerose altre ci ha posto il problema di come costruire un luogo in grado di promuovere e sostenere l'interazione tra la Costituzione italiana e una forte pluralità di culture e religioni. In altre parole 'DDS al femminile' pone nuove questioni metodologiche che stiamo affrontando.

La terza direttrice ha uno sguardo sistemico ed una prospettiva più lunga: consiste in una proposta progettuale che abbiamo rivolto alle istituzioni che presiedono all'istruzione degli adulti. In essa si contempla non solo un'assunzione stabile dei risultati sinora conseguiti quanto un'opera triennale volta ad adeguare internamente il complesso degli organismi che operano in questo settore, in modo da renderli più capaci di svolgere il difficile compito di offrire una particolare educazione civica ad una buona parte dei cittadini italiani dei prossimi decenni, ossia entrando davvero in dialogo con i loro patrimoni culturali e religiosi.

Per concludere, mi preme ringraziare coloro che sin dall'inizio hanno sostenuto un progetto che oggi si sta sviluppando in diverse direzioni e cioè l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e la direttrice della Casa circondariale di Bologna. Un ringraziamento particolare va poi a tutti i docenti e agli esperti che in questi anni sono intervenuti nei corsi che abbiamo realizzati. Infine un grazie particolare a frate Ignazio per la determinazione con la quale ha continuamente esortato il CPIA di Bologna ad investire su questa iniziativa.

# Valeria Palazzolo

*Docente Centro per l'Istruzione degli Adulti - CPIA Metropolitan di Bologna*

## *Diario di galera e di passaggio*

Per tornare col pensiero, per tirare qualche somma del percorso “Diritti, doveri, solidarietà” e insieme di questi due anni di lavoro in carcere, provo a rileggere la confusione, il disordine sparso dei miei appunti. Ci ritrovo, specialmente all’inizio, soprattutto una sorta di rabbia, la rabbia di sapere che la scuola è specchio del mondo, che per tutti gli sforzi essa possa fare (e non sempre, a onor del vero, li fa, li facciamo) il suo agire sarà sempre poco, troppo poco di più che ratificare uno stato di fatto, mettere un cappello, talvolta un poco ipocrita, sull’iniquità di partenza che rende con scarsissime eccezioni alcuni bravi e alcuni somari, alcuni riusciti e alcuni falliti, alcuni onesti, alcuni delinquenti.

*27 settembre 2015*

*E comunque nessuno oggi ho visto, nessuno, che mi sembrasse figlio di avvocati, industriali o ordinari dell'università.*

*Nessuno, che mi sembrasse cresciuto ai Parioli o sui colli bolognesi.*

*La verità è che abbiamo una strategia vincente contro la povertà: prima la scuola i poveri li boccia, poi la galera li archivia.*

*Goal.*

Poi a poco a poco lo sguardo si fa più sfumato e limpido. La rabbia non si perde, ma si diluisce in un desiderio di attenzione e di profondità, in un bisogno di seguire meglio i contorni, gli sfondi, i soggetti, di un racconto che non sia sempre già narrato da un'idea preesistente.

*18 novembre 2015*

*Uno dice: to' però, i detenuti hanno sempre le scarpe nuove, mica devono passarsela così male.*

*Poi, dopo mesi che di sfuggita guardi le scarpe dei detenuti, ti viene in mente che i detenuti mica ci vanno*

*tanto in giro, con le scarpe. Dato che, peraltro, in sezione di norma stanno in ciabatte. E che quelle belle scarpe nuove, bianche e pulite, magari sono state regalate dalla mamma tre anni fa.*

*E capisci che le cose vanno sempre guardate dal basso in alto, dalle radici alla superficie, e che noi invece tendiamo a fare sempre il contrario.*

*E che le scarpe sono sempre una buona metafora.*

*Di un sacco di cose.*

Così, dietro alla cattedra e soprattutto durante gli incontri del Mercoledì in biblioteca, inizia il confronto con l'Altro. In particolare con quello che è oggi l'Altro per definizione: il musulmano, il fanatico, il persecutore di donne, il terrorista sanguinario. Oppure, in modo quasi altrettanto schematico, il povero della Terra, il portatore di una cultura saggia, antica, comunitaria, il perseguitato dal pregiudizio e dall'inimicizia cieca.

Invece scopri quasi subito che, oltre all'ovvia riflessione che porta a dire che "non sono tutti cattivi" oppure "non sono tutti buoni", c'è dell'altro: c'è il cadere dentro una reale impossibilità di definizione univoca di cosa esattamente sia una cultura e i suoi portati. C'è lo sgomento di intuire attraverso quello che siamo abituati a percepire come un continuum di pensiero, di gerarchie, di visione della realtà, un mondo, moltissimi mondi solcati da differenze, sfumature, conflitti:

*14 Ottobre 2015*

*Vedi, prof, dov'è l'Isis? In Libia. Cosa c'è in Libia? Il petrolio. In Iraq. E cosa c'è in Iraq? Il petrolio. In Siria? In Siria non c'è niente, però è un passaggio importantissimo per la Turchia. Vedi prof, la religione non c'entra niente: sono solo politica e soldi. E traffici dei sauditi che hanno un sacco di soldi e ormai guadagnano più col traffico d'armi e l'Occidente che con i pozzi.*

*Un detenuto islamico, in cinque minuti, mi racconta l'integralismo islamico.*

L'incrocio di mondi, questa Babele coatta di disperazioni e speranze che il carcere per forza di cose si trova a essere, porta alla superficie tentativi paradossali e un poco meschini di assimilazione e normalità:

*11 febbraio 2016*

*Detenuto tunisino che pontifica salvinianamente "Bisognerebbe rimandarli tutti indietro, questi profughi che vengono qua sui barconi per commettere reati".*

*Ribadisco: detenuto, tunisino.*

...oppure prende la forma surreale di un dialogo in cui ognuno, facendosi specchio dell'altro, mostra la labilità dei confini e la fragilità delle definizioni.

13 dicembre 2016

*"Ma voi musulmani, però, siete strani. Troppo rigidi. Perché se una ragazza si innamora di un italiano la famiglia la ammazza?"*

*"Ma non è così in tutte le famiglie..."-provo a intervenire.*

*"Senti, ti racconto 'na cosa. Io conosco a uno di Reggio Calabria che c'ha sparato a sua sorella perché si era fidanzata con un poliziotto. Di Messina".*

*Il catanese Giovanni Giuffrida risolve una volta per tutte il problema degli stereotipi culturali. In mezzo minuto.*

La scoperta delle Costituzioni di alcuni Paesi arabi, (il fatto che non esista una "legge islamica" unitaria che valga per tutti gli Stati a maggioranza musulmana, ma semmai una tradizione religiosa che ogni Stato ha fatto sua in modo peculiare e diversissimo è un concetto ben lontano dalla percezione di molti cittadini italiani anche colti e semicolti) anche per me che un poco di arabo, di Corano e di storia islamica lo avevo studiato, ha un impatto talvolta straniante:

12 aprile 2016

*Quiz rapido:*

*se si mettono a confronto le costituzioni italiana, marocchina e tunisina sul diritto di famiglia, quale sarà l'unica che parla di famiglia "naturale"?*

*Risposta: quella italiana.*

*Qual è quella che il matrimonio come fondamento della famiglia non lo cita nemmeno?*

*Risposta: quella tunisina.*

*Perché il mondo è più complesso, molto più complesso di come lo raccontano i telegiornali.*

La stessa difficoltà di definizione, moltiplicata, la incontro poi quando, l'anno successivo, approdo alla sezione Femminile; dove si svolgerà quest'anno la nuova edizione del progetto "Diritti, Doveri, solidarietà". Qual è veramente il sentire, il pensiero, la gerarchia di valori che caratterizza una donna? E' davvero esprimibile o non rischia di ingabbiare le donne e gli uomini in richieste e attribuzioni predefinite? Che cosa vuol dire essere una donna italiana? E una donna sudamericana, araba, Rom? Chi è evoluto? Chi è arretrato?

6 Ottobre 2016

*E dopo un anno di ricette penitenziarie da bava, con racconti di ragù e zuppe di pesce e intingoli di pollo col riso e crostate cotte in forni improvvisati fatti di carta oleata e sgabelli capovolti, oggi sbarco per la prima volta al Femminile.*

*- E allora? Che cucinate oggi?*

*- Cucinare? Naaaa, io mangio quello che passa il carrello. Oggi è giovedì: gnocchi. Niente di che, ma mangiabili.*

*-Io mangio sempre latte e cornflakes. Mi scoccia preparare.*

*- Prof, è che abbiamo cucinato troppo. Adesso, almeno qua, basta.*

*E' talmente un privilegio vivere da femmina che per riposarti devi aspettare di andare in galera.*

12 gennaio 2016

*"La nostra cultura è così, prof. Le donne devono avere le gonne lunghe, non si possono tagliare i capelli e si sposano prima dei diciott'anni".*

*"Ma non sta cambiando nemmeno un pochino?"*

*"Ah, io a diciassette anni non volevo stare con mio marito: una notte sono scappata dalla finestra della roulotte, ho preso il treno e sono tornata a Milano a casa mia. E da mio marito non ci sono tornata più". Più agguerrita di me, più ribelle di me, più libera di me sei stata, piccola Jadranka.*

La verità sta, forse, solo nel cercare l'incontro nell'ascolto dell'altro attraverso tutti gli strati, le differenze, le somiglianze, la storia che rendono ciascuno di noi, sempre, unico.

24 giugno 2016

*Esami in alta sorveglianza: ergastolani di mafia, per capirci.*

*Uno ieri ha avuto un attacco di panico durante lo scritto di matematica: è stato recuperato dal mio collega in corsa verso la sua cella, al grido di "Torna qua e non fare lo scemo".*

*Un altro arriva oggi cupissimo allo scritto d'Inglese. "Mi è ricomparsa davanti l'espressione di ieri. Zero alla seconda fa zero, non fa uno. Ho sbagliato". Per tutto l'esame ogni tanto scuote la testa e ripete: "Adesso quando lo sa la professoressa ci rimane male. Non mi dispiace per me, ma per lei. Ci rimane male".*

*La scuola può somigliare alla tavola della dacia di Rigoni Stern. Si torna tutti bambini.*

*Si torna, tutti, donne e uomini.*

## Desi Bruno

*Avvocato e Consigliere della Camera penale di Bologna “Franco Bricola”  
già Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà  
personale della Regione Emilia-Romagna*

### *DDS cresce!*

Diritti, doveri, solidarietà è un progetto educativo, arrivato quest'anno alla seconda edizione, nato da un'idea di Ignazio De Francesco della Piccola Famiglia dell'Annunziata (islamologo e volontario dell'associazione Avoc) e dedicato ai detenuti musulmani con l'intento di fare leva sul loro patrimonio linguistico, religioso e culturale.

Anche questo secondo anno scolastico promosso dal Cpia, Centro per l'istruzione degli adulti metropolitano di Bologna, con la collaborazione attiva dell'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, l'impegno di responsabili e docenti dei corsi scolastici istituiti presso l'istituto penale bolognese e l'accoglienza della Direzione del carcere, ha portato i suoi frutti ed eccoci al secondo “Diario di bordo”.

Il tema dell'immigrazione e del rapporto della società con questo fenomeno inarrestabile è sempre più attuale. L'opinione pubblica è spesso disorientata, impaurita a volte, solidale in altre occasioni, soprattutto di fronte alla tragedia dei naufragi nel mare Mediterraneo. Difficile oggi, nello sgretolarsi anche dei principi che avevano sorretto la costruzione, ancora in itinere, dell'Europa Unita, sapere come si potranno conciliare diritti delle persone migranti e sicurezza delle collettività. Ancor più complesso, per evidenti ragioni, è affrontare questo tema in rapporto alle condizioni e al destino di molti stranieri, soprattutto non appartenenti all'Unione europea, che a migliaia affollano le nostri carceri. La maggior parte destinata, per legge, a ritornare al paese di origine, e che è però al contempo destinataria dei precetti dell'ordinamento penitenziario, che riconosce diritto al trattamento, e cioè ad una serie di interventi finalizzati alla responsabilizzazione prima e poi al reinserimento sociale, senza distinzione di sesso, condizione sociale, provenienza, convinzioni politiche e religiose (art. 1 co.2 O.P.)

La religione, appunto, è uno dei criteri di selezione per la partecipazione al corso, e cioè essere detenuti di fede musulmana, i più numerosi negli istituti penitenziari, senza però escludere la presenza anche di altri, in ragione appunto del dato quantitativo, e della problematicità delle

culture di appartenenza a trovare strumenti di effettiva integrazione. Il tentativo di trovare un terreno comune di dialogo ha utilizzato la novità rappresentata dalle costituzioni di alcuni paesi arabi che hanno voluto aprirsi ad un effettivo riconoscimento dei principi di uguaglianza tra le persone (si pensi al tema del rapporto uomo-donna, per esempio), superando, almeno in parte, la coincidenza assoluta tra le regole del vivere civile e il dettato religioso.

L'obiettivo: il riconoscimento, pur nella sua situazione di emarginazione data dalla privazione della libertà, dell'esistenza di valori condivisi, di principi universali che possano aiutare i singoli e le comunità a dialogare. La nostra Costituzione rappresenta, per quel che è scritto, una risorsa inesauribile, pur nella non completa attuazione della stessa.

Il corso, complesso, ricco di interventi e di aperture, ma anche di contrasti e rivendicazioni, ha toccato gli argomenti più importanti del vivere delle persone, dal tema della famiglia, alle finalità del carcere, al lavoro, alla solidarietà. Sono convinta che questa esperienza possa essere anche un argine verso forme di radicalizzazione che all'interno del carcere possono prodursi.

Il risultato pare essere stato straordinario, dalla produzione del film "Dustur" di Marco Santarelli girato durante lo svolgimento del corso, vincitore dei premi Avati e il Gli Occhiali di Gandhi allo scorso 33esimo Torino film festival alla menzione del progetto negli Stati generali dell'esecuzione penale voluti dal ministro di giustizia Orlando, per citare solo alcuni dei riconoscimenti ricevuti.

Ho avuto ragione nel sostenere il progetto, che può proseguire e andare ancora più lontano.

## Marcello Marighelli

*Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale  
Regione Emilia-Romagna*

È una bella sorpresa questo veliero che compare sulla copertina del secondo “Diario di bordo”, è un invito a cominciare una lettura, che poi si farà senza interruzioni, presi dall’interesse per ogni giornata così ben raccontata che sembra di esserci in quell’aula della “Dozza”.

Un viaggio, un percorso, che sulla traccia delle Carte costituzionali, la nostra e quelle di paesi arabi, ci porta, insieme ai detenuti non solo stranieri, e al gruppo che conduce la discussione, a riflettere su come ciascuno è collegato orizzontalmente agli altri attorno a lui nella comunità e allo stesso tempo vive una sua dimensione sociale e religiosa, un legame verticale con le proprie origini.

Come vivere insieme in una comunità di diversi? Domanda difficile, ma ineludibile. Diverse posizioni, diverse esigenze anche legittime, ma in conflitto. La navigazione non è facile, ma “l’universalità dei diritti”, le massime delle religioni, “fa agli altri ciò che vuoi sia fatto a te”, il comune sentire del lavoro, delle fatiche e delle soddisfazioni, sono buoni riferimenti e portano avanti la nave con tutto il suo equipaggio.

L’approdo è lontano, ma si può vedere, arriva anche un tifone, i fatti di Bruxelles del 22 marzo 2016. L’incontro programmato per il giorno successivo si tiene regolarmente, pare volersi mettere alla prova dei fatti tutto il progetto educativo, e la nave supera la prova.

Ho imparato da questo diario e ho aggiunto al mio programma di lavoro l’impegno a proseguire la collaborazione con il Centro per l’istruzione adulti di Bologna e fratel Ignazio, volontario AVoC e frate nella Piccola Famiglia dell’Annunziata, che l’avvocato Desi Bruno ha iniziato e così bene portato avanti negli anni passati.

Come Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna contribuiremo alla pubblicazione di questo secondo “Diario di bordo” e convintamente lo diffonderemo come prezioso contributo alla promozione della cultura dei diritti, e all’incontro con la legge che non è solo la regola che vieta e punisce, ma anche Carta fondamentale degli Stati, legge costitutiva di principi e di diritti, che apre l’orizzonte di un mondo desiderabile.



# Diario di bordo

## Perché un “diario di bordo”?

«Insomma: bisogna credere al Corano o alla Costituzione? Dove sta la verità?». La domanda arriva a bruciapelo, durante un colloquio personale fuori dall'orario scolastico, in una saletta al primo piano del Giudiziario. Chi la fa è uno dei partecipanti più acuti e tormentati del nostro corso, un tunisino che ha esperienza di varie case circondariali. Passando dall'una all'altra si porta dietro pochi effetti personali, ma dentro enormi dilemmi che lo travagliano, in un “gira e rigira” di pensieri quasi ossessivo. Dall'inizio di DDS seconda edizione si è aggiunto un nuovo dilemma: “Corano e/o Costituzione”.

Forse senza rendersene conto pienamente, ma di certo intuendolo nel profondo, pone sul tavolo un nodo di grande portata, anzi un fascio intero di problemi: anzitutto quale incontro si può dare tra un ordine creduto discendente dall'Alto, da un Dio ritenuto non solo creatore e provvidente ma anche legislatore e giudice, e un ordine prodotto dal basso, dall'accordo faticoso e mai perfetto raggiunto da semplici uomini. Almeno idealmente, il primo ordine





dichiara di trascendere la storia e pretende dunque di potergli dare forma mentre il secondo è espressione diretta della storia, generato da un tempo e una cultura ben determinati.

Corano o Costituzione? Calandosi appunto nel contesto vivo delle vicende storiche, la sua domanda solleva poi il problema dell'intensa dialettica che da almeno un secolo e mezzo attraversa Nord-Africa e Medio-Oriente (ma bisognerebbe guardare anche più lontano), proprio sul punto della tensione tra shari'a e qanun, tra legge sacra e diritto positivo, tra esigenze modernizzatrici avvertite da chi gestisce la cosa pubblica ed esigenze conservatrici dei custodi della religione, tra laicità e tradizione. Non solo più astratti problemi dottrinali, filosofici e teologici, ma le sfide poste dalle trasformazioni in atto. La tensione tra shari'a e siyasa-politica è praticamente vecchia quanto l'islam, ma prima l'incontro con l'Europa dell'epoca coloniale e poi i processi di globalizzazione degli ultimi decenni l'hanno riproposta in modo nuovo, lasciandola aperta ad esiti diversi e mai definitivi. Le nuove costituzioni arabe, da una parte, e i proclami dell'Isis, dall'altra, esemplificano in modo plastico i poli di questo travaglio.

Il terzo focus contenuto nella domanda cruciale del giovane tunisino riguarda invece non le terre dalle quali è partito alcuni anni fa, sulla scia di altri parenti e lasciando una famiglia di una certa cultura e grado sociale, ma le terre a nord del Mediterraneo sulle quali

è approvato. Terre rette da Costituzioni che non dichiarano (più) di assumere una certa religione come “religione di stato”. Terre dove vivono ormai milioni di musulmani, uomini donne e bambini, che lavorano, producono, studiano, si sposano tra loro e con persone di altre o nessuna religione, generano figli. Diventano magari cittadini nel senso pieno, giurando “di essere fedeli alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. Come si compone la lealtà imprescindibile verso la comunità delle persone alla quale si viene a fare parte con il legame intimo con la religione alla quale si aderisce sin dall’infanzia?

Il quarto focus del dilemma riguarda, infine, il processo delicato di elaborazione identitaria che si produce nel periodo, breve o lungo che sia, di vita dietro le sbarre. La scoperta della propria religione (per molti detenuti musulmani si tratta di una “prima volta” assoluta) può aiutare a ricostruire una vita onesta, così come può evolvere in forme di radicalismo, che sciolgono il dilemma con un tratto di penna, semplicemente cancellando la parola “Costituzione”.

«Immaginiamo per un attimo di trovarci in mare, su un’imbarcazione a vela». Il tentativo di dare una risposta semplice e diretta a una domanda così profonda, così carica d’implicazioni, viene dal ricorso all’allegoria della nave: «Siamo in mezzo al mare, una cinquantina di persone, forse più. Tra noi ci sono musulmani, cristiani, buddhisti, induisti, confuciani, animisti africani e di tutte le religioni che puoi immaginare. Ognuno ha il suo Libro e/o le sue tradizioni, ognuno ha la sua fede, o nessuna fede. Ma qui ora si tratta di attraversare il mare, di non finire a fondo. Dobbiamo organizzare le squadre ai remi, sapere chi alza e abbassa le vele, chi si dà il cambio al timone, chi sta in guardia dagli scogli e le secche. C’è bisogno di qualcuno capace di tracciare la rotta, così come di cuochi, infermieri ma anche di qualche poeta e cantante, perché ogni tanto bisogna tirare il fiato. Lì sopra siamo tutti uguali e tutti devono fare la loro parte, nessuno escluso, né dalla parte dei benefici né da quella delle fatiche. Ma perché ciò possa avvenire dobbiamo darci delle regole e impegnarci a osservarle. Ognuno ha i propri Libri sacri, la propria fede e le proprie tradizioni, ma in questa situazione particolare, estrema, le regole per il mare siamo noi a scriverle, e non potrebbe essere altrimenti». Rimane un attimo penseroso, ma si vede che l’immagine un pochino ha fatto breccia, una volta tanto: «Va bene... ma quando poi si arriva alla terra ferma?». «Liberi tutti! Kull wahid ala keifuh, ognuno dove gli pare». “Diario di bordo” è quindi un titolo appropriato alla metafora del viaggio in mare aperto.

## Il Nobel della pace alla “Primavera araba”

Prima tappa mercoledì 18 novembre 2015. Siamo nella sala-cinema. Da Milano Paolo Branca, arabista e islamologo docente all'Università Cattolica; da Roma Adnan Mokrani, intellettuale tunisino e docente universitario; da Tunisi, in video-differita, Iman ben Mohammad, già membro dell'assemblea costituente della Tunisia post-dittatura e ora membro del primo parlamento liberamente eletto. Sono iscritti a partecipare una novantina di detenuti, diciassette dei quali sono donne. In sala è presente anche la Direzione della Casa Circondariale, il Comandante e i suoi collaboratori, la Garante Regionale dei Diritti, il Dirigente del CPIA e vari docenti della scuola scuola del carcere, volontari AVoC e alcuni ospiti.

Ci sembra giusto iniziare il nostro viaggio dal conferimento del Nobel della Pace al “quartetto” di soggetti che hanno lavorato per garantire la transizione democratica in Tunisia, per evitare che le proteste dei giovani scesi in piazza per chiedere lavoro, libertà, giustizia si risolvessero in un'altra guerra civile, un nuovo bagno di sangue: il sindacato, la rappresentanza degli industriali, la lega dei diritti umani, l'ordine degli avvocati. Il Nobel della Pace non è solo un riconoscimento alla Tunisia ma un atto di fiducia verso la “primavera araba”, nelle aspirazioni più autentiche di cui essa è portatrice.

Sullo schermo compare dapprima il viso barbuto di Alfred Nobel, strana parabola di un uomo che ha inventato la dinamite e poi ha cercato di placare i rimorsi di coscienza, per una scoperta della quale certo immaginava le potenzialità distruttive, con un'attività filantropica culminata nell'istituzione del premio che porta il suo nome. Il passaggio a colori è a “Voce della libertà” il video-clip della “primavera araba” egiziana diventato “virale” in rete: «Siamo scesi in strada per costruire la nostra storia. Abbiamo atteso tanti anni. La voce della libertà chiama. Abbiamo la cosa più importante: i nostri diritti, i nostri sogni». Accade che i sogni di un popolo diventino realtà: proiettiamo così in rapida sequenza le immagini di repertorio dell'approvazione della carta costituzionale italiana, 22 dicembre 1947, e immediatamente dopo quelle dell'approvazione della nuova carta tunisina, 26 gennaio 2014, sessantasette anni dopo. C'è Adnan Mokrani, che ha lavorato in Italia per l'organizzazione dei seggi elettorali dei tunisini residenti nel nostro paese, ed è quindi un testimone diretto di quei giorni: l'esperienza di un voto libero, secondo lui, è una vittoria sulla paura, quella tipica, diffusa e impalpabile, ma carica di minacce, indotta da ogni dittatura, che sembra assicurare la pace ma in realtà è la causa profonda di tutti i problemi. C'è Paolo Branca che richiama, con l'energia provocatoria di cui è capace, la responsabilità personale che pende su ogni individuo nella costruzione di una società

giusta: a vedere la cosa dal punto di vista del Corano, “califfo” significa luogotenente, o vicario, ed è il termine usato (sura 2,30) per indicare la responsabilità affidata da Dio alla persona umana in quanto tale, a ogni persona. Ma la sorpresa è rappresentata stavolta soprattutto da Iman ben Mohammed, che interviene da Tunisi. Non può essere presente in sala, perché impegnata nei lavori del suo Parlamento, e non è possibile trasmetterla in diretta all’interno delle mura del carcere, ma il video che ha mandato è stato registrato la sera prima, appositamente per il nostro incontro. Ha 29 anni e all’età di 14 si è trasferita in Italia, dove ha studiato sino alla laurea universitaria, per poi tornare in Tunisia da “eletta”, sull’onda della “Primavera dei gelsomini”. Proiettiamo prima un suo intervento alla costituente, pronunciato in buon arabo letterario, sul tema dell’indipendenza dei sindacati e su quello dello sfruttamento del lavoro minorile: una donna, vestita secondo la tradizione islamica, prende dunque la parola in un’assemblea composta da uomini e donne (49 su 217) e parla su temi decisivi per il futuro del paese. Ascoltiamo poi cosa ha da dire a noi, in un perfetto italiano venato da un accento romanesco: «Il premio Nobel non è solo un riconoscimento al quartetto dei negoziatori che hanno salvato il paese dopo la crisi politica del 2013 ma anche per ogni cittadino che ha creduto nella possibilità di edificare una società pacifica, per confermare che noi del mondo arabo/musulmano possiamo





realizzare un modello democratico, contro le trame del terrorismo. Il premio Nobel alla Tunisia è anche un messaggio per tutti quei popoli dell'area che stanno vivendo una difficile transizione». La registrazione dura oltre dodici minuti, ma ne possiamo ascoltare in questo primo incontro solo una parte. Tornerà però utile in un altro momento del corso.

## Diritti di tutti e per tutti

Mercoledì 9 dicembre, seconda tappa. Ci ritroviamo nella sala di consultazione della biblioteca che ben conosciamo dallo scorso anno, dalla prima edizione di *DDS*. Nel registro dei partecipanti si accumulano diciotto nomi, tre dei quali non arabi. Al piccolo *staff* che guida le lezioni si aggrega in modo stabile Giorgia Sani, giovane studente universitaria, arabista, che ha scelto la Dozza per il suo tirocinio accademico e che annoterà con precisione quanto avviene durante i nostri incontri, lezione dopo lezione.

Sul tavolo ci sono copie della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il testo è disponibile anche in lingua araba, utilizzata in modo stabile nel nostro corso come lingua di mediazione, per essere sicuri che tutti possano comprendere, che tutti abbiano libertà di accesso alle nozioni e alle discussioni. Non si può mai sottovalutare la barriera linguistica:

un corsista ti può dare l'impressione di padroneggiare perfettamente l'italiano, ma appena si esce dagli argomenti che gli sono familiari, o che rimandando a un'astrazione d'idee, mostra di comprendere poco, o in modo deformato, quel che si dice.

Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, la Carta dei Diritti Umani è il punto di partenza per un percorso sui diritti, i doveri e la solidarietà in alcuni nodi cruciali del vivere civile. È stato così anche con la prima edizione di *DDS*, ma questa volta si prova a rompere il ghiaccio con *Minority Report*, un film di "fanta-giudiziaria", nel quale il delitto è punito prima ancora di essere commesso. L'eroe del film, un poliziotto, si arresterà però di fronte a chi crede essere l'assassino del figlio: nel momento in cui potrebbe facilmente farsi giustizia da sé abbassa la pistola ed elenca i diritti di cui il colpevole gode, come individuo e come cittadino. L'esempio serve a portare il discorso al "limite estremo": una persona che ha commesso delle atrocità, anche le peggiori, ha ancora dei diritti? Tra le risposte dei corsisti merita di essere riportata quella che in qualche modo le condensa nel modo più chiaro: «Tratta il male con il bene. Qual è il bene? La legge».

La riflessione sul "limite estremo" dei diritti, quelli che sono riconosciuti e garantiti persino a chi ha infranto nel modo più completo e patente quelli degli altri, consente di accostare con più attenzione la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla quale leggiamo alcuni articoli (1, 5, 7, 10) e ne mostriamo il radicamento storico: si tratta di grandi affermazioni di principio, fatte in un momento nel quale il mondo usciva da una guerra che aveva prodotto milioni di morti. Una guerra scatenata da ideologie razziali. Il contatto con la storia che ha prodotto la Carta dei Diritti può incrociarsi con la storia personale di ciascuno dei corsisti, invitati individualmente a enunciare i tre diritti che essi ritengono necessari per fondare una "società giusta". Il rapido giro di tavolo sortisce alcune parole-chiave, che in buona parte coincidono: uguaglianza; lavoro; rispetto; poter vivere; essere trattati come esseri umani; istruzione; libertà; giustizia; diritto di vivere in ogni luogo senza essere oppressi; potere essere cittadini del mondo; diritto ad avere una famiglia; libertà di pensiero e di espressione; non essere discriminati.

«Ma coloro che tra noi sono seduti oggi intorno a questo tavolo possono immaginare un mondo in cui i fondamentali diritti e doveri siano davvero comuni?». La domanda è posta con un'intenzione precisa e avrebbe meritato di essere presentata e poi discussa con il tempo necessario, poiché parlando in particolare a persone di fede islamica non si possono ignorare le criticità specifiche che emergono dal confronto con il loro universo religioso, giuridico e culturale. I diritti possono essere davvero *universali*? Proiettiamo un video già impiegato lo scorso anno, che ci fa compiere in pochi minuti un viaggio dai tempi remoti della storia. Prodotto da un'organizzazione statunitense (United for Human Rights) propone un semplice ma efficace

*excursus* del concetto di diritto umano. Il messaggio che si vuole trasmettere: c'è nella vita dei popoli e dei singoli l'anelito a "qualcosa" che valga davvero per tutti, che metta le persone su un grado di parità.

La discussione che segue la domanda proposta a questo punto della lezione fa però perdere un poco di vista la "punta" del problema, anche se tutte le tematiche sollevate dai corsisti contengono elementi degni d'interesse: c'è chi sottolinea la responsabilità dei politici e la loro distanza dalla gente; chi solleva l'enigma della diversità delle cosiddette "rivelazioni" religiose, che spinge da una parte al fondamentalismo dall'altra a un rinuncia disperata alla possibilità di approdare a qualcosa di assolutamente vero e condiviso; c'è chi nota che malgrado la Carta dei Diritti dell'ONU, dal '48 a oggi si sono moltiplicati i drammi che calpestano i diritti umani, e che riducono la Carta...a carta straccia.

La "punta" della domanda, come accennato, è rimasta fuori e si tratta quindi di riflettere se e come riproporla in future sperimentazioni didattiche. Non abbiamo voluto introdurre, nel corso dell'incontro, altri documenti oltre la Carta dell'ONU, ma è consigliabile che i docenti e gli educatori posseggano qualche nozione sul dibattito interno al mondo islamico sul tema dell'universalità dei diritti. Nel corso degli ultimi decenni sono state infatti prodotte alcune Carte, delle quali le più significative sono la "Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'islam" adottata nel 1990 dall'Organizzazione della Conferenza Islamica, e la "Carta araba dei diritti dell'uomo" adottata nel 1994 dalla Lega degli Stati arabi. L'impostazione islamica tradizionale che si riflette in questi documenti (soprattutto nel primo) non consente di parlare di diritti "naturali" riconosciuti alla persona in quanto essere umano, poiché "diritto" è, propriamente, solo ciò che Dio attribuisce alla sua creatura per dargli la possibilità di eseguire ciò che Egli comanda. Non diritti individuali assoluti ma solo strumenti utili al funzionamento di una rete di ruoli religiosamente stabiliti, tanto a livello verticale (atti culturali) che orizzontale (negozi).


Al nodo posto dall'elaborazione teorica si aggiunge poi quello antropologico e culturale di una crescente estraneità verso ciò che è percepito come un "prodotto dell'Occidente". Da circa mezzo secolo la shari'a si presenta cioè in modo crescente come un punto di riferimento essenziale nella costruzione dell'identità individuale e sociale dei musulmani, "una sorta di emblema contro l'invasione dei modelli culturali e giuridici prodotti dall'Occidente" (M. Papa, *La shari'a*, 2014, p. 118). Volendo disporre di un quadro informativo preliminare che aiuti ad affrontare meglio i problemi posti (o taciuti ma sottintesi) dagli studenti, non si può infine ignorare la discussione attualmente in corso, tra intellettuali e pensatori occidentali, sulla cosiddetta «fine dei diritti dell'uomo», indotta da vari fattori, tra cui le politiche liberticide adottate in nome della sicurezza nazionale. Eventi come le cosiddette Guerre del Golfo hanno fatto parlare di smantellamento

o di violazione istituzionalizzata dei diritti dell'uomo. La "presunzione d'irreversibilità" (i diritti dell'uomo sono una strada a senso unico e possono solo avanzare) è così oggetto di un'ampia discussione (cfr. ad es. i lavori di C. Douzinas, S. Hopgood, D. Luban). Non può sfuggire che l'area del Nord Africa-Medio Oriente è una di quelle dove le popolazioni hanno fatto esperienza in modo più diretto dei risvolti pratici, geo-strategici ed economici, di questo problema.

I tre elementi qui appena accennati non devono costituire ragione di rinuncia a un tema (i diritti universali) che è anzi uno dei pilastri del nostro progetto di dialogo tra Costituzioni e culture, ma al contrario uno stimolo positivo ad affinarlo, per poterlo proporre agli utenti del corso con maggiore possibilità di incidere sulle loro convinzioni e il loro percorso di formazione. Non si pensi che si tratta di cose troppo specialistiche per detenuti sprovvisti di basi culturali formali. Sono infatti proprio questi gli argomenti dibattuti nelle celle e uno dei terreni più fertili di diffusione del fondamentalismo.

Il nostro incontro del 9 dicembre si può chiudere solo con un riferimento alla "regola aurea", quel principio elaborato, nella sua versione positiva e in quella negativa, dalla sapienza degli antichi: "Fa' agli altri ciò che vuoi sia fatto a te" e "Ciò che non vuoi sia fatto a te, tu non farlo agli altri". Collegandoci in questo modo al messaggio del video di "United for Human Rights" facciamo notare





che la “regola aurea” è contenuta in testi della filosofia greca, poi in quelli della “rivelazione” ebraico-cristiana, e arriva infine nelle opere di etica islamica (per non parlare di Confucio). La possiamo così leggere nella sua versione araba. È un bell’esempio di circolazione di antichi materiali utili all’edificazione di una comunità di eguali, nella diversità. Ma in un doppio principio così semplice e chiaro si annida di nuovo il problema dell’universalità: si parla in esso di tutti gli uomini o solo degli appartenenti alla propria setta/religione? Almeno per quanto riguarda le fonti islamiche, si deve concludere che l’*Altro* al quale fare il bene che voglio per me e non fare il male che non voglio per me, è un fratello di fede.

## L’Italia della Costituzione

Mercoledì 23 dicembre. Il titolo in programma è: “La Costituzione italiana”. L’incontro è guidato da Grazia Zampiccinini, docente di diritto ed economia della scuola Keynes, distaccata alla Dozza per i corsi dell’istruzione secondaria superiore. Gli iscritti sul registro di classe sono diciotto, tre i nomi non arabi. Iniziamo sottolineando l’importanza della conoscenza della Costituzione del paese nel quale ci si trova a vivere. La Costituzione è in certo senso il “dna” di un Paese, dice la sua identità profonda. La Costituzione dà, perché

riconosce e conferisce un certo numero di diritti, ma anche chiede, esplicita dei doveri. Entrambi i versanti sono irrinunciabili per costruire una convivenza consapevole.

Il passaggio sullo schermo di una serie di immagini consente alla docente di esporre rapidamente alcuni concetti fondamentali, preliminari all'incontro con i contenuti fondamentali della Carta. Bisogna infatti ricordare che vari articoli della Costituzione saranno letti e commentati lungo tutto il corso, in corrispondenza degli argomenti specifici che verranno trattati. Questa dunque è solo una lezione introduttiva.

Un primo *focus* è il concetto di Stato, che viene fatto emergere dall'incrocio di tre coordinate: popolo, territorio, sovranità. Si parla poi di forma di stato e forma di governo, con un'attenzione particolare al binomio monarchia/repubblica, sul quale l'Italia, uscita dalla seconda guerra mondiale, ha compiuto un primo fondamentale discernimento popolare in vista della costruzione del nuovo Stato. Vediamo insieme un filmato di repertorio, già utilizzato nella prima edizione di *DDS*: "Correva l'anno - 2 giugno 1946". Immagini in bianco e nero, le abitazioni distrutte, le folle in piazza, lo stesso abbigliamento degli uomini e delle donne di un "altro secolo", sembrano attirare molto l'attenzione dei presenti. Il messaggio che s'intende dare: una decisione così importante come quella della forma da dare allo stato, non cala dall'alto, non è imposta ma è frutto di una deliberazione del popolo, uomini e donne (queste per la seconda volta alle urne), che nelle sue differenti anime si confronta liberamente e pacificamente attraverso lo strumento del voto. Alla repubblica andrà il 53% delle preferenze, contro il 45% alla monarchia, con uno scarto di circa due milioni di voti. Lo stesso corpo elettorale sceglie, contestualmente, i membri dell'Assemblea costituente incaricati di redigere la Carta Fondamentale del nuovo Stato.

«E voi, cosa scegliereste?». Il riferimento al referendum popolare per la suprema scelta sulla forma di governo in Italia serve anche a interpellare più direttamente la riflessione dei nostri corsisti: chi è favorevole alla monarchia, chi preferisce la repubblica? L'esitazione iniziale lascia il posto a un giro di tavolo veloce ed esplicito, esteso ovviamente non solo agli studenti ma a tutti i presenti in aula: contiamo 15 voti per la repubblica, 6 per la monarchia e 5 astenuti. C'è anche una dichiarazione di voto: «Scelgo la monarchia perché in Marocco il re, durante la Primavera araba, ha domandato al popolo quali novità era necessario introdurre».

Il tempo non lo consente, ma l'intervento isolato meriterebbe di essere sviluppato invitando i presenti a specificare per quale motivo abbiano espresso la loro scelta. La piccola simulazione di voto infatti non è fine a sé stessa. Oltre a volere mostrare che in momenti supremi della storia di un paese dev'essere il popolo a pronunciarsi, c'è qualcosa in particolare che riguarda le persone di fede islamica: l'islam non fornisce, nel momento della sua formazione, una forma di governo "divinamente rivelata". Possiamo così far notare che nel Corano non si trovano

indicazioni a favore di una certa forma di governo e che, allo stesso modo, nella memoria collettiva della prassi di Maometto non si riscontrano indicazioni al riguardo. I testi sacri e le tradizioni profetiche insistono sulla “giustizia” come norma del buon governo, ma lasciano ampia libertà sul modo di arrivarvi. Il principio della “shura” (Corano 42,38) esprime anzi l’idea dell’importanza della scelta sulla base della consultazione popolare, mentre sono condannate fermamente le espressioni arroganti e oppressive del potere. È qui accennato, come si vede, un discorso che potrebbe essere sviluppato su diverse linee: dallo studio della “Carta di Medina”, un documento che la tradizione pone agli inizi dell’islam (oggi tornato alla ribalta con la “Dichiarazione di Marrakech” dei 250 leader religiosi riuniti a inizio 2016 sotto gli auspici del re del Marocco) interessante per i riferimenti a una comunità che si presenta come interetnica e interreligiosa, alla confutazione delle pretese di legittimità del cosiddetto “Califfato islamico” dell’Isis. Si tratta qui solo di esempi per richiamare la necessità, in ogni caso, di lavorare anche all’interno del “territorio culturale” di persone di fede islamica.

La docente invitata prosegue la sua esposizione facendo riflettere su altre tre categorie fondamentali: popolo, nazionalità, etnia. Propone un quesito: «Che cosa intendiamo per popolo?». Ciò che emerge anche dalla storia dei paesi dei partecipanti al corso è che, di fatto, l’idea di popolo sia molto variegata, ma l’atto di “darsi delle regole” significa lo sforzo di porre tutti su un piano di parità, senza negare le legittime diversità ma superando quel tipo di frammentazione del corpo sociale fonte d’ingiusta diseguaglianza. Il punto che si vuole sottolineare in questo passaggio è semplice, e si riallaccia alla lezione precedente: per potere vivere insieme in una comunità di “diversi”, devono essere rispettati i diritti di tutti. È qui appunto che entra in gioco la Costituzione.

Compriamo ancora un passo nel nostro discorso in questa direzione, ricorrendo a un esempio banale, legato ai riti della vita quotidiana del carcere: «Se in una sezione trenta detenuti su quaranta fossero contrari alla visione, ad esempio, dei telegiornali o delle partite di calcio, sarebbe giusto imporre questa decisione ai dieci favorevoli?». La risposta unanime della classe: «No, una cosa così non si può fare». La Costituzione svolge appunto, tra altre cose, anche questa funzione: preservare i diritti di tutti, anche di chi si trova in minoranza. Se possiamo definire la democrazia come l’insieme di regole primarie e fondamentali che stabiliscono chi sia autorizzato a prendere decisioni collettive e con quali procedure, scopriamo che la Costituzione fonda l’esercizio di questo potere ma allo stesso tempo lo limita, per evitare che esso degeneri in “strapotere”: «Le Costituzioni – dice la nostra docente citando una celebre definizione – sono le regole che i popoli si danno da sobri, ma serviranno loro quando saranno ubriachi».

Ecco affacciarsi, in questo quadro, anche il tema della divisione tra i poteri dello Stato democratico:

chi fa leggi, chi governa, chi giudica. Ogni dittatura – e molti dei nostri corsisti ne hanno fatta esperienza – tende a comprimere o eliminare del tutto l'autonomia di questi ruoli, trasformando il potere nell'arbitrio dello strapotere. I partiti politici fanno da anello di congiunzione tra popolo e potere, sono un servizio alla democrazia e non uno strumento deviato per occuparne le istituzioni.

Quanto illustrato, aggiunge la docente, illumina il passaggio in Italia dalla dittatura alla democrazia, dalla monarchia alla repubblica, dallo Stato dei sudditi a quello del popolo sovrano. Ma attenzione, la storia non si interrompe e il passato non lo si cancella con un colpo di spugna: cambia il sistema ma gli uomini rimangono e un popolo cambia lentamente. Questa osservazione è preziosa per riflettere sugli esiti incerti della "primavera araba", con i popoli arabi sempre in bilico tra costruzione del futuro e il ritorno al passato. Sullo schermo passa improvvisa, a questo punto, la celebre scena della "pernacchia di Totò", nei panni di un maresciallo dei carabinieri che irride il discorso di un gerarca nazista. L'intermezzo comico serve per dire che, tra i tanti tasselli costituenti il passaggio da una dittatura alla democrazia, c'è anche la libertà d'ironia, in particolare la possibilità di prendere in giro il potere.

Scelta repubblicana, parità dei diritti, sovranità popolare, divisione dei poteri, dialettica tra maggioranza e opposizione, educazione alla democrazia: questi i temi che, con l'aiuto





di immagini e filmati, siamo riusciti a proporre per mettere a fuoco la filigrana della nostra Costituzione. Si tratterebbe ora di procedere, illustrando in maggiore dettaglio la struttura della Carta, le sue grandi articolazioni. Il tempo però stringe e non vogliamo chiudere senza interpellare nuovamente il “tu” dei nostri corsisti, musulmani per la grande maggioranza. Cosa significa per loro inserirsi in una cornice quale quella descritta? C’è da parte delle persone di fede islamica una riflessione specifica su questo punto, che aiuti i singoli e le comunità a comprendere meglio cosa significa entrare a fare parte del paese e del continente nel quale sono immigrati? Il tema ovviamente percorre tutto il progetto del corso, negli ambiti che verranno trattati, ma avrebbe bisogno anche di uno spazio specifico. Possiamo quindi appena farne cenno, richiamando qualche concetto espresso nella “Carta dei Valori per i Musulmani d’Europa”, documento nato per iniziativa della federazione delle Organizzazioni Islamiche d’Europa (FOIE), approvato e firmato il 10 gennaio 2008 da più di 400 organizzazioni islamiche in 28 paesi. Vi si trovano affermazioni degne di interesse sul desiderio dei musulmani di integrarsi nelle società di arrivo, sul rispetto delle regole democratiche, sull’uguaglianza uomo-donna, sulla proposta di una via-moderata dell’islam. Per ogni tema sarebbe possibile ovviamente sollevare altrettante criticità, ma resta che l’utilità di un documento come questo, all’interno di un percorso didattico quale quello tentato speri-

mentalmente da *DDS*, è appunto quella di mettere sul tavolo, “nero su bianco”, una serie di proposizioni prodotte da musulmani europei, che offre materiale per il dialogo e facilita il lavoro di raffronto e comparazione con le nostre Carte Fondamentali. La modalità comparativa è una delle opzioni metodologiche del corso. È per questo che nel prossimo incontro ci sposteremo idealmente al di là del mare prendendo in considerazione le Costituzioni degli arabi.

## Le nuove Costituzioni arabe

Mercoledì 13 gennaio 2016: dopo uno sguardo a quella italiana, attraversiamo idealmente il mare per un primo approccio con quelle arabe, tre in particolare: Egitto e Tunisia del 2014 e Marocco del 2011. Un certo numero di copie, originale arabo e traduzione inglese o francese, sono a disposizione sul tavolo. Registriamo le diverse reazioni dei diciannove iscritti, in particolare i quattordici arabi: insieme curiosità e repulsione. “È nostro diritto sapere cosa c’è scritto lì dentro, in definitiva è il nostro paese”, dice uno, che con altri ne prende una copia per leggerla con calma in cella. “Solo fogli, solo fogli – replica un altro – mentre la verità della Tunisia è tutta un’altra”. Ma alla fine anche lui la vuole. Sono indizi, come più volte ci è dato rilevare, di un rapporto complesso con i luoghi di partenza: nostalgia mista ad amarezza, lontananza subita e voluta, sogno di tornare e rancore per il paese che accusi di averci negato la felicità e costretto all’avventura oltre mare.

Le Costituzioni arabe sono un buon strumento per “fare ponte” con la Costituzione italiana ma al tempo stesso sono lo specchio del travaglio dei popoli arabi/islamici nel rapporto con se stessi e con il mondo circostante, un punto di tensione tra la “vocazione religiosa” di una comunità di credenti e le esigenze secolari di una società plurale. Un percorso che tenga minimamente conto della storia può aiutare i corsisti a uscire da facili (e pericolose) idealizzazioni, sottoponendo loro il seguente quesito: se Dio è il supremo legislatore, come possono funzionare le istituzioni di una comunità prive di una delle prerogative fondamentali del potere, quella di produrre diritto? È di nuovo la metafora della nave: il gruppo composito dei naviganti ha non solo il diritto ma anche il dovere di darsi regole che consentano *a tutti* di arrivare in porto sani e salvi. Questo è avvenuto, appunto, anche nelle società islamiche, che in modo estremamente pragmatico si sono dotate, nel corso dei secoli, di strumenti per produrre “regole dal basso”, da

porre accanto e in rapporto dialettico con le “regole dall’alto” contenute nella shari’a. Come ha scritto un grande specialista italiano, Francesco Castro, la Legge islamica dal suo primo sorgere ha sempre dovuto, senza abbandonare la sua asserzione di assoluta validità, confrontarsi con la necessità di avere norme per buona parte emanate dai governanti o frutto di consuetudini. L’ambito di applicazione di questo “diritto dal basso” (chiamato *qanun* per distinguerlo anche terminologicamente dalla *shari’a*) è andato sempre più estendendosi, occupando anche materie tradizionalmente riservate alla *shari’a*, sino a quei processi di modernizzazione e codificazione che, dal XIX secolo, sanciscono in un certo modo la subordinazione della seconda al primo.

È in questo quadro che si può leggere il cammino del costituzionalismo nel mondo arabo/islamico e cogliere al tempo stesso l’utilità didattica del ricorso a qualche Carta Fondamentale araba per alimentare l’interesse di studenti di fede islamica nei confronti della Carta Fondamentale italiana. Ovviamente senza eludere mai le criticità: il Costituzionalismo che parla arabo può forse avere radici lontane (la Carta di Medina, già sopra accennata) ma si è modellato in dialogo con l’Occidente moderno e contemporaneo. Un dialogo puntellato da aperture e chiusure, dove la storia del colonialismo ha potentemente influenzato i processi di re-islamizzazione. Malgrado ciò, dei 46 paesi dove i musulmani costituiscono la maggioranza della popolazione, solo dieci si definiscono, nelle loro Costituzioni, “stati islamici”. Tra questi solo due (Iran e Pakistan, e a seguire Arabia Saudita) hanno abbracciato apertamente il concetto di sovranità divina al posto del principio di sovranità nazionale o popolare, mentre si registrano esempi di rinuncia a islamizzare il sistema politico e legale, come risultato di un dibattito democratico: è il caso del Senegal, del Niger o dell’Indonesia. Persino in quei paesi che hanno formalmente assunto l’islam come principio guida nella costruzione delle loro Carte nazionali, le modalità d’implementazione variano notevolmente. Gli specialisti della materia tendono così ad affermare che non esista un concetto uniforme di stato islamico, ma molteplici e differenti versioni di esso. Quanto qui accennato è un utile retroterra d’informazioni a disposizione dei docenti, poiché può servire nel loro lavoro in classe per mostrare il carattere variegato e composito di quella parte di mondo dove i musulmani sono la maggioranza, correggendo una visione che tende a stereotipizzarsi nell’idea di un’opposizione inconciliabile tra due blocchi (lo “scontro di civiltà”). La riflessione sulle pluralità riscontrabili nel “campo islamico” è poi funzionale a quella sulla possibilità concreta di partecipare, come musulmani, all’edificazione di una società pluralista e democratica di stampo europeo. Come sempre l’obiettivo non è quello di frullare le differenze ma di gettare ponti tra sponde storiche e geografiche.

Andiamo avanti con una nuova “provocazione”: la deriva autoritaria è destino fatale di tutti i paesi arabo/islamici? La democrazia è un bene-miraggio in queste terre? Guardiamo insieme un

frammento di un dibattito televisivo andato in onda pochi giorni prima sul canale satellitare arabo al-Jazira: “Gli arabi e la trasformazione democratica”. Si tratta di una puntata della serie di “approfondimenti” (*Fi al-'umq*) curati dal giornalista Ali al-Zafiri, al quale abbiamo ricorso già altre volte, per la sua capacità di porre sul tappeto, in modo condensato e vivace, temi che interessano direttamente il programma del nostro corso. Due politologi, Abd al-Wahhab al-Ifindi e Izz al-Din Abd al-Mawla, cercano di rispondere alla provocazione del giornalista: “Democrazia miraggio nei nostri paesi?”. Parlando nella lingua della maggior parte dei corsisti, i due esperti elencano vari nodi: l'equilibrio tra i poteri dello stato, la trasparenza della competizione politica, l'interferenza straniera sui fragili equilibri interni, l'inefficacia della domanda di democrazia proveniente dalla base per la pesante eredità lasciata sul terreno dall'epoca delle occupazioni coloniali. Abbiamo così un esempio di analisi dello stato dei problemi che può facilmente attivare un dialogo tra i presenti. In parte viene replicato quanto già ascoltato ma non mancano spunti nuovi degni d'interesse: un corsista punta il dito sulla diffusa mancanza di senso civico, su quel *nostro* egoismo sociale (non solo arabo, chiosa un'insegnante!) che impedisce realmente di pensare al bene pubblico; un altro batte e ribatte sulla *nostra* mancanza cronica di creatività, soprattutto in campo tecnico e industriale, che spinge tanti *nostri*





paesi nell'angolo del puro sfruttamento delle risorse naturali. La vivacità dello scambio, sebbene sempre intriso da un vivo senso di disillusione e pessimismo, potrebbe suggerire sviluppi più organizzati e con maggiore tempo a disposizione, per arrivare ad esempio a una specie di "mappatura" dei problemi principali e dei nodi istituzionali. Tutto ciò servirebbe a spingere in avanti la riflessione, oltre il livello più immediato della lamentela personale, verso una presa di coscienza più matura di cosa rende possibile un progresso effettivo verso la democrazia e quale ruolo vi giochi la Carta Fondamentale.

È in questo quadro, appunto, che forniamo una presentazione sintetica delle nuove Costituzioni della Tunisia e del Marocco. Lo schema e i materiali utilizzati recuperano in sostanza quanto fatto nella prima edizione di *DDS*. Le novità consistono in un piccolo inquadramento storico e nel coinvolgimento ancora di Iman b. Mohammad, già membro della costituente tunisina e ora membro del parlamento, come *testimonial* del tentativo di evoluzione democratica in Tunisia. Dal punto di vista storico si può far notare che l'emancipazione dal colonialismo occidentale è stata preceduta dall'anelito alla liberazione dal giogo Ottomano, che era uno stato (impero anzi) islamico e sunnita. La ricostruzione del travaglio storico che attraversa le popolazioni a maggioranza di fede islamica può servire a incrinare una visione troppo rigida e ideologica dello "scontro tra civiltà",

facilmente utilizzabile per attizzare i fondamentalismi. Un secondo tipo di percorso storico è quello del confronto diacronico, del quale riusciamo a dare qualche esempio durante la lezione, tra la prima costituzione tunisina del 1861, quella della Tunisia indipendente del 1959 e quella della “Primavera araba” del 2014: la prima si apre parlando della successione al trono e della famiglia reale; la seconda celebra nel Preambolo la liberazione dalla “dominazione straniera” (l’occupante francese) ed esaurisce in 17 brevi articoli i principi generali; la terza aggiunge nel preambolo “la liberazione dalla tirannia”, cioè la dittatura interna, e consacra 49 articoli ai principi generali, mettendone ben 28 (artt. 21-49) sotto il titolo di “Diritti e Libertà”. Si mette a contatto i corsisti con i segni della maturazione politica di un popolo, così come risultano depositati su “fogli di carta”. Ma le idee non sono come l’aria, camminano sulle gambe delle persone. Così mostriamo in rapida successione alcune figure importanti della loro storia istituzionale, come quelle dei riformisti tunisini Khayr al-Din (1820-1889) e Tahar Haddad (1899-1935), paladino dell’emancipazione femminile. Viene poi Burghiba (1903-2000), primo presidente della Tunisia indipendente, ritratto in bianco e nero durante un comizio (“quella foto la conosco”, dice qualcuno dei presenti), e infine Ben ‘Ali, il dittatore rovesciato dalla “Primavera araba”. C’è un approccio didattico alle “idee” che passa in modo particolarmente efficace attraverso le biografie. Vale per tutti ma in particolare per gli arabi, la cui civiltà sin dalle origini è fortemente incarnata nelle persone che la trasmettono.

Il dittatore non chiude la rassegna, perché compare sullo schermo il primo presidente della Tunisia post-primavera, e poi il viso di una giovane donna, Iman b. Muhammad, che inizia a parlarci come se fosse in classe con noi. La sua testimonianza in video prosegue quanto aveva iniziato a dirci in occasione della prima lezione: l’islam è la democrazia sono compatibili; il movimento democratico non riguarda solo la Tunisia e non è partito solo dai giorni della “Primavera araba” ma da un percorso più lungo che ha coinvolto personalità laiche e religiose. Fa appello, parlando in un buon italiano, a chi l’ascolta, sa che sono detenuti in un carcere italiano: dovete rafforzare questi valori, che sono universali, a prescindere dall’appartenenza etnica e religiosa. La giovane deputata tunisina, membro di un partito d’ispirazione religiosa, non ha timore a mettere in guardia contro le minacce dell’Isis, alle quali contrappone il rafforzamento di una “identità mediterranea” come via per un futuro democratico.

Il discorso lascia fuori, come ovvio, tante criticità, arrotonda gli spigoli, ma indica una nuova pista interessante: quella della “identità mediterranea” come ponte e punto di legame tra popoli e culture. La domanda su cui ci lasciamo è dunque: “Secondo voi si può parlare di un’identità mediterranea?”. Manca il tempo per un giro di tavolo, se non per una parola del nostro mediatore culturale, Yassine Lafram: le due sponde, per certi versi lontane, sono in realtà vicine,

geograficamente e storicamente. Siamo “condannati” a convivere, condividere, conoscerci. È una dimostrazione di ciò che significa “civiltà umana”: avere a che fare con l’*Altro*.

## Leggi degli uomini e leggi di Dio

Mercoledì 20 gennaio e mercoledì 13 aprile sono due incontri da considerare insieme, perché l’argomento è il medesimo e anche i materiali scritti usati come base dell’esposizione vengono dalla medesima persona: Caterina Bori, islamologa docente all’Università di Bologna. Non può essere con noi nell’incontro calendarizzato per il 20 gennaio e allora ne fissiamo uno straordinario il 13 aprile, senza però rinunciare a incontrarci con i nostri corsisti anche in quella che era la data stabilita. Il tema è infatti uno dei più importanti e delicati ed ha bisogno di tempo. Per certi versi un *rebus* senza soluzione: trovare un punto d’equilibrio tra l’obbedienza a una legge scritta da uomini e quella che i credenti musulmani affermano essere stata rivelata una volta per tutte e per tutti i tempi e luoghi da Dio, venerato non solo come creatore e reggitore provvidente della sua creazione ma anche come legislatore e dunque giudice. Al primo incontro abbiamo 17 studenti, di cui nove arabi. Al secondo 14, di cui 10 portano nomi arabi. Merita qui notare l’importanza della presenza di non-arabi e non-musulmani in un corso che è pensato soprattutto per quelle due categorie. Proprio perché il metodo consiste nel far vedere la ricchezza dell’interculturalità e dello scambio tra prospettive diverse, i corsisti di altre latitudini geografiche e religiose hanno una capacità tutta loro di stimolare la riflessione. Sono una risorsa importante per un genere di corso come questo, che andrebbe valorizzata maggiormente e anche custodita dal rischio che essi possano provare qualche disagio o imbarazzo per il tipo e il taglio dei temi trattati. Il pensiero che si può affacciare è: “non siamo musulmani, quindi non centriamo, anzi rischiamo di essere guardati male se dovessimo fare qualche rilievo critico non gradito alla maggioranza dei presenti”. Da una parte bisogna quindi incoraggiarli ad apprendere cose che non conoscono, di un universo religioso e culturale del peso dell’islam, ma dall’altra stimolarli a dare un contributo positivo al dialogo, per quanto possono.

Si può immaginare un’alternativa secca tra legge degli uomini e la cosiddetta legge di Dio? È il quesito di partenza, che cerchiamo d’introdurre con un esempio banale di vita del carcere: l’organizzazione della giornata quotidiana in una sezione, con il coinvolgimento diretto dei detenuti. Cucina, pulizie, scuola, lavoro, informazione, lavanderia, tutti i servizi essenziali,

persino elettricità e riscaldamento. Come fareste? È un altro modo per parlare della vita tra diversi su una medesima barca. L'esempio piace e Giorgia riporta fedelmente, sul quaderno del corso, molti interventi che riflettono sulle regole da darsi, sulla divisione dei ruoli, sul controllo del bilancio. È in definitiva l'abbozzo di un sistema di regole fissate e applicate da persone umane. La cosa non nega di principio l'esistenza di Dio ma afferma semplicemente che gli uomini hanno una responsabilità diretta e condivisa nel gestire la propria vita.

Un passaggio cruciale del film "Mosè", già utilizzato lo scorso anno, ci consente di fare vedere l'altra faccia della medaglia: un uomo che si presenta come inviato da Dio e latore di una legge divinamente rivelata. L'accettazione di questo tipo di messaggio implica, per sua natura, un atto di fede individuale, che non può essere imposto e che non può in ogni caso cancellare l'esistenza nella comunità di chi non crede, o diversamente crede. È proprio la pluralità ciò che impone agli uomini di accordarsi tra loro per una buona regola di vita comune.

In margine all'utilizzazione di immagini dal film "Mosè" va segnalata la protesta (manifestata in un momento successivo) di un corsista musulmano che si è sentito ferito dal fatto che fosse mostrato nel film il volto di Mosè, attraverso quello dell'attore che lo impersonava. Il punto si ricollega più in generale all'orientamento anti-iconico





dell'islam, che riguarda nella sua radice la lotta all'idolatria e quindi il divieto della rappresentazione di Dio. Da lì si è esteso, più per tradizione culturale, al divieto di rappresentare Maometto, gli altri profeti e santi, e addirittura il volto umano in qualsiasi forma. Che non si tratti di un divieto applicato in modo assoluto lo mostrano le tante eccezioni rilevabili nella storia dell'arte islamica. Il fatto che il corsista abbia rilevato il problema va tenuto in debito conto in ordine a future attività didattiche. Per altro verso è indizio di una scrupolosità religiosa che si è fatta particolarmente attenta ed esigente nella persona in questione.

Il percorso tracciato da Caterina Bori ci consente di presentare in sintesi, nel corso di due incontri, alcuni punti chiave:

- » La legge religiosa non come “codice” formale, testo rigido che stabilisce una volta per tutte le norme che regolano società e vita dei credenti, ma come enorme insieme di testi raccolti in epoche e aree differenti e soggetti all'interpretazione dei giuristi, con orientamenti anche molto diversi;
- » La specificità *religiosa* di questa legge, che si mostra nel fatto che essa regola, ad esempio, anche la sfera degli atti culturali, il rapporto verticale con Dio, oltre che la sfera dei rapporti tra gli individui;
- » La dimensione etica molto rilevante, che si traduce in una classificazione valoriale di tutti gli atti umani e spinge a vivere con “giustizia” e “pietà” (due categorie mai

disgiunte) nella comunità degli esseri umani;

- » La natura del reato, che interpella sempre anche la dimensione del peccato, inteso come rottura del rapporto con Dio;
- » Il forte accento sulla responsabilità personale, nella consapevolezza che il giudice umano non può mai pretendere di avere stabilito l'intera verità, un'evidenza che porta a fare fortemente appello alla coscienza di ciascun individuo;
- » La difesa di cinque macro-obiettivi come cuore etico della *shari'a*: la vita, la religione, le facoltà mentali, la discendenza, la proprietà.

Si tratta di un discorso fatto molto in breve su temi che da soli potrebbero occupare un anno di lezione, ma che cerca di portare l'attenzione su tre *focus* a nostro avviso decisivi nel percorso formativo: il primo è la dimensione storico-geografica, dalla quale non si può prescindere per comprendere la nascita e lo sviluppo della legge religiosa dell'islam. L'approccio storico e atemporale si presta, al contrario, all'elaborazione di posizioni rigide, facilitanti una presentazione fondamentalista dell'islam. In secondo e terzo luogo l'accento sulla dimensione etica e su quella della responsabilità individuale secondo la legge religiosa, due aspetti che invitano a cambiamenti personali, che impediscono di "dare la delega" ad altri senza un coinvolgimento in prima persona. Ciò si presta a un accompagnamento spirituale del detenuto, che tenga conto delle sue radici religiose: chi ad esempio era abituato a lucrare migliaia di euro al mese in un'attività illecita e si dispone ad accettare di vivere con le poche centinaia di euro di un contratto di formazione, certamente lo può fare anche sulla spinta del recupero della dimensione etica della propria fede.

Della forza di queste idee abbiamo una prova eloquente con la proiezione di qualche sequenza del film d'animazione sulla vita di Ibn Sirin, grande sapiente nella Bassora del primo secolo dell'islam. Famoso come interprete di sogni, Ibn Sirin unisce l'attività catechetica per la quale va famoso a quella di commerciante d'olio. Trovatosi nel dilemma tra violare la norma etica oppure fallire per un acquisto sbagliato, Ibn Sirin sceglie la prigione, rinunciando anche a ricorrere a quelle "potenti conoscenze" che gli avrebbero consentito di non finire dietro le sbarre, esponendosi anche all'irrisione dei compagni di cella, frequentatori abituali del luogo. Il celebre racconto storico è appunto un esempio del senso di responsabilità che il pio musulmano prova verso i suoi comportamenti privati e pubblici. Di questo cartone animato per bambini siamo riusciti a visionare, il 13 aprile, 2 o 3 minuti sui 17 complessivi. La sorpresa (ed è il motivo per cui ci soffermiamo su questo piccolo particolare) è che a un mese di distanza un buon gruppo di corsisti chiede che lo si possa rivedere nella sua integralità. Acconsentiamo e lo proiettiamo all'inizio dell'ultimo incontro del 18 maggio. Tra tanti materiali video trasmessi sembra essere

quello – un cartone animato per bambini – ad avere lasciato l'impressione più duratura. Tutto questo discorso va poi calato in una nuova dimensione storico-temporale, che è quella della migrazione di musulmani in Europa e, in generale, verso paesi nei quali non rappresentano la maggioranza della popolazione e dove sono chiamati al rispetto delle leggi ivi in vigore. In quale modo è possibile? Per quali vie si può formare un "islam europeo", che consenta ai musulmani di non vivere la propria identità come in incognito ma di armonizzarla con l'identità culturale e giuridica del luogo nel quale si sono trasferiti. È il tema del dibattito molto vivace a chiusura della lezione del 20 gennaio, che alimentiamo con un altro frammento video, anch'esso dai materiali raccolti nella prima edizione di *DDS*. Un dibattito televisivo messo in onda da al-Jazira mostra plasticamente tre orientamenti (rappresentati da Salih Zgaidi, Muhammad Salih e Adnan Ibrahim) sul nodo del rapporto tra *sharia* e democrazia: il diritto divino è compatibile o, in alternativa, assolutamente incompatibile con una costruzione della società attraverso il libero consenso dei suoi membri. La polarità di posizioni, tipica della conduzione di programmi televisivi, serve a mostrare il peso del problema con il quale ci confrontiamo ma anche, ancora una volta, che esso non può essere semplificato nel cosiddetto scontro tra Occidente e Oriente, poiché è oggetto di vivo dibattito tra musulmani, tra persone che affermano di condividere la medesima fede.

Anche il dibattito tra i nostri corsisti mostra segni di chiara polarizzazione, come se Testo Sacro e Costituzione fosse percepiti come due realtà in assoluta opposizione. Le reazioni sommariamente raccolte sono una conferma dell'utilità di un percorso storico sulla formazione del diritto nei paesi a maggioranza islamica, senza supporre, di nuovo, che si tratti di un tema troppo astruso per gli studenti, poiché anzi tocca punti focali della loro identità e della percezione del proprio mondo. Il percorso storico servirebbe a mostrare l'intensa dialettica, nel mondo islamico, tra diverse istanze e differenti attori; dialettica che, come già accennato, continua sino ad oggi nella produzione di leggi da parte dei parlamenti dei paesi arabo/islamici. Si tratta poi di compiere il salto oltremare, in paesi che hanno affermato il principio di laicità dei loro ordinamenti.

## Uguali e solidali

Mercoledì 17 febbraio. La nave del corso fa tappa in due porti tra i più desiderati: quello dell'uguaglianza e quello della solidarietà. Due cose diverse ma in fondo strettamente

collegate, perché non basta dire che le persone sono uguali per dignità a prescindere dal colore della pelle, dalla lingua, dal sesso, dalle condizioni personali e sociali se non ci s'impegna a rimuovere gli ostacoli che sembrano affermare tutto il contrario. Questo sforzo è la vera e più alta solidarietà.

A bordo ci sono diciannove corsisti, con una percentuale molto più alta di non-arabi/musulmani: quasi la metà. Abbiamo i materiali video dello scorso anno e partiamo con il cortometraggio graffiante di Bruno Bozzetto, "Neuro", che mostra la rovina di una casa i cui inquilini vivono in una solitudine assoluta, incapaci di comunicare, quindi di farsi carico gli uni degli altri. Il contrario della comunità ideale, costruita su un tessuto di relazioni. Valeria Palazzolo, la docente di studi sociali del CPIA, s'inserisce proprio su questo filone di pensieri con un piccolo gioco carico di significati: distribuisce dei bigliettini all'apparenza uguali, ma su alcuni è segnato un puntino azzurro. Chi ha ricevuto il biglietto "diverso" deve considerarsi "diverso", privato di certi importanti diritti garantiti agli altri. È giusta una cosa del genere? Il coro dei "no" consente di passare a mostrare il paradosso delle leggi razziali, che accostiamo con la lettura di un documento storico del 1938: il manifesto del razzismo italiano. Su uno sfondo come questo l'art. 3 della Costituzione italiana balza all'occhio in tutto il suo spessore "rivoluzionario" non solo rispetto al passato ancora recente ma





anche guardando a un presente che continua a perpetuare e persino approfondire, a livello globale, le diseguaglianze.

Le reazioni mostrano che è un argomento che scotta: si può parlare delle condizioni del proprio paese, delle peripezie sperimentate per giungere in Europa, persino delle differenze di trattamento in carcere. Come sempre c'è un'utilità didattica nel fare emergere i dettagli e le storie particolari ma anche un alto rischio di dispersione, mentre la docente cerca di tenere fermo il punto centrale del suo discorso: l'importanza dello studio della storia per la comprensione di un tema così importante. Ancora sino a metà degli anni '90, cioè vent'anni fa, un paese come il Sudafrica è stato governato dal principio della segregazione razziale. Ma ci sono anche segregazioni più insidiose, perché non dichiarate in modo istituzionale ma praticate in modo subdolo e con un largo consenso sociale: il razzismo arabo non è un esempio? Nel proporre il quesito, utilizzando un programma giornalistico dell'edizione in lingua araba di *Tele France 24*, spostiamo il problema dalla pura polarità est-ovest o nord-sud, che rischia di occultare le dimensioni "globali" del problema. Le discriminazioni di persone di pelle nera da parte di popolazioni arabe, le discriminazioni di arabi e musulmani da parte delle "etnie arabe pure" dei paesi del Golfo, i massacri tra etnie di pelle nera nell'Africa centrale. È un'estensione a livello mondiale del dramma del microcosmo

descritto da Bruno Bozzetto. Come rispondervi?

La religione! Un corsista musulmano fa notare la rivoluzione operata dal Corano in un mondo come quello del tribalismo arabo, profondamente diviso e in lotta. La fede in “qualcosa di superiore” rende tutti uguali. La proposta ha un suo valore ed è anche sostenibile storicamente: il famoso poeta pre-islamico Antara geme la sua condizione di uomo dalla pelle nera, che gli impedisce il matrimonio con una bella araba “puro-sangue”, mentre Bilal, lo schiavo nero, è onorato come il primo muezzin dell’islam. Ma le tradizioni sono spesso più forti delle religioni, come mostra l’attualità, e poi accade che le religioni stabiliscano nuovi confini tra chi è dentro e chi è fuori, siano esse stesse produttrici di nuove diseguaglianze. La storia dell’islam conosce aree e periodi in cui i non-musulmani dovevano portare segni di riconoscimento che li rendessero immediatamente distinguibili nel corpo sociale. La tratta degli schiavi dall’Africa non è stata solo alimentata da mercanti europei, “buoni cristiani” o “laici illuminati”, ma anche da musulmani spesso appartenenti a illustri congregazioni mistiche, i “sufi”.

“Religione”, come emerso nel dibattito in classe, è dunque una risposta, ma da sola non autosufficiente. Una dimostrazione recentissima viene dalla “Dichiarazione di Marrakech” della quale si è fatto cenno (250 leader religiosi riuniti a inizio 2016 sotto gli auspici del re del Marocco) che risale alla “Carta di Medina” degli inizi dell’islam per trovare tracce di una idea di cittadinanza che non si fondi in modo diretto e assoluto su un’appartenenza religiosa. Malgrado le criticità rilevabili (la dichiarazione forse vuole desumere troppo da un documento risalente a circa 13 secoli fa) la “Dichiarazione di Marrakech” può entrare nel novero di materiali utili in esperienze didattiche con musulmani come quella di *DDS* (vi sono sintesi disponibili in varie lingue occidentali, italiano compreso).

A proposito di religione possiamo ancora presentare un bel testo della tradizione islamica, secondo il quale la creazione del primo uomo avviene prendendo terra da tutti i punti del mondo: terra gialla, rossa, nera, chiara eccetera. Il primo uomo è così una sintesi di tutte le etnie. Questo afflato universale apre alla considerazione degli articoli pertinenti a uguaglianza/solidarietà nella Costituzione italiana e nelle tre Carte arabe che utilizziamo come termine di confronto. La discussione che ne segue ci porta a concludere che le Carte fondamentali presentano un anelito alla giustizia e all’uguaglianza che è, al tempo stesso, un impegno presente e un sogno per il futuro. Non si può smettere di sognare malgrado le tante delusioni patite, così come non si può lasciare il cammino dei grandi diritti nel puro mondo dei sogni, mentre è un progetto politico affidato alla responsabilità di ogni generazione.

## Il lavoro come valore fondante

Mercoledì 24 febbraio firmano il registro delle presenze 17 corsisti, cinque dei quali non portano nomi arabi. Il lavoro è un bene che riguarda tutti, uno dei segni d'eguaglianza tra i membri di una comunità. Però vogliamo iniziare gettando uno sguardo sul lavoro degli stranieri in Italia, sul loro contributo specifico alla macchina economica del Paese. Le statistiche parlano di 2 milioni 400 mila lavoratori stranieri. Producono l'8,8% della ricchezza nazionale. Gli imprenditori stranieri sono più dell'8% ed evidenziano un tasso di crescita maggiore di quelli oriundi italiani. Gli stranieri sono presenti soprattutto nell'edilizia, nel commercio, nella manifattura e nei servizi. La ricchezza prodotta da loro è valutata in circa 76 miliardi di euro. È una ricchezza che consente di provvedere una buona quota di assegni pensionistici: nel 2014 i lavoratori extracomunitari hanno versato all'Inps contributi per circa 8 miliardi di euro, a fronte di prestazioni pensionistiche di circa 642 milioni di euro e non pensionistiche pari a 2.420 milioni. Il saldo positivo, secondo il rapporto del ministero dell'economia, si attesta intorno ai 5 miliardi. Cosa vuol dire? Vuol dire che i contributi versati dagli immigrati servono a pagare la pensione di oltre 600 mila italiani ogni anno. Considerazioni analoghe si possono trarre dai dati fiscali: nel 2014 i contribuenti stranieri hanno dichiarato redditi per 45,6 miliardi di euro, versando quindi 6,8 miliardi di Irpef.

«Grazie, oggi abbiamo iniziato così per dirvi anzitutto grazie». Nella frequenza di notizie negative circolanti intorno alla presenza di stranieri in Italia è necessario fare sentire anche campane diverse. Ci sono tanti stranieri che lavorano in Italia onestamente, duramente, e contribuiscono concretamente al "miracolo" di mantenere la nave a galla. Anche queste considerazioni possono ritornare utili parlando di lavoro a stranieri che si trovano in carcere per avere lucri disonesti. C'è un orgoglio del lavoro onesto dello straniero in Italia che può avere effetti medicinali, che può incoraggiare. I corsisti presenti mostrano di comprendere il discorso e di apprezzarlo.

Abbiamo molti materiali video per questa lezione, alla quale partecipa Stefano Franceschelli, giovane sindacalista impegnato particolarmente sui fronti della formazione, della sicurezza sul lavoro e delle politiche per l'occupazione giovanile. La fonte scritta di base per dialogare, il primo testo di riferimento, è sempre la Costituzione italiana, letta e confrontata con gli articoli sul lavoro di quelle tunisina, marocchina ed egiziana. Fa parte di un certo stile di DDS prendere e riprendere in mano le Costituzioni, lasciarle parlare un poco e poi accettare che vengano sommerse di critiche e obiezioni, con la solita punta di amaro sarcasmo. Ma dopo un poco ritornare a un articolo, o anche solo ad una parola, ad esempio quella della Costituzione egiziana, dove si

afferma che il lavoro non è solo un diritto e un dovere, ma anche un "onore". Una sola parola può ridare fiato e livello al discorso, aprire riflessioni più alte, aggiungere idee nuove.

Passa sullo schermo un frammento di *al-Hudud*, il capolavoro della cinematografia siriana, che racconta dell'uomo bloccato nella "terra di nessuno" e che proprio dal lavoro inizia a ricostruire la propria identità. Questa "risurrezione da lavoro" è simbolicamente significativa anche per un altro aspetto: il rapporto tra uomo e donna. Nell'impresa impossibile del protagonista del film, l'impossibile si fa possibile per una collaborazione nella fatica con la donna che non è solo compagna di vita ma socia alla pari nell'impresa. Un film che sempre piace a un pubblico arabo e si presta a tanti sviluppi di dialogo.

Trasmettiamo poi un servizio giornalistico dalla Tunisia sulle recentissime rivolte dei giovani disoccupati, le quali mostrano quanto la "primavera araba" sia fragile se non imbocca la via della soluzione dei problemi che hanno portato alla caduta dei precedenti dittatori. La piaga dei giovani senza lavoro, si sente dire nel servizio, è ciò che apre la strada al dilagare delle mafie, del traffico di stupefacenti, senza escludere gli allettamenti del terrorismo.

Dalla Tunisia al Marocco: come nel caso della parlamentare Iman Ben Muhammad anche questo video è stato preparato appositamente per i partecipanti al nostro corso. Non possiamo avere la "diretta" in carcere ma la dottoressa Asma' al-Amrani ha registrato e inviato





il suo intervento la sera prima, dall'ufficio di Rabat dove lavora. È membro dell'organizzazione progressista per il lavoro femminile e ci parla con molta franchezza e in eccellente arabo letterario dei problemi sul tappeto: se da una parte la nuova Costituzione marocchina sembra fare nuove aperture alla partecipazione della donna alla vita economica, dall'altra il livello delle discriminazioni rimane alto, anche perché fortemente radicato nei costumi sociali. Le donne che hanno faticato per ottenere un titolo di studio spesso non riescono a trovare lavoro adeguato ai loro successi scolastici. Le donne non acculturate sono discriminate e sfruttate, particolarmente nel settore privato.

Questi squarci sulla situazione del lavoro in Tunisia e Marocco (apporti nuovi rispetto alla prima edizione di *DDS*) ci sembrano seguiti con attenzione e servono a mantenere in modo più esatto le proporzioni dei problemi italiani: i corsisti hanno bisogno di ricordare, o sapere più esattamente, da quali contesti sono partiti. A questa presa di contatto con i problemi è ordinata anche la preziosa presenza tra noi di Stefano Franceschelli che, interagendo con la lettura delle Costituzioni, la proiezione dei materiali video, le reazioni sempre esplicite e pungenti dei corsisti, porta ulteriori stimoli: anzitutto il lavoro come esperienza attiva, coinvolgente, come disponibilità ad imparare. Certo, c'è l'elemento alienante del lavoro, il lavoro come "esecuzione passiva", ma chi vuole ripartire veramente, dopo un'esperienza

di carcere, deve attivare dentro di sé nuove energie di partecipazione. Una delle chiavi per uscire bene dal carcere – e non tornarci più – è la formazione professionale. Poi il lavoro come diritto, idea che implica un impegno esplicito dello Stato a renderlo effettivo. Ma anche lavoro come dovere, come contributo non solo al proprio benessere o a quello della propria famiglia, ma della società intera. Su questo orizzonte comunitario del valore del lavoro, il nostro ospite inserisce infine il principio della contrattazione collettiva, quella che fa sentire il singolo come parte solidale di un gruppo più ampio, che non è più solo quello costituito dai legami di sangue o di religione. Anche questo punto appare in maggiore rilievo rispetto alla prima edizione di *DDS* e ci sembra meriti di essere sviluppato, proprio in relazione ad un intervento educativo nei confronti di persone di fede islamica. Proprio il mondo del lavoro offre, per sua natura, potenzialità di relazione e dialogo tra persone e culture diverse, in una misura che difficilmente si può trovare altrove.

Stefano Franceschelli ci riporta in fondo all'immagine della nave, diventata un po' il simbolo del corso: mentre si suda sui remi, alle vele, al timone, nella cura della rotta, nel vigilare contro gli scogli e le secche, nei servizi di cambusa, si sperimenta un livello d'uguaglianza e solidarietà che accomuna tutti i naviganti.

## Libertà religiosa

Sul nostro calendario siamo giunti a mercoledì 9 marzo e i nomi iscritti nel registro di classe sono risaliti a 22, cinque dei quali non-arabi. Avendo dato a questa relazione il nome di "diario di bordo", viene spontaneo parlare di scogli sulla rotta della navigazione, di quelli che rischiano di mandare a fondo l'intero carico. Un corso come *DDS* è infatti fondato su un delicato equilibrio tra i messaggi che si vogliono trasmettere e i valori dei quali i corsisti (qui si pensa in particolare ai musulmani) sono portatori. L'ambito della libertà religiosa è appunto uno di quelli che più facilmente si prestano ad elevare una barriera d'incomunicabilità, che rappresenta in sé il fallimento di un progetto di dialogo. L'altro scoglio di questo tipo sarà il rapporto uomo-donna. Per entrambi, infatti, l'insieme costituito dai dogmi di fede, dalla pratica del culto e dalle tradizioni recepite nel proprio ambiente originario, ha una importanza straordinaria e non può essere ignorato o aggirato con qualche stratagemma.


Tutta la prima parte dell'incontro è dedicato a presentare come la nostra Costituzione articoli il tema della libertà religiosa. Guidati da Valeria Palazzolo, leggiamo quindi gli articoli relati-

vi dalla nostra Carta fondamentale, facendo risaltare alcuni punti chiave: libertà di coscienza, uguaglianza delle religioni di fronte alla legge, libertà di pratica religiosa ove questa non infranga il bene e i diritti di tutti, libertà di propaganda. L'arco dei punti toccati ci consente di entrare in alcuni aspetti particolari riguardanti in modo specifico i musulmani, anche grazie alla presenza di Yassine Lafram, che in quanto esponente di spicco della comunità islamica bolognese possiede una conoscenza esatta e aggiornata della situazione. La mancanza di un'intesa firmata tra lo Stato e la rappresentanza unitaria (che manca) dei musulmani italiani, come previsto dall'art. 8, è oggettivamente un limite al pieno dispiegamento di quel "diritto di religione" voluto per tutti dai Padri costituenti. Il punto ha evidenti riflessi anche sulla pratica religiosa in carcere, tema sul quale ci diffondiamo, ben sapendo che è sentito da tutti in modo molto vivo. Le osservazioni sono ormai note ma è sempre utile tornare a dare la parola su cose come la riunione di preghiera del venerdì e l'assistenza spirituale di personale islamico qualificato. Sono argomenti importanti e oggi all'ordine del giorno del dibattito politico e culturale sui nodi della radicalizzazione e della deradicalizzazione. È certo che un accesso sano ed equilibrato alla religione, per chi lo desidera, possa migliorare la vita dei detenuti, aprire spazi di distensione interiore e anche sollecitare all'esterno un miglioramento dei propri atteggiamenti e costumi. Un diritto buono, dunque, ma anche una responsabilità individuale a custodirlo, evitando di usare proprio la religione per trasmettere messaggi sbagliati, fautori di divisione e violenza. Questo doppio livello (diritto e responsabilità) dovrebbe essere sempre presente nei discorsi che si fanno intorno alla religione in carcere.

Passiamo a questo punto al di là del mare, per vedere ciò che di nuovo offrono le Costituzioni di Marocco, Tunisia ed Egitto. Le leggiamo in arabo e poi le traduciamo in italiano. Sono Costituzioni che partono affermando che l'islam è la religione dello Stato (un po' come faceva lo Statuto Albertino con la religione cattolica) ma poi aggiungono aperture più o meno significative rispetto alle religioni degli altri (v. dispensa allegata). Il discorso potrebbe includere una dimensione storica, e qualche cosa in questo senso viene attraverso il nostro mediatore culturale: nel corso dei secoli il Medio Oriente e il nord-Africa islamico hanno mostrato spesso una tolleranza religiosa ben più alta della "Europa cristiana". Senza cadere nelle banalizzazioni ideologiche, la pista storica è sempre utile per allargare gli orizzonti rispetto allo schiacciamento culturale provocato dalla concentrazione sul presente. Ma la novità di questa lezione, nella seconda edizione di *DDS*, sta nel concentrare l'attenzione dei corsisti sull'art. 6 della nuova Costituzione tunisina, che parla in modo esplicito di "libertà di coscienza". Difficile capire sino a che punto il legislatore tunisino intenda spingersi, ma il principio preso in sé potrebbe indicare una svolta nel modo di concepire la libertà religiosa: non solo il diritto di praticarla, o il diritto

di rimanere ciò che si è, anche quando si è una religione di minoranza, ma anche il diritto di cambiare, garantito anche a chi fa parte della religione della maggioranza, la “religione dello Stato”. La Tunisia apre alla possibilità che un musulmano scelga qualcosa di diverso da ciò nel quale si è trovato dalla nascita?

Ci colleghiamo in video-differita con Tunisi, per fare toccare con mano la vivacità del dibattito intorno a questo “rivoluzionario” articolo 6: interviste di strada, pronunciamenti in aula di membri della Costituente, pro e contro. Per alcuni è un passo in avanti indispensabile, ma già incluso in quel versetto del Corano che esclude la costrizione in materia di fede; per altri una manovra dell’Occidente o addirittura una macchinazione satanica. Lo scambio d’idee così serrato sembra contagiare anche la nostra piccola assemblea. È uno dei momenti di più intenso dialogo di tutto il corso, che arriva a coinvolgere musulmani e non-musulmani, ognuno con la propria visione delle cose. Evidentemente non siamo giunti al punto ideale sulla libertà di coscienza, acquisita come valore irrinunciabile – universale – da parte di tutti i partecipanti a un percorso educativo. Ma l’apertura di uno spazio di dialogo vero, con posizioni diverse tra gli appartenenti alla medesima fede, va nuovamente considerata come un passo positivo.





## La salute come diritto e responsabilità

Mercoledì 23 marzo, 20 iscritti all'incontro, un quarto dei quali non-arabi. C'è l'imam Abu Abd al-Rahman (Wajih Saad), ospite di una lezione sulla salute che vuol tenere particolarmente conto di alcune problematiche che toccano in modo particolare i detenuti di fede islamica. Abu Abd al-Rahman è originario dell'Egitto, vive a Reggio Emilia, dove dirige una delle associazioni islamiche della città, ed è membro della lega dei musulmani europei. Con le iniziative culturali alla Dozza collabora già da diversi anni e ci informa di avere iniziato una presenza tra i detenuti di fede islamica nella Casa Circondariale di Reggio Emilia. Parla in arabo, circostanza che rappresenta per un verso una barriera oggettiva a una piena partecipazione all'incontro da parte di quei corsisti che non conoscono la lingua, anche se il suo discorso viene tradotto parola per parola dal nostro mediatore culturale. Per altro verso il livello di attenzione dei corsisti di fede islamica è molto elevato, sia per la lingua che per il ruolo del nostro ospite. Possiamo rilevare ancora una volta quanto le personalità religiose facciano breccia nei loro interlocutori. In questo senso possono rappresentare una risorsa effettiva nei progetti educativi del carcere. Ospite straordinario dell'incontro è la Garante Regionale dei diritti

dei detenuti, Desi Bruno, presente insieme ad alcuni suoi collaboratori. Il suo Ufficio, come i corsisti ben sanno, è soggetto attivo e motore di tutta l'impresa di *DDS*.

Iniziamo con una lettura comparata degli articoli della Costituzione italiana e delle altre tre arabe (v. dispensa allegata). Si parla dunque di salute come diritto dell'individuo ma anche come interesse della collettività. Il passaggio dal singolo ai molti serve anche per fare riferimento alla tutela della salute come responsabilità collettiva e come ambito di solidarietà tra persone. Mister Bin, il famoso comico inglese, fa la sua comparsa sullo schermo della nostra saletta, per mettere in ridicolo (e così provocare a riflettere) la tendenza irresistibile a "pensare solo a se stessi" quando di mezzo c'è la salute. Ma anche per questo si può richiamare l'antico principio: se desideri un bene per te devi pensare anche al bene degli altri. Attraverso questa linea di pensieri, che tocca anche comportamenti minuti della vita quotidiana, si può poi allargare l'orizzonte, giungere a parlare dei "diritti di terza generazione", come ad esempio il diritto all'acqua e a un ambiente salubre, che troviamo inclusi nelle nuove costituzioni arabe. Non solo il singolo individuo ma anche la generazione alla quale appartiene deve porsi il problema del mondo che lascia alla generazione che segue, intesa non solo come gruppo parentale o clanico. Dai macro-problemi ai micro-problemi, dalla collettività al singolo: una lezione come questa deve lasciare uno spazio ampio per il racconto della "propria storia" e dei problemi concreti che ciascuno fronteggia nella cura della salute in carcere: la mancanza di farmaci, le carenze nell'assistenza di personale medico, il nodo specifico dell'assunzione di psicofarmaci, così come il problema dell'ingestione di medicinali durante il digiuno del mese di Ramadan, sino a giungere alla questione se il traffico di stupefacenti possa essere qualificato come un atto di *jihad*, lodato e approvato dalla religione islamica, poiché avvelena e indebolisce il "nemico infedele". Un altro fronte è costituito dalla pratica degli atti di autolesionismo, così frequenti in carcere come gesto di protesta e manifestazione estrema del proprio disagio. Da temi come questi, così vari e tutti urgenti, si può capire meglio per quale ragione, quando si parla di salute in carcere con fedeli musulmani, sia utile sentire anche l'imam. Non è un caso dunque se, qualche settimana dopo questo incontro, Abu Abd al-Rahman farà una nuova comparsa alla Dozza, stavolta in alcune sezioni di maggior presenza di islamici, sempre per un discorso sulla salute. Le parole delle Costituzioni – inizia a dire – sono belle, ma rimane poi il problema dell'applicazione concreta. Negli enunciati di ciascuna è possibile trovare punti di contatto con l'insegnamento dell'islam a proposito della salute. Le Costituzioni – aggiunge – parlano di diritto alla salute; l'islam, da parte sua, insiste sul dovere di una persona di preservare la propria vita. Il corpo, secondo l'esposizione dell'imam, non è tuo nel senso pieno del termine ma di Dio, che lo ha creato, e a lui va restituito. Si tratta di un'esposizione assolutamente tradizionale di principi

religiosi, alla quale si potrebbe opporre gli sviluppi più recenti del dibattito sul tema del diritto di rifiutare le cure sino alle conseguenze estreme della morte. Proprio a partire dal dettato del secondo comma art. 32 Costituzione (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”) si è visto il passaggio da un impianto normativo improntato essenzialmente sul principio di indisponibilità della vita, ad un nuovo impianto, capace di accogliere le istanze del principio dell’autodeterminazione individuale. Nei materiali predisposti per la lezione avevamo così incluso un video tratto da France24 in arabo su questo tema, ma non c’è stato tempo di trasmetterlo e quindi di aprire una riflessione. Merita recuperarlo in altra occasione.

Rispetto alle cose ascoltate dall’imam bisogna tenere presente ovviamente il contesto nel quale le ha pronunciate e le problematiche che gli abbiamo sottoposto nel preparare la lezione: ad esempio, come si è accennato, il rifiuto opposto alla prosecuzione delle cure mediche adducendo un motivo religioso. A posizioni come queste, che possono diffondersi senza alcun controllo tra i detenuti, passando di bocca in bocca, è utile potere contrapporre un’opinione competente che si muova sul medesimo terreno. Il “dovere di curarsi” è un principio etico dell’islam utilizzato oggi anche per ammettere certi progressi della medicina: ad esempio la liceità del trapianto d’organi o la chirurgia estetica, laddove corregga deformità che impediscono in modo pieno la propria esistenza. Rimane fermo il rifiuto di principio per la chirurgia estetica senza motivi di cura, considerata una specie di attentato all’opera creatrice di Dio.

La tutela della salute, insiste il nostro ospite, figura dunque tra i supremi principi della shari’a, insieme alla tutela della vita, della religione, della discendenza, del patrimonio. È salute fisica e mentale. Questo è il motivo, sottolinea, per cui nell’islam è interdetto l’uso di sostanze inebrianti, stupefacenti inclusi: attentano all’integrità delle facoltà intellettive. Un’obiezione a quest’ultimo punto emerge esplicitando uno dei messaggi più perniciosi che serpeggiano tra gli spacciatori: a un musulmano è vietato far uso di droga ma compie un atto di guerra santa vendendola agli infedeli. O un’altra diceria diffusa con scaltrezza: il versamento in elemosina di una quota consistente dei proventi da droga, “pulisce” religiosamente quanto rimane. La risposta di Abu Abd al-Rahman è recisa: non v’è alcun fondamento in affermazioni di questo tipo! Trovandosi in mezzo a non-musulmani, il fedele islamico deve fare propaganda al proprio credo attraverso le opere buone, non con quelle cattive. L’illecito rimane illecito. Illustra il principio con un caso limite, tratto dalle tradizioni islamiche: uno schiavo convertito conduce il gregge del suo padrone pagano ai musulmani in gran necessità di cibo, durante una spedizione militare, ma il Profeta dell’islam rifiuta di approfittarne, perché il gregge non appartiene a quell’uomo, è

stato sottratto al legittimo proprietario con l'inganno. Si potrebbe forse opporre a questa narrazione altre tradizioni di diverso tenore, ma nell'ambito della nostra lezione ci dà un esempio di come la predicazione islamica classica si serva di questi materiali per inculcare un principio etico: la salute di cui godi non la puoi sottrarre a un altro. C'è un principio di "restituzione" alla collettività che fa parte del patrimonio dell'islam.

È su questa idea della "restituzione" che si inserisce Desi Bruno con un suo breve commento, mentre il tempo comincia a volgere al termine: nota che si è partiti dalla lettura delle Costituzioni, nelle quali si parla di diritti fondamentali di ogni individuo. Per quanto riguarda l'Italia, non tutti i Padri costituenti erano animati da idee e fedi religiose, ma al di là delle rispettive differenze hanno messo insieme diritti fondamentali validi per tutti. Questo è ciò che fonda una società in cui tutti rispettano tutti. Anche per noi c'è un impegno di "restituzione", anche in termini di salute. Perché altrimenti sarebbe proibito il traffico di stupefacenti nel nostro Paese? Perché fa male alla salute collettiva. È un punto sul quale ci si può ritrovare, da varie posizioni e provenienze culturali, e lottare insieme per migliorare le cose, dentro e fuori il carcere.





## Musulmani d'Europa e terrorismo islamico

L'argomento non era nel programma del corso, anche se la problematica del radicalismo islamico e dei suoi possibili esiti criminali fa parte dei nodi che rimangono sullo sfondo di un progetto come quello di *DDS*. La formazione a una cittadinanza multiculturale, che sappia accogliere e vivere in pace con le diversità, nel rispetto delle leggi, funziona da vaccino contro lo sviluppo delle patologie sociali indotte da un rapporto deviato con il proprio credo religioso.

Non era in programma ma, come già accaduto in altri casi, la cronaca irrompe nel programma del corso. Martedì 22, il giorno precedente al nostro incontro sul tema della salute, l'aeroporto e la metropolitana di Bruxelles sono stati colpiti da attentatori che hanno provocato la morte di 32 persone e il ferimento di oltre 250. Conosciamo l'impatto che notizie come queste possono avere nella vita del carcere, e quindi v'è anche la consapevolezza della necessità di una risposta che possa smontare i miti negativi, cambiare la direzione di opinioni solidali ai crimini commessi, evitando che siano seminate tra i detenuti come verità dotate di un alto accreditamento religioso. Perché qui sta il punto: il terrorismo che pretende di essere legittimato dal suo legame con la religione deve essere sconfessato e condannato dalle stesse

fonti sulle quali pretende di appoggiarsi.

Una pura coincidenza di date fa sì che mercoledì 23, il giorno successivo ai fatti di Bruxelles, sia ospite del nostro corso, com'è stato appena detto, Abu Abd al-Rahman, una delle personalità più in vista dell'islam italiano ed europeo, imam in una delle sale di preghiera di Reggio Emilia. Accanto a lui Yassine Lafram, il nostro mediatore culturale e responsabile del coordinamento delle comunità islamiche bolognesi. Entrambi sono autori di due comunicati sugli attentati, ampiamente diffusi dagli organi di stampa. Sono quindi ormai testi pubblici. Ci sembra utile utilizzarli in coda alla nostra lezione sulla salute, per fare sentire ai nostri corsisti la voce di una condanna di quanto accaduto, da parte di esponenti dell'islam italiano.

Il comunicato diffuso da Yassine Lafram a nome del C.I.B. parla di un panico e terrore che lasciano sconvolti. Il pensiero va anzitutto alle vittime e alle loro famiglie, poi si allarga a una considerazione più ampia: «La capitale dell'Europa ha subito una violenza cieca che condanniamo senza se e senza ma». C'è una violenza, aggiunge il comunicato, che viene perpetrata talvolta in nome di una religione che è messaggio di pace. Di fronte a questo bisogna ritrovare il senso dell'unità contro nemici «che ci vogliono vedere gli uni contro gli altri».

L'idea di una coesione civile di chi vive in Europa, a prescindere dalle proprie convinzioni religiose e politiche, è anche la punta del testo firmato da Abu Abd al-Rahman per l'Associazione Comunità Islamica Reggiana. Un testo che non esita a definire più volte "atto criminale" quanto commesso a Bruxelles, e a specificare che «non può essere giustificato in nessun modo». Molto interessante risulta, a questo proposito, la spiegazione del suo pensiero, che espone brevemente in arabo (e che traduciamo parola per parola in italiano) in modo che a nessuno sfugga la forza dei concetti: non si può aggredire dei civili innocenti, l'islam non consente di farlo, ci sono tradizioni risalenti al Profeta della religione islamica che mostrano chiaramente come neppure il nemico acerrimo e dichiarato può essere aggredito, nel timore di gettare il terrore tra vittime innocenti.

Per cogliere la piena portata di queste idee bisogna ricordare lo sviluppo prodottosi nel corso del '900, tra i pensatori musulmani, intorno a un'idea di *jihad* che può colpire persone indifese, raggiungendole anche in paesi lontani dai luoghi dove si combatte, nelle loro città e nelle loro case. L'attentato delle Torri Gemelle di New York è il prodotto, dal punto di vista del dibattito dottrinale in seno a certe correnti dell'islam, di queste idee. Il problema non è evidentemente solo quello di raffinare i controlli della sicurezza, ma prima ancora di potere dare risposte convincenti all'interno del territorio culturale cui appartengono i potenziali destinatari dell'indottrinamento al terrorismo. Abu Abd al-Rahman e Yassine Lafram stanno appunto dando un esempio di questa indispensabile opera di contro-informazione, mentre noi possiamo registrare sul volto

e nelle reazioni di quei corsisti che sappiamo più esposti alla presa di certi messaggi l'effetto positivo di quanto da loro detto.

Ma nel testo del comunicato stampa dell'imam di Reggio c'è anche un'espressione che solleva l'obiezione di un corsista italiano, non-musulmano. La frase è questa: «Poiché il terrorismo non fa differenza tra le vittime, tutti noi non dobbiamo fare alcuna differenza a condannare». Vuol dire forse che la condanna del terrorismo si limita a quello cieco, il terrorismo che spara nel mucchio e può quindi colpire anche i propri "fratelli di fede"? Forse che si vuol insinuare che la condanna non toccherebbe un terrorismo altamente selettivo, capace cioè di salvare prima i propri fedeli e poi uccidere tranquillamente tutti gli altri? L'obiezione non è priva di fondamento e meriterebbe senz'altro di essere ripresa e discussa, poiché è vero che vi sono stati attentati "selettivi", per etnia, appartenenza settaria e religiosa. Il tempo non ci consente di farlo in questa occasione. Sul punto specifico della comprensione del dettato del testo, sembra di potere dire che la semplice applicazione delle fondamentali regole di analisi letteraria di un qualsiasi brano (una frase non può mai essere compresa isolatamente ma solo alla luce del suo contesto) esclude che il comunicato voglia veicolare in modo celato quest'idea. Decisiva pare soprattutto l'affermazione che precede immediatamente le parole che hanno attirato l'attenzione del corsista, dove si afferma «la crescente necessità di unirsi per proteggere la sicurezza e la coesione del *nostro* tessuto sociale contro ogni tentativo di disgregazione e di discordia». L'aggettivo possessivo "nostro" è significativo, perché rimanda a un'idea d'appartenenza a un tessuto sociale che non è più qualificata dal solo elemento religioso. La comunità non è la "nostra" perché siamo tutti musulmani, o cristiani, o buddhisti, ma perché la costruiamo insieme, col nostro lavoro, con la partecipazione alla vita politica e sociale, con la solidarietà richiesta dalla Costituzione come dovere etico inderogabile. Se i musulmani cominciano a pensare all'Europa come al *proprio* tessuto sociale non cessano ovviamente di essere musulmani ma diventano, inscindibilmente, anche europei e membri di un continente e di nazioni dove vogliono costruire il proprio futuro insieme a tanti altri diversi da loro. È questa presa di coscienza, appunto, uno degli obiettivi formativi di *DDS*.

## Uomo-donna-famiglia

Mercoledì 6 aprile gli iscritti a partecipare sono 19, quattordici dei quali portano nomi arabi. Con loro ci troviamo a navigare intorno a un altro alto scoglio, poiché proprio è su quel nucleo più

intimo caratterizzato dal rapporto di coppia e dalla dinamica familiare che maggiore peso hanno gli assunti di una fede religiosa e il complesso delle tradizioni elaborate nel corso di lunghi secoli, e che proprio nella religione cercano spesso di trovare una potente fonte di legittimazione.

Il punto di partenza è, come per il tema del lavoro, costituito da una carrellata di numeri relativi alla crescita esponenziale dei matrimoni misti in Italia, cui corrisponde la crescita delle nascite da coppie delle quali una parte almeno proviene dall'estero: un segno eloquente della trasformazione demografica del Paese, che chiede di essere compresa e accompagnata con attenzione.

La prima parte della lezione è guidata da Valeria Palazzolo, che presenta la Costituzione e il lungo cammino delle donne verso la parità dei diritti, dall'accesso al voto alle questioni riguardanti la sua presenza nel mondo del lavoro, le disparità di trattamento economico e professionale, il nodo mai risolto dell'equilibrio tra maternità e sicurezza dell'impiego, poi la piaga del femminicidio e più in generale della violenza sulla donna. È un quadro che fa comprendere, una volta di più, come le disposizioni di legge da sole non bastano se non sono accompagnate da profondi mutamenti di mentalità.

Passiamo il mare con la lettura delle Costituzioni del Marocco, Tunisia ed Egitto, per constatare che, almeno *sulla carta*, la cosiddetta "primavera araba" ha lasciato tracce evidenti





in questi testi, a proposito del ruolo della donna nella società: vi si afferma, in vario modo, il principio di parità e si insiste sul tema della protezione della donna contro ogni forma di violenza. Autorevoli specialisti (Valentina Donini e Deborah Scolart nel loro recente studio sulla shari'a nel mondo contemporaneo) hanno riconosciuto la grande novità dell'art. 20 della nuova Costituzione tunisina, «che dispone la completa uguaglianza di uomini e donne senza alcuna discriminazione, superando così il clamore suscitato dalla proposta di inserire il principio di complementarità della donna rispetto all'uomo, proposta che aveva scatenato forti proteste negli ambienti più progressisti».

Non è possibile per altro verso sottacere le criticità connesse all'impianto sharaitico, che disegna per l'uomo e la donna ruoli diversi all'interno della famiglia e più globalmente nella "società islamica". In questa prospettiva l'idea di "diritti individuali" tende ad essere piuttosto subordinata a quella dei ruoli da svolgere, ciascuno con le proprie prerogative e limiti all'apparenza imm modificabili, generazione dopo generazione. È questo tipo di approccio che ha suscitato, ad esempio, un'opposizione molto viva, negli ambienti religiosi islamici, alla ratifica della convenzione ONU per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (CEDAW). Il documento è stato accusato, anche da leader religiosi moderati come il siriano Ramadan al-Buti, di essere una manovra dell'Occidente per attentare all'islam

nel suo punto chiave: la famiglia. Posizioni come queste mostrano come sia delicato affrontare il problema in un percorso educativo rivolto particolarmente a persone di fede islamica, dentro e fuori il carcere. Evidentemente non si può rinunciare a trasmettere i progressi registrati, almeno *sulla carta*, nelle società a nord del Mediterraneo, né si possono ammettere, a livello di dinamiche familiari, comportamenti che vadano contro le disposizioni di legge. Ma il puro “muro contro muro” non può che bloccare il dialogo e la possibilità di produrre un’evoluzione positiva nel modo di vedere e vivere le cose.

Le “nuove Costituzioni arabe” offrono in questo senso, almeno *sulla carta*, alcuni buoni punti d’appoggio all’interno dell’universo geografico e culturale degli interlocutori. Un’altra pista interessante (appena accennata nella lezione) è quella dell’esame della legislazione ordinaria su ambiti come lo statuto personale, il diritto di famiglia, il regime del matrimonio in alcuni paesi arabo/islamici, in particolare nel nord-Africa, per fare notare come il legislatore abbia lavorato proprio dall’interno della shari’a, per giungere a superare disposizioni chiaramente discriminatorie: la Tunisia, ad esempio, ha formalmente proibito la poligamia, rendendola un vero e proprio reato penale, mediante un audace lavoro di reinterpretazione delle fonti del diritto islamico. Il nuovo testo marocchino non proibisce formalmente la poligamia, ma la sottopone a limiti esigenti: deve essere autorizzata dal giudice ed è vietata se vi è ragione di temere la mancanza di giustizia tra le mogli, o se la moglie ha inserito nel contratto matrimoniale la clausola di monogamia. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, tanto nel segno delle “aperture” che delle “chiusure”, ma sono in ogni caso indizi di un complesso e mai del tutto risolto rapporto tra diritto religioso, assunto astrattamente e come in una dimensione atemporale, e le esigenze concrete della vita di una comunità di persone, che si modificano ed evolvono di generazione in generazione. La recente Carta di Marrakech, alla quale abbiamo già fatto riferimento, riporta un importante principio generale dalla tradizione giuridica islamica: «Non è proibito cambiare le norme in ragione del mutare dei tempi».

Non si pensi che siano temi troppo alti e specialistici per persone per lo più illetterate, intanto perché tutto ciò che tocca la materia familiare e matrimoniale è percepita in modo profondo, poi perché il riappropriarsi dei termini di un certo dibattito in corso nei paesi d’origine può aiutare a formare quella base di sensibilità civica e politica che risulta preziosa per comprendere le scelte specifiche operate nel Paese dove sono approdati. L’ignoranza del proprio mondo e degli sviluppi che in esso si realizzano si traduce inevitabilmente anche in un’indifferenza verso il mondo nel quale sono giunti, mentre una conoscenza corretta e di ampio respiro delle origini crea le condizioni per aprirsi a nuove conoscenze.

Una terza pista, sempre al fine di portare la riflessione nell’habitat dei destinatari del progetto

educativo, è quella dell'analisi delle tradizioni popolari, spesso investite di sacralità ed elevate quindi, erroneamente, a livello di norma religiosa intoccabile. La discriminazione della donna nelle società arabo/islamiche è spesso effetto della predominanza di queste tradizioni. Sono ancora queste tradizioni ciò che gli emigranti portano con sé nel loro viaggio verso l'Europa e tendono a "ripiantare", spesso con effetti aberranti, nei nuovi luoghi di residenza. Il lavoro di setaccio e purificazione delle tradizioni popolari fa quindi parte di un percorso di reale integrazione, in virtù del quale un musulmano non cessa di essere musulmano (se lo desidera) ma diventa anche europeo nel senso pieno del termine.

È su questo livello, appunto, che si concentra tutta la seconda parte dell'incontro, molto partecipata da tutti i presenti, stimolati da due testimonianze di donne musulmane, una in diretta e una in video-differita: parlano a lungo Zakiyya, mediatrice culturale alla Dozza, e da Istanbul Shirin Daqouri, intellettuale siriana autrice di *La donna araba tra presenza e assenza*, tradotto in italiano. Due testimonianze coincidenti nello spirito e nel modo di affrontare i problemi: due donne che si riconoscono come credenti ma al tempo stesso vedono con chiarezza le molte criticità appartenenti più all'ambito delle tradizioni ancestrali che poco hanno a che fare con i dogmi della religione. Può accadere, ci dicono, che i ruoli si rovescino, anche solo per necessità: la donna è quella che lavora e porta il pane mentre l'uomo, rimasto disoccupato o inabile, rimane a casa a badare ai figli. Se la *vulgata* tradizionale afferma che è dovere precipuo della moglie sobbarcarsi le mansioni domestiche (molti i "sì, è così!" tra i corsisti presenti) si può citare l'opinione di molti giuristi, appartenenti anche alle scuole sharaitiche più strette, che sostengono esattamente il contrario, sino al punto di dire che la puerpera potrebbe chiedere al marito un compenso per il servizio di allattamento del neonato. Si può risalire persino, sottolinea Yassine Lafram, all'esempio del Profeta dell'islam, che tornato a casa si lava e rammenda gli abiti, o si consulta con Aisha, la sposa (preferita) su cose importanti afferenti al suo ruolo di guida della comunità. Ancora una volta bisogna tenere presente che questi racconti tradizionali, presi dal patrimonio etico-religioso islamico, devono essere maneggiati con molta cura e nella consapevolezza dell'esistenza di narrazioni di orientamento assai diverso: ad esempio il celebre detto sull'inferiorità della donna dal punto di vista intellettuale e religioso. Così non possono sfuggire aspetti altamente problematici nell'impianto sharaitico, come ad esempio la somiglianza del matrimonio a un contratto di vendita, il diritto di godimento sessuale acquisito dall'uomo, il diritto di correzione anche fisica della "moglie ribelle" (un recente servizio della televisione di stato saudita, che insegna come picchiare la moglie, ha fatto scalpore ma il suo contenuto rientra tra le basi del catechismo islamico sul rapporto di coppia) eccetera. In un progetto che assume l'interculturalità come stabile metodo di lavoro essi non possono venire ignorati, tanto

sul versante del loro contenuto positivo che su quello negativo. Gli uni e gli altri servono a lavorare per l'integrazione, con conoscenza di causa. La materia è talmente estesa che si potrebbe dedicare un intero corso, annuale o semestrale, al tema uomo-donna-famiglia. Forse sarebbe utile riflettere sull'utilità di un percorso specifico in questo ambito.

## Giusto processo, pena, rieducazione

Dopo l'incontro *extra* del 13 aprile con Caterina Bori, del quale abbiamo già parlato, eccoci arrivati all'ultimo tema in programma, prima del laboratorio di scrittura: giusto processo, pena, rieducazione. Sono nodi "sanguinanti" per chi vive l'esperienza del carcere, ma non meno penosi per chi deve provare ad affrontarli in un progetto educativo: chi è la vittima di chi? Uno dei problemi più delicati che ci si trova a fronteggiare è l'esatta consapevolezza di ciò che un detenuto subisce in rapporto a ciò che ha commesso. Accade, non raramente, che il carcere sia percepito come una somma ingiustizia, senza paragone con il reato perpetrato. Incontri su questi temi rischiano così di trasformarsi in processo alla giustizia, con rovesciamento quasi completo delle parti: "quello che subisco non ha confronti con ciò

LIBERTÀ PERSONALE INVIOLABILE  
GIUSTO PROCESSO

Costituzione Italia  
(1947)

pubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili di  
e singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge  
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di so  
economica e sociale.

ق الإنسان الغير قبله لانتهاك ، أكل  
ة يطور من خلالها شخصيته ، كما  
لسي ، الاقتصادي والاجتماعي

Art. 1

Tutti i cittadini hanno pari dignità  
senza distinzione di sesso, di  
di condizioni personali e so  
l'ambito della Repubblica  
e sociale, che, limitando  
compiono i loro



che ho commesso” e “le condizioni della mia detenzione mi preparano a tornare al crimine”. L’elevato numero degli iscritti all’incontro di mercoledì 20 aprile (23 nomi a registro, 6 dei quali non-arabi) esprime in modo eloquente che l’interesse è elevato. Una lezione affidata all’Ufficio della Garante Regionale dei diritti, e che viene tenuta da Davide Bertaccini, collaboratore dell’Ufficio e professore a contratto di Diritto Penitenziario all’Università di Bologna. Per i corsisti Davide non è un volto nuovo, dal momento che ha seguito l’intero percorso, in modo discreto e sempre attento. La sua presenza risulterà preziosa per fare “funzionare” il laboratorio di scrittura.

Abbiamo come sempre da leggere in parallelo gli articoli delle quattro costituzioni che ci accompagnano dall’inizio, ma il punto di partenza è, a maggior ragione stavolta, quella italiana: in essa, nota Davide Bertaccini, il principio dell’inviolabilità della libertà personale è espresso nella forma più alta possibile. Sottolinea la grande rilevanza del comma di chiusura dell’art. 13: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà». È l’unico caso in cui, nella Costituzione, si fa menzione esplicita di una punizione: per la violenza fisica e morale sulle persone ristrette. Come già aveva detto più volte Valeria Palazzolo, negli incontri da lei guidati, anche per Davide Bertaccini è importante cogliere il dato storico: quando, come, per quali circostanze l’Italia si è dotata di una

costituzione che circonda di tutele la libertà personale? No alla violenza su chi è detenuto, in qualsiasi fase del procedimento, e no all'arbitrio nella definizione di cosa sia reato e di cosa il reato produca in termini di pena. Sono i passaggi importantissimi dell'art. 27: la responsabilità penale è personale e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, così come devono tendere alla rieducazione del condannato. Si tratta di uno spostamento di asse, dell'apertura di un nuovo orizzonte: da un sistema di sanzioni che si limita a retribuire, figlio di un'antichissima visione (male contro male), ad uno che mira al recupero della persona che ha sbagliato, puntando alla rieducazione, o, come oggi si preferisce dire, alla risocializzazione e reintegrazione. Non è cancellato il principio retributivo, né l'effetto "intimidatorio" della pena (un avvertimento all'intero corpo sociale per disinnesare le dinamiche di "imitazione dell'infrazione"), ma la finalità rieducativa dell'art. 27 ci dice che nessuna persona dev'essere considerata irrimediabilmente perduta e che il suo recupero è un guadagno per l'intera società. La presentazione del nostro ospite si allarga al tema del "giusto processo", prendendo brevemente in considerazione l'art. 111 e sottolineando parole chiave come l'imparzialità del giudice e il contraddittorio tra le parti. Una Costituzione, ci spiega, non nasce dal nulla, ma sullo sfondo di eventi storici, ed ha valore in quanto pone dei principi che funzionano come punto di riferimento. Una Costituzione non può e non dovrebbe entrare a definire tutto nei particolari, perché il suo compito precipuo è quello di indicare la rotta verso la quale una comunità deve muoversi. I criteri da lui forniti sono utili sia per affrontare la lettura delle tre costituzioni arabe sul tema trattato (v. dispensa allegata) sia per cercare il "bandolo della matassa" nel diluvio di obiezioni e critiche, anche amare e taglienti, al limite della disperazione, che emergono dagli interventi dei corsisti: ognuno ha una storia da raccontare, un'ingiustizia che ritiene di avere subito, una violenza patita, fisica o psicologica. Di fronte a tutto questo "male contro male" cosa rimane dei principi delle Costituzioni? Rimane la forza di una direzione di giustizia enunciata in modo chiaro e solenne: quando una nave va fuori rotta è una gran disgrazia, ma non è cosa da poco che a bordo rimanga la Carta dove si può sempre tornare a verificare quale sia la rotta giusta. Facciamo l'esempio del divieto di tortura, formalmente inserito nell'art. 22 della Costituzione del Marocco e nell'art. 52 della Costituzione dell'Egitto, qui con una formulazione ancora più forte, poiché si dice che la tortura è un crimine non soggetto a prescrizione: proprio la cronaca recente può fornirci indizi eclatanti della continuazione, anzi aggravamento, della pratica della tortura. Ma la Costituzione egiziana rimane lì a dire che quel modo di agire è un reato, anzi un crimine non soggetto a prescrizione. La nave ha smarrito la sua rotta ma a bordo rimane una Carta che dice chiaramente dove si deve andare.

Riallacciandosi ad alcune lezioni precedenti, alle quali è stato presente, Davide Bertaccini


conclude il suo intervento richiamando l'importanza del tema dell'universalità dei diritti, quale elemento chiave per la costruzione di una società giusta: diritti per tutti e di tutti, senza eccezioni tra uomo e donna. Ciò che io desidero o esigo per me, ciò che considero *giusto* avere, lo devo riconoscere anche per gli altri. Se ad esempio l'uomo decide, quanto al lavoro, ciò che è giusto e appropriato per lui, bisogna che anche la donna possa fare altrettanto, come *partner* alla pari nella famiglia e nella società. Quello lasciato da Davide è un esempio, ma il discorso potrebbe essere allargato ad altri campi. Il nocciolo di questo messaggio sarà ripreso all'inizio del laboratorio di scrittura e ne costituirà in certo senso il fulcro: provare a scrivere una Costituzione significa pensare al bene di tutti, senza distinzioni di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

## Laboratorio di scrittura

L'ultima tappa del nostro percorso si deve sdoppiare in due: mercoledì 4 maggio e mercoledì 18. Al primo incontro abbiamo 22 iscritti, 3 dei quali portano nomi non-arabi. Al secondo altri 22 iscritti ma i non-arabi sono 7. Bisogna d'altra parte segnalare che il flusso dei partecipanti a questo secondo appuntamento è assai disturbato, con arrivi e partenze continui almeno per tutta la prima ora. I motivi di questi movimenti, che certo non aiutano la concentrazione della classe, possono essere molteplici: rientri individuali in cella per ragioni personali, richiamo in sezione di un'intera classe che ha esaurito il suo orario, così come l'arrivo ritardatario di un intero gruppetto. È però l'indizio di qualche problema organizzativo che richiederebbe per il futuro un'adeguata considerazione.

Oltre a chi conduce stabilmente il corso e ai docenti delle classi coinvolte abbiamo anche la presenza straordinaria, nel primo mercoledì, di Desi Bruno, Garante Regionale dei Diritti, e nel secondo di Massimo Ziccone, responsabile dell'area educativa della Dozza. Iniziamo il primo incontro proiettando sullo schermo l'immagine del veliero diventato simbolo della seconda edizione di *DDS*. Una nave in viaggio. Chi è a bordo deve organizzarsi, distribuendosi i compiti, le fatiche e ciò di cui ognuno ha necessità. Diritti e doveri. Ma anche solidarietà, perché i rischi della navigazione in mare aperto ti porta a fare anche cose non strettamente prescritte, a fare di più di quel che ti è richiesto, volontariamente. Per questo motivo il laboratorio di scrittura prende un nuovo titolo, scritto a grandi lettere in italiano e arabo: "Regole condivise per una

navigazione buona e sicura per tutti". È la Garante dei diritti Desi Bruno ad aprire l'incontro, riannodando i fili di un progetto iniziato due anni fa: sottolinea l'espressione *per tutti*, dalla frase proiettata sullo schermo. Che valore avrebbe una navigazione che si limitasse ad essere buona e sicura solo *per alcuni*? È un modo per riportare l'attenzione sul punto d'avvio, non solo del corso ma anche della storia mondiale uscita dalla seconda guerra mondiale con una Carta dei diritti che vuole parlare *di tutti* e tutelare *tutti*. Se una riflessione su questo nodo avviene in un carcere, allora dal carcere, luogo per sua natura separato dal resto della società, può venire un messaggio utile all'intera società. La navigazione è buona e sicura per tutti se riusciamo ad accettare le diversità. Ciò che rivendichiamo per noi siamo disposti a chiederlo anche per gli altri? Si rispetta la persona che crede e quella che non crede, la donna al pari dell'uomo? Desi Bruno fa toccare con mano il "peso" del ragionamento portandolo al suo limite estremo: cita il caso dell'uomo incarcerato a Napoli con l'accusa di un delitto orribile, legato al mondo della pedofilia, sottoposto al pestaggio dai compagni di detenzione. Un uomo così, anche ammettendo che le accuse contro di lui vengano provate, gode nondimeno ancora di diritti fondamentali, non può essere soggetto passivo di una giustizia sommaria. Non ci si può permettere di seguire questa strada, se davvero vogliamo il rispetto di tutti. Non bisogna farsi condizionare da ciò che ci colpisce





ma bisogna ragionare: «Sulla nave – dice concludendo il suo saluto d’apertura – possiamo navigare con tutte le nostre differenze, perché (e se) ci diamo delle regole che ci accomunano come esseri umani».

Il laboratorio di scrittura non può evidentemente pretendere di produrre una Costituzione nel senso proprio del termine, ma rappresenta indubbiamente uno sforzo reale di pensare “alto”, di immaginare regole giuste alle quali volentieri ci si sottopone. Si tratta di fatto della prosecuzione del lavoro iniziato dai corsisti nella prima edizione di *DDS*: molti di loro non ci sono più, perché liberati o trasferiti, mentre alcuni sono ancora presenti. Si tratta di un particolare non secondario: i partecipanti al laboratorio “ereditano” il materiale prodotto dai loro compagni lo scorso anno. Lo ricevono ma hanno piena libertà di confermarlo, modificarlo, svilupparlo. Vuol essere un segno piccolo ma tangibile del rapporto tra diritto, etica e storia: la storia non si ferma e così neppure la vita delle persone, le quali devono continuamente adeguare le regole di navigazione alle nuove circostanze di viaggio. Fedeltà a ciò che si riceve ma anche sviluppo del buon deposito.

Il laboratorio di scrittura del primo anno aveva lavorato soprattutto sul versante dei diritti, quello di quest’anno rivede quanto scritto e aggiunge una parte nuova, dedicata più in particolare ai “doveri”. Quanto prodotto è riportato in modo integrale in appendice a queste pagine. Come si può facilmente

notare, si intrecciano “generi letterari” diversi: alcune formulazioni sembrano avere più lo stile oggettivo e prescrittivo di vere norme di legge, mentre altre assomigliano più a raccomandazioni di carattere etico, o moraleggiante. Questo singolare incrocio di “generi letterari” va compreso anche alla luce delle radici religiose/culturali dei partecipanti di fede musulmana, dove diritto ed etica procedono sempre appaiati. Il giurista classico è normalmente anche un catecheta e un predicatore.

Valeria Palazzolo e Dezia Tallarico, insegnanti di scienze sociali e lettere, hanno lavorato a lungo con gli studenti, rileggendo i testi già prodotti e accompagnando l’elaborazione di quelli nuovi. È stato, per così dire, un lavoro fatto in “commissione”. Così negli incontri “plenari” delle due ultime lezioni si può rileggere il tutto insieme, rivedere i punti rimasti controversi, apportare alcune modifiche e provare a votare le singole parti del testo. In modo molto artigianale e certo incompleto si fa un’esperienza viva e concreta di democrazia “al lavoro”.

Senza dilungarci qui sulla discussione sviluppata tra i corsisti presenti, con l’aiuto e lo stimolo dei docenti e anche di Davide Bertaccini, che ha messo generosamente a disposizione della classe le sue competenze giuridiche, ci limitiamo a segnalare i temi oggetto di “riesame”: le garanzie di espressione del pensiero, la libertà di circolazione tra un paese e l’altro; riguardo al diritto al lavoro, la definizione di un salario minimo e massimo; circa il diritto all’istruzione, il limite d’età per l’adempimento dell’obbligo scolastico. Poi ancora cose come l’esercizio della sessualità in condizione di detenzione, il reinserimento sociale del detenuto allo scadere della sua pena, l’impegno a una correttezza di comportamento nella vita carceraria. Questo tema, inserito nella seconda parte del documento dei corsisti e trattato in particolare nell’incontro di mercoledì 18 maggio, toccava molti punti specifici: dalla cura dell’igiene al rapporto reciproco tra detenuti e con il personale di servizio; dalla solidarietà con i detenuti in condizione d’indigenza alla partecipazione alle attività educative offerte dalla struttura carceraria.

Questo punto in particolare ha attirato l’attenzione: si tratta solo di un diritto o anche di un dovere? La seconda opzione, proposta nel testo elaborato dai corsisti, fa balenare l’idea di un meccanismo costrittivo che può ledere libertà costituzionalmente garantite. Per altro verso, come cogliamo dall’intervento di Massimo Ziccone, la deriva del detenuto verso una totale inazione e incapacità di assumere in carcere qualsiasi impegno con serietà, sia di studio che di lavoro, è ciò che più di altro logora le persone durante il periodo della vita ristretta, preparando un ritorno in libertà altamente esposto ai rischi della recidiva o comunque di una vita allo sbando. È difficile trovare un accordo pieno sulla via migliore da seguire in questo ambito, se non sull’idea dell’impegno educativo, stimolo a uscire dall’apatia che è il cancro della condizione carceraria: «Convincere è sempre meglio che obbligare».

Abbiamo scritto e riscritto insieme, discusso e riflettuto. Nel corso di questo laboratorio abbiamo registrato fiammate d'interesse, come per l'affacciarsi d'una improvvisa intuizione, e repentini allontanamenti nella zona remota dei propri pensieri. Abbiamo visto belle uscite da sé, verso un territorio abitato da altre persone, da altre esigenze, seguite da svolte verso la propria storia, il proprio problema, come centro di tutti i pensieri e di tutte le preoccupazioni. La stessa persona può alzarsi per discutere di diritto al lavoro e un istante dopo per sapere se la sua "domandina" è stata letta dai responsabili. L'universale e il particolare continuamente s'intrecciano in quella particolare assemblea che il corso *Diritti, doveri, solidarietà* ha messo insieme. Si potrebbe dire che le "faccende personali" devono stare fuori dai discorsi, mentre si sta ragionando sul bene di tutti, ma fa parte senz'altro della solidarietà lasciare che esse possano emergere, considerandole utili allo sviluppo del discorso.

Il laboratorio di scrittura era iniziato con l'immagine simbolica del veliero in alto mare, e la concludiamo con una sequenza d'immagini altrettanto simbolica: quindici grandi assemblee parlamentari di paesi moderni (dalla Tunisia alla Cina, dall'Indonesia al Senegal, dall'Unione Europea all'Italia), gli antichi parlamenti ateniese e romano, un'assemblea tribale al centro di un villaggio africano, una riunione di lavoro, una riunione di famiglia, una riunione di bambini intorno a un tavolo di scuola, e infine, provocatoriamente, un uomo solo seduto su una panchina, anonimo perché volta le spalle. È per dire che la dimensione assembleare è parte della natura umana, una grande risorsa per la vita delle persone. Lo stare insieme alla pari strappa dall'anonimato.

## Vedersi al cinema

Abbiamo iniziato ad incontrarci nella Sala Cinema della Dozza, con la lezione introduttiva del 18 novembre sul Nobel della Pace alla "Primavera araba" tunisina, e ci ritroviamo nello stesso luogo alla fine del percorso, per parlare di un'altra piccola esperienza di primavera. È il 6 maggio. Due giorni prima si era tenuto il laboratorio di scrittura di cui abbiamo appena parlato. Mercoledì 4 doveva essere la "seduta" conclusiva, e per questo avevamo anche fatto un po' di festa, con i dolci e le bevande provvisti generosamente dall'AVoC. Ma la materia da esaminare era ancora parecchia e così ci si è dati appuntamento al 18. Qualcuno aveva chiesto di avere, in vista del

Ramadan, un tappetino per la preghiera e una copia del Corano, che verranno appunto distribuiti il 18. Ma il 6 intanto accade qualcosa di non previsto all'inizio: è la proiezione di *Dustur*, il docufilm di Marco Santarelli, il regista romano che per un anno intero ha frequentato l'area pedagogica della Dozza, riprendendo integralmente tutte e ventiquattro le lezioni della prima edizione di *DDS*. Il suo film sta ora girando l'Italia e l'Europa, con qualche richiesta giunta anche d'oltremare, da paesi arabo/islamici. È stato premiato in importanti festival: Torino, Parigi, Milano. Uno dei documentari italiani che sta facendo maggiormente discutere in questo momento, poiché tocca temi di strettissima attualità. Grazie alle attrezzature messe a disposizione dagli organizzatori di *Cinevasioni*, la prima edizione del cinema in carcere, *Dustur* può essere visto anche da chi ha partecipato alla sua realizzazione. Non solo loro ovviamente: gli iscritti a partecipare sono 115, dei quali le donne sono 10. Ci sono poi molti docenti della scuola e del CPIA, alcuni membri dell'AVoC insieme a Giuseppe e Marialuisa Tibaldi, una rappresentanza dell'Ufficio della Garante regionale dei diritti, il personale della sorveglianza e la direzione del Carcere. Sono questi anche i soggetti che hanno reso possibile la realizzazione su un biennio di un progetto complesso come *Diritti, doveri e solidarietà*, che ora *Dustur* (la parola araba per Costituzione) sta facendo conoscere un po' ovunque, come esperienza piccola ma reale – e forse unica nel





suo genere – di dialogo interculturale intorno ai valori della Costituzione della fondazione di una convivenza comune tra uomini e donne di etnia, cultura e religione diverse.

Introduce l'incontro Claudia Clementi e lo chiude Massimo Ziccone: dicono che, andando oltre le rappresentazioni stereotipate della vita ristretta, il film presenta una riflessione "alta" su tanti temi cruciali, nella quale sono proprio i detenuti i protagonisti. Sottolineano che è un messaggio per l'intera società, ma anche un messaggio per i detenuti stessi: i soldi per le iniziative sono pochi, ma i finanziamenti non sono tutto se non si parte da se stessi. Possono darti tutto: lavoro, soldi, casa, ma se uno non cambia "dentro" non cambierà neanche fuori. Non manca anche, da parte loro, un ricordo riconoscente per Pier Cesare Bori, un pioniere di questo genere di attività culturale in carcere, che tanto insisteva sulla cosiddetta *regola aurea*: "Fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te".

Marco Santarelli, da parte sua, si "confessa" un poco, prima della proiezione, raccontando le sue impressioni di attento testimone di tutto il corso, dietro l'occhio della sua cinepresa: «Sono rimasto molto colpito dalla partecipazione e dalla voglia di confrontarsi. Sono emersi tanti punti di vista e ci sono stati cambiamenti di idee nel corso delle lezioni. L'importante è darsi il tempo per confrontarsi e conoscersi, per condividere le idee. È stato tutto molto naturale, sia per me che per i ragazzi...».

Su queste parole si spengono le luci in sala e per 75 minuti regnerà tra i presenti un silenzio e un'attenzione che ci impressionano, sapendo che *Dustur* non è un documentario di facile visione, fatto per il puro intrattenimento: i dialoghi sono sempre impegnativi, densi di contenuti, e la storia di Samad – l'ex-detenuto che prova a ricostruirsi la libertà tra lavoro e università – cammina come su un filo di rasoio. Ma il silenzio e l'attenzione fanno intuire che il discorso di *DDS* ritessuto per il grande schermo da Marco Santarelli coinvolge profondamente i presenti. Forse anche perché chi ora guarda il film è come se guardasse se stesso. In uno specchio.

## Bilanci, prospettive, sogni

Mercoledì 18 maggio è davvero l'ultimo giorno, l'epilogo del laboratorio di scrittura. Ma la giornata è densa, perché a quell'ultimo appuntamento in classe si aggiunge quello con cinque insegnanti, per fare il punto della situazione e provare a programmare il futuro, o almeno sognarlo: Filomena Colio, che ha svolto un ruolo decisivo nella nascita e realizzazione di *DDS*, si appresta a lasciare il servizio, dopo una vita a insegnare francese a studenti che, negli ultimi 29 anni di lavoro, erano detenuti della Casa Circondariale. Accanto a lei Maura Mazzacori, docente di storia e geografia, 20 anni di servizio alla Dozza, conclusi due anni fa, e Fiorenza Fantini, che ha terminato lo scorso anno l'insegnamento dell'italiano, svolto per gli ultimi 15 anni alla Dozza. Rappresentano uno scorcio vivo della storia dell'istituzione scolastica tra le persone ristrette in via del Gomito. Poi tre docenti che rappresentano il futuro di questa istituzione: Valeria Palazzolo, insegnante di studi sociali, e Dezia Tallarico, italiano, entrambe al primo anno d'esperienza in carcere, coinvolte a vario livello nella seconda edizione di *DDS*, insieme a Stefania Armati, alla Dozza da cinque anni come docente di matematica e scienze e oggi coordinatrice in carcere dei corsi del CPIA metropolitano di Bologna, che dall'anno scolastico 2012-2013 è diretto da Emilio Porcaro.

Il *focus* del dialogo è il rapporto con gli studenti stranieri in carcere, tra i quali i musulmani ricoprono una quota molto consistente. Nella pubblicazione che ha descritto la prima edizione (cfr. *Diritti, Doveri, Solidarietà* pp. 104-117) la Garante dei diritti Desi Bruno aveva offerto un'ampia panoramica generale sugli stranieri ristretti, che rappresentano oltre un terzo dei detenuti, ma che in regioni come l'Emilia Romagna superano il 40%, e a Bologna sono oltre il 50%, a fronte di una popolazione straniera libera di circa il 10%, commentando così l'impatto

del cambiamento: «Siamo di fronte a un nuovo scenario, impensabile ai tempi della nascita dell'ordinamento penitenziario nel 1975 e ancora lontano nel 1986 ai tempi della legge Gozzini». Le insegnanti presenti a questo incontro informale di valutazione hanno visto con i propri occhi questa trasformazione, da quel primo anno di funzionamento della scuola in via del Gomitto, con poche decine di studenti, quasi tutti italiani, all'evoluzione indotta dalla caduta del Muro di Berlino e l'esplosione dei processi di globalizzazione: ricordano così che i primi stranieri a fare capolino in classe sono stati i detenuti albanesi, seguiti da altri gruppi intra-europei, poi gli arabi del nord-Africa e giù giù verso il cuore del "continente nero". In trent'anni la scuola del carcere si è internazionalizzata nel senso pieno del termine, raccogliendo corsisti da tutte le parti del mondo, Cina compresa: i detenuti cinesi sono anzi ricordati per un apporto molto importante in vista della dilatazione degli orizzonti della vita di classe, davvero l'occasione di scoprire "altri mondi".

Nel 1998 Giuseppina Dell'Era, al tempo preside della scuola Besta che gestiva i corsi in carcere, scriveva che la scuola ha un peso importante nel progetto di trattamento dei detenuti: «I detenuti frequentano la scuola per esigenze di carattere culturale ma anche per uscire da una situazione personale di forte isolamento ed emarginazione. I bisogni formativi e culturali che l'insegnante rileva riflettono l'eterogeneità dei livelli culturali e della preparazione e riguardano anche e soprattutto la necessità di risocializzazione» (*La prospettiva educativo-formativa della professionalità dell'insegnante nella scuola carceraria – Atti del Convegno di Spoleto*, p. 59). L'esattezza di queste affermazioni va declinata pensando in particolare alla situazione dei corsisti stranieri: c'è un'esigenza impellente di conoscere l'italiano, per capire meglio cosa accade davanti al proprio giudice, per parlare con l'avvocato, per leggere gli atti processuali. Tutto qui? La lingua di un popolo ridotta all'assolvimento circoscritto di pur vitali esigenze personali? La scuola del carcere può passare, attraverso lo strumento tecnico della lingua, altre idee e stimoli? Il percorso non è facile, dicono i docenti di lunga esperienza. Soprattutto con detenuti arabo/islamici si possono incontrare alte resistenze, pregiudizi radicati e perfino leggende denigratorie sull'Italia prive di alcun appoggio storico, associate all'astio per le imprese coloniali delle quali non si è persa memoria. Questa è la situazione al primo approccio, quando sembra che solo il riferimento alle glorie della Roma imperiale possa accendere una scintilla d'interesse, insieme ad un'ammirazione istintiva per l'"Uomo Forte", proprio quello che ha precipitato il paese in una guerra da decine milioni di morti. Ci vuole un paziente lavoro di squadra per scalfire un quadro inizialmente così bloccato, ma col tempo e la cura delle relazioni personali (che sempre vanno congiunte all'attività didattica) si riesce a compiere anche piccoli miracoli, facendo scoprire testi di autori come Calvino, Sciascia, Ungaretti e quel capolavoro di Totò che

è "La livella", un testo che in carcere sempre affascina e commuove.

Lavoro di squadra, si è detto: è uno dei segreti della strategia educativa in carcere, in modo ancora più accentuato se i soggetti interessati sono stranieri. L'apprendimento della seconda lingua, preso in sé, può essere debole e privo di forti motivazioni, anche se quella lingua è internazionale e ben più diffusa dell'italiano: ma se la si aggancia all'italiano, se diventa uno strumento aggiuntivo per comprendere meglio la lingua di base dei corsi (e dei procedimenti penali) allora le cose cambiano. Così pure la storia e la geografia, riunite sotto la dizione "studi sociali", sono un grimaldello intellettuale per aprire la mente a scenari diversi dal proprio, e fare grandangolo laddove le persone sono concentrate sull'assoluto delle proprie tradizioni e convinzioni. Significativo il rapporto con l'Atlante geografico: il primo istinto è quello di andare a cercare la pagina del proprio paese. Il docente è lì per invertire il percorso: dall'universale al particolare, e viceversa. Prima il mondo, poi l'area del proprio paese, poi l'Italia, inserita nel suo continente. Nulla appare come un vaso sigillato, privo di comunicazione con gli altri vicini. La mondializzazione della percezione della storia e della geografia è un passo decisivo anche per contrastare i processi di radicalizzazione, che si sviluppano sempre per amputazioni progressive.

Si tratta di mettersi al passo delle persone così come le troviamo, e anche questa rappresenta

**AVVISO  
ALLA POPOLAZIONE DETENUTA**

**Si comunica che tutti i libri che hanno la copertina rigida sono autorizzati solo per la consultazione e lettura in biblioteca.**

**NON SONO AUTORIZZATI A  
ESSERE PORTATI IN CELLA.**



una criticità di non piccolo peso nell'attività didattica: le differenze di scolarità nel paese d'origine possono contare molto, giungendo ad esempio a impedire a qualcuno di approdare a una scrittura accettabile in italiano, dal momento che non ci è mai riuscito neppure in arabo, mentre al contrario dà l'impressione di padroneggiare perfettamente l'italiano orale. Nei corsisti arabi si può poi notare una tendenza accentuata a preferire una didattica molto tradizionale, fondata sulla "ripetizione" delle regole, delle nozioni, delle informazioni, cosa che comprime non poco la capacità personale di riflessione, la creatività. In arabo questo modo d'insegnare è dotato persino di un termine tecnico, "talqin", che si può tradurre con "inculcare". Ha una base molto antica (le scuole tradizionali dei *kuttab* sono interamente fondate sul "talqin") dotata anche di un forte aggancio religioso: la memorizzazione del Corano, pratica considerata tra le più desiderabili nella formazione di un giovane credente. Lo sforzo di memorizzazione del testo sacro, praticato in modo esteso e organizzato nei paesi arabo/islamici (corsi estivi, concorsi locali e nazionali, programmi televisivi ecc.), lascia inevitabilmente tracce profonde nel modo di approccio degli studenti di ogni ordine e grado ad altre materie, qualsiasi esse siano, dalla letteratura alla storia alle scienze. Lo sviluppo di una forte memoria in ambito scolastico è così un'arma a doppio taglio. Va anche notato, a margine di questa riflessione, che la pratica del "talqin" svolge un ruolo im-

portante nei meccanismi di radicalizzazione religiosa.

In tutto questo cosa centra *Diritti, doveri, solidarietà*? Nato, nel suo primo anno di sperimentazione, con l'apporto d'un cospicuo numero di docenti esterni, ha voluto mostrare, nella sua seconda edizione, di potere essere sempre di più un progetto della scuola e per la scuola. Proprio nella direzione a cui si è fatto cenno: attraverso il confronto tra Costituzioni e culture, su temi decisivi per la vita comune, *DDS* lavora fianco a fianco con i programmi di storia, geografia, lettere, diritto, seconda lingua straniera, cercando di entrare in sinergia con tutta l'attività formativa della scuola. In un momento difficile. Il bilancio tracciato dai docenti, tra passato e presente, mette in luce una certa fatica nell'aggregazione e stimolazione degli studenti: il livello degli abbandoni, rispetto al numero iniziale degli iscritti (quest'anno 370), è altissimo e difficile persino da analizzare, poiché non sono pochi i detenuti che danno la propria adesione e poi non si affacciano a scuola neppure una volta. Per quale ragione? La stessa collaborazione con il personale di custodia richiede di essere migliorata in ordine a una ordinata e continuativa partecipazione ai corsi. C'è una difficoltà di motivazione dei singoli, ma anche un problema di amalgama delle classi, dove ad esempio gli originari italiani possono a volte sentire con disagio la propria situazione di minoranza. La classica lezione "frontale" stanca e spinge verso una presenza passiva. Per altro verso, come si è detto, in molti sentono il bisogno di "nozioni", di informazioni chiare, mentre il ricorso troppo esteso al dibattito e allo scambio libero di opinioni rischia di fare cadere il livello, o eccitare i più loquaci verso un monopolio del discorso.

Tutte queste criticità hanno attraversato anche *DDS*, insieme alle altre relative ai contenuti specifici del progetto. Nell'arco di 14 incontri i partecipanti sono stati, complessivamente, 70 persone. Per quanto riguarda la loro nazionalità, 19 erano italiani, 19 marocchini, 16 tunisini, più altri 6 iscritti al Keynes (probabilmente marocchini e tunisini); 2 albanesi, 2 romeni, 6 rispettivamente da Algeria, Bosnia, Moldavia, Pakistan, Senegal, Somalia. Non siamo qui in grado di fornire una graduatoria per assiduità di frequenza, un dato che risulterebbe utile avere anche rispetto agli altri corsi tenuti in Area Pedagogica, per valutare il tasso di "esposizione" di ciascun corsista al progetto formativo e quindi, di conseguenza, la sua effettiva incidenza. È del tutto evidente che quanto più la partecipazione è episodica tanto meno può pretendere di risultare efficace. Conoscendo un po' le dinamiche della vita in carcere e della psicologia del detenuto, per il quale "una sola parola" può risultare determinante per volgere le cose in bene, così come in male, non abbiamo rinunciato a cercare di lanciare il "messaggio giusto" anche a chi si affacciava in aula per la prima volta e poi magari non lo si vedeva più. *DDS2* ha conosciuto incontri vivaci e partecipati, ricchi d'idee da una parte e dall'altra, così come altri più faticosi, anche dal punto di vista dell'efficacia dei messaggi che s'intendeva proporre riguardo

all'argomento trattato. *DDS* ha compiuto due anni, un tempo breve ma adeguato perché lo si possa definire un vero e proprio esperimento didattico, non solo un'idea vaga o un intervento *spot*, ridotto a qualche conferenza straordinaria. Per due interi anni di scuola è stato un progetto inserito a pieno titolo nel *curriculum* educativo.

L'esperienza è finita? Da un'esperienza così può nascere qualcosa di nuovo? *Dustur* ha comunicato filmicamente il progetto in tutta Italia e all'estero e si può quindi supporre che altri *DDS* nascano qui o là, ad opera di altri soggetti, dentro e fuori il carcere. E alla Dozza? Le insegnanti coinvolte provano a ragionare sul filo di alcune parole-chiave, emerse durante il corso: costituzione; regole; regole di navigazione; nave; viaggio. L'ipotesi, tutta da verificare, per uno sviluppo di *DDS* prende un titolo attraente: "Viaggio sul Mediterraneo". Un viaggio lungo, partendo da Venezia e arrivando a Genova, percorrendo da nord a sud e da est a ovest tutte le coste che si affacciano sul Mare di Mezzo, chiamato in arabo anche il Mare Bianco. La vita di bordo consentirebbe di riprendere il tema delle "regole condivise" per una navigazione in sicurezza di tutti, senza distinzione d'etnia, sesso, lingua e religione. La nave come metafora di una comunità armonica e solidale di diversi. Le soste durante il viaggio consentirebbero di toccare con mano la ricchezza delle diversità presenti sulla nave: storia, arte, cultura, tradizioni, cucina, canto e danza, leggende e fiabe, eroi del passato e del presente. Con molta libertà di scelta e creatività: più che l'organicità e la completezza sistematica, il punto di forza di "Viaggio sul Mediterraneo" risiede nell'apertura di orizzonti, nell'effetto sorpresa prodotto dalla scoperta di scorci di vita e storia di un mondo comune. Ragionando a caldo sulla possibile nuova versione di *DDS* le insegnanti sottolineano che bisogna fare tutto il possibile per rendere i corsisti protagonisti attivi del percorso, con un utilizzo più esteso e creativo dei nuovi strumenti digitali a disposizione della scuola del carcere. Si riflette infine sull'importanza di rendere gli incontri accessibili all'intera popolazione scolastica interessata. Ciò potrebbe avvenire anche in virtù di un migliore coordinamento tra tutte le fasce d'insegnamento, e con chi assicura l'accesso dei corsisti all'area pedagogica. Il "sogno" è scritto sulla carta. Come abbiamo insistito con i nostri corsisti: scrivere qualcosa di buono sulla carta non è ancora farlo ma può stimolare a provarci.

## DDS tra Roma e Strasburgo

Pur trattandosi di un esperimento di dimensioni molto circoscritte, la relativa novità di *DDS*, il suo inserirsi in una problematica molto attuale e dibattuta (quella del rapporto con i detenuti di fede islamica) e anche la trazione mediatica operata da *Dustur*, che non cessa di circolare per

l'Italia e un po' anche in Europa, ha attirato intorno al progetto una certa attenzione. Sono usciti articoli, servizi televisivi e radiofonici, segnalazioni sulla "rete", così come ci sono stati inviti a presentazioni pubbliche. Ne segnaliamo due.

La prima si è avuta a Roma il 9 maggio, nel quadro dei lavori del terzo convegno RIDAP (Rete Italiana Istruzione degli Adulti), guidati dal suo presidente, Emilio Porcaro: è stata un'occasione per incontrare docenti provenienti da tutta Italia e offrire in estrema sintesi un'idea che potrebbe fare strada anche altrove, dentro e fuori il carcere. Era invitato anche Marco Santarelli, che ha raccontato in breve del suo docufilm.

La seconda a Strasburgo il 30 maggio e 1 giugno, nel quadro di un incontro sul tema del radicalismo islamico in carcere organizzato da CCEE, il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, con il patrocinio del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Al termine della prima sessione, dedicata all'intervento di Vincent De Gaetano, giudice alla corte europea dei diritti umani, *Prisoners, persons in detention and the European Convention on Human Rights*, è stato proiettato *Dustur*, il docufilm di Marco Santarelli, sottotitolato in inglese. Del lavoro svolto alla Dozza si è parlato in modo esteso martedì, nella sessione svolta in una delle aule del Consiglio d'Europa. Hanno preso la parola, in particolare, Elaine Pressman, dell'*International Centre for Counter Terrorism* (l'Aia), che ha parlato su *The pheno-*





*menon of radicalisation in prison: cues and clues*; Anton Van Kalmthout, professore a Tilburg, che ha presentato l'attività del comitato europeo per la prevenzione della tortura ("due passi avanti e uno indietro" è la sua sintesi), e Jan Kleijssen, direttore della *Information Society and Action against Crime*, che ha presentato un recentissimo documento (marzo 2016) del Consiglio d'Europa: "Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism"

( [www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202016/Guidelines%20for%20prison%20and%20probation%20services%20regarding%20radicalisation%20and%20violent%20extremism.pdf](http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202016/Guidelines%20for%20prison%20and%20probation%20services%20regarding%20radicalisation%20and%20violent%20extremism.pdf)).

Tutti gli interventi hanno messo in evidenza, da una parte, il tentativo di fare tra un'analisi equilibrata del fenomeno del radicalismo (che non è immediatamente e direttamente terrorismo: attenti alle generalizzazioni!), dall'altra l'orientamento verso attività di prevenzione e cura che non passano solo attraverso gli apparati di sicurezza in senso stretto, ma per un percorso più fine e culturalmente attrezzato rispetto alle dinamiche individuali e collettive, dentro e fuori il carcere. Su questo versante si è agganciata appunto la presentazione di *DDS* e il lavoro di dialogo su alcuni grandi principi attraverso la Costituzione italiana, alcune costituzioni arabe e un fondale più ampio di tradizioni islamiche, progetto nato alla Dozza

come esperienza pilota, attraverso la collaborazione tra CPIA metropolitano di Bologna e l'Ufficio Regionale della Garante dei detenuti.

Fra le tre sedi del Parlamento europeo – Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo – quella al confine tra Francia e Germania è indubbiamente la più carica di significati simbolici: il luogo dove oggi si riuniscono i rappresentanti dei paesi del Vecchio Continente è stato infatti per secoli teatro di guerre sanguinosissime. Non a caso il monumento eretto lì in memoria dei caduti di tutte le guerre mostra una madre che regge due figli esangui, completamente ignudi, privi dunque dei segni di appartenenza a una qualche fazione in lotta, lingua religione o nazione che sia. Semplicemente persone umane. Forse allora non è del tutto privo di simboli anche il fatto che la “nave” di DDS abbia attraccato – ultima tappa non prevista all’inizio del viaggio – proprio alle sponde dell’Ill, l’affluente del Reno che attraversa Strasburgo. Nel luogo dove i popoli d’Europa convergono pacificamente e democraticamente, pur con tutte le difficoltà del presente momento, abbiamo potuto fare udire anche la voce dei corsisti della Dozza: sono i detenuti che per due anni hanno riflettuto ad alta voce e sognato a occhi aperti, malgrado tutte le difficoltà, le disillusioni e le amarezze della vita ristretta, una società più giusta, alla quale potere partecipare come uomini onesti e liberi. E l’hanno scritto nero su bianco.



# Appendice I

## Testo finale del laboratorio di scrittura

LA CARTA DEI  
PARTECIPANTI AL CORSO  
DIRITTI DOVERI SOLIDARIETA'  
ANNI ACCADEMICI  
2014-2015 e 2015-2016  
BIBLIOTECA CASA CIRCONDARIALE  
DOZZA - BOLOGNA

NOI, PARTECIPANTI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO "DIRITTI, DOVERI, SOLIDARIETÀ", AVENDO PROSEGUITO E SVILUPPATO L'ESPERIENZA SVOLTA IN QUESTA STESSA AULA DAGLI STUDENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO LO SCORSO ANNO, FACCIAMO TESORO DI QUANTO DA ESSI ELABORATO E AFFERMIAMO QUANTO SEGUE:

## PRIMA PARTE

### Sui diritti

#### Preambolo

Per creare una società **buona** è necessario che i suoi individui siano in stretta relazione, si consultino tra loro e agiscano in base a ciò su cui si sono accordati. Non si faccia discriminazione tra le persone, qualsiasi possa essere la causa: posizione sociale, ricchezza, fama, religione.

Affinché la società abbia successo e si sviluppi culturalmente e moralmente, e sia una società coesa, è necessario che si proceda in accordo all'opinione della maggioranza.

Affinché la società abbia successo è necessario che si faccia prossima alla classe dei più deboli e poveri, dialoghi con loro, prenda in particolare considerazione le loro richieste e i loro problemi.

Ci dev'essere rispetto per tutte le creature in terra e nel cielo. Bisogna dare la possibilità anche alle cose che per noi non sono nulla. E non dimentichiamo i nostri figli e mamme e sorelle e fratelli in Africa e nei paesi distrutti dalla guerra. Pensiamo a questi poi facciamo la democrazia e le leggi. E perdonare sempre il male.

La libertà per noi significa molte cose: il rispetto, il lavoro, la collaborazione dentro e fuori. Nella vita impariamo ma non capiamo ma alla fine ci accorgiamo dell'errore che facciamo. È inutile mentirci: è inutile vivere come un delinquente. Fai in modo anche tu di non caderci.

#### 1. Libertà

Ogni uomo ha diritto al libero sviluppo della propria personalità. Ognuno ha diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica. Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente il suo pensiero attraverso qualsiasi mezzo.

L'espressione del pensiero è libera.

Nessuno può diffondere pensieri che incitano all'odio razziale di qualsiasi forma.

Ognuno è libero di professare la propria religione o il proprio culto.

Tutti gli esseri umani devono essere liberi di muoversi in tutto il mondo, ma anche di tornare nel loro paese, qualora gli sia stato negato. Non dovrebbero esistere frontiere invalicabili tra un popolo e l'altro: siamo cittadini della Terra.

Il limite della libertà è la costituzione, immodificabile nei suoi principi.

## **2. Lavoro**

Ciascun uomo ha diritto e il dovere di lavorare secondo le proprie capacità.

Lo stato e le istituzioni pubbliche devono favorire l'occupazione delle persone più svantaggiate e devono garantire un salario minimo al fine di garantire una vita dignitosa.

## **3. Istruzione**

L'istruzione è la base dello stato.

Lo stato ha l'intero controllo e sorveglianza dell'istruzione e garantisce la sua libertà.

L'istruzione è libera da influenze religiose, politiche o di qualsiasi natura.

L'istruzione è obbligatoria fino alla maggior età.

L'istruzione è gratuita per tutti.

## **4. Condizione del Detenuto**

Non sono previste la pena di morte il carcere a vita e nessuna forma di tortura fisica e psichica.

La reclusione non può essere una forma di vendetta.

Lo stato e le istituzioni pubbliche devono garantire la rieducazione e il pieno inserimento nella società del detenuto durante e dopo la reclusione.

Chi ha scontato la pena è libero alla pari di ogni cittadino.

Il detenuto disciplinato, impegnato nello studio e nella formazione professionale durante l'esecuzione della pena ha diritto di ricevere i documenti che attestano la sua identità e che attestano il suo periodo di formazione, certificati dalle case circondariali e dallo Stato. Spetta allo Stato riconoscerlo come cittadino e aiutarlo a inserirsi nella società civile. Il detenuto disciplinato ha diritto allo sconto della metà o almeno di un terzo della pena in relazione alla bontà della sua condotta.

Il detenuto ha diritto all'abitazione e al lavoro subito dopo l'uscita dal carcere e se ciò non gli è provvisto spetta allo Stato aiutarlo economicamente, se egli è mancante di mezzi, sino a quando trovi lavoro, affinché non sia nuovamente vittima della caduta nel crimine.

Il detenuto ha diritto a ogni tipo di cure mediche, in posizione di parità con le persone libere. La cura della salute non deve essere compromessa per ragioni economiche.

Il detenuto ha diritto alla formazione professionale e all'incremento delle capacità tecniche e all'ottenimento di un diploma, se ne avesse desiderio. Spetta allo Stato prevedere le condizioni, il personale e gli spazi dedicati a ciò.

Il detenuto deve potere lavorare, dentro il carcere, almeno un mese ogni tre con retribuzione pari ai lavoratori liberi.

Il detenuto deve potere avere relazioni sessuali con la propria sposa, legale o no, in luoghi approntati a ciò entro il carcere e senza nessun tipo di sorveglianza, senza costi a suo carico. Ciò riguarda anche il diritto della sposa di incontrare il proprio uomo, anche qualora essa stessa fosse detenuta. Il detenuto deve avere la possibilità di trasformare almeno parte della pena in lavoro sociale per facilitare la propria integrazione una volta uscito.

I detenuti religiosamente credenti devono potersi riunire una volta alla settimana, secondo quanto stabiliscono la loro legge religiosa e la loro fede, senza alcuna interferenza durante queste loro adunanze.

I detenuti hanno diritto a eleggere uno di loro per ogni braccio, all'interno del carcere, che sia rappresentante del braccio, e riferisca i loro problemi e le loro preoccupazioni.

Il carcere non deve essere isolato dal resto della società.

## SECONDA PARTE

### Sui doveri

**Quali sono i doveri che bisogna rispettare per vivere in armonia con la comunità?**

#### **Preambolo**

Insegnare le regole e pretendere il rispetto, e non lasciare fare, evita di creare giovani deboli e adulti incompiuti, alla ricerca solo del proprio piacere, che si maschera sotto l'apparenza della concessa libertà.

Ogni uomo deve portare rispetto agli altri, non fare loro quello che non vorrebbe fosse fatto a lui e fare di tutto per vivere in pace.

### **In CARCERE:**

Ogni detenuto deve sentirsi responsabilizzato a partecipare alle attività rieducative a lui dedicate.

Rispettare le regole e farsi rispettare dagli altri detenuti della propria sezione senza usare violenza (malgrado ogni tanto si usi la violenza ...anche non da parte dei detenuti).

Tutti devono rispettare le regole... anche coloro che devono farle rispettare.

Avere cura dell'igiene personale e degli spazi comuni.

Rispettare le idee politiche e religiose degli altri: la tolleranza è il principio da seguire.

I responsabili dovrebbero tener conto delle esigenze di chi non ha reddito e necessita degli strumenti minimi necessari per convivere dignitosamente e correttamente con gli altri ma bisogna sentire la responsabilità di sostenersi l'un l'altro.

Mantenere un equilibrio caratteriale e comportamentale rispetto all'ambiente.

Ricordarsi che una rieducazione autentica non può passare per un "pentimento" opportunistico, finalizzato cioè all'ottenimento di sconti o benefici.

### **POLITICA**

La politica, invece che essere un teatrino che dimostri pochezza incapace di pensare al ruolo del Paese nella grande sfida che abbiamo davanti, dovrebbe aiutare i giovani a costruire un futuro migliore e una vecchiaia dignitosa.

### **Sul LAVORO:**

Alzarsi e andare a lavorare.

Essere onesto, corretto e professionale.

Arrivare in orario e rispettare gli orari.

Rispettare i colleghi.

Avere cura degli strumenti di lavoro.

Da parte dell'azienda, dare la possibilità di partecipare e migliorare la propria condizione e la propria soddisfazione lavorativa.

### **In FAMIGLIA:**

Lavorare e prendersi la responsabilità di mantenere la propria famiglia.

Rispettare con amore i componenti della famiglia

Dare un'educazione generale a tutto il nucleo familiare ed essere d'esempio.

Assicurarsi che i propri figli abbiano un'istruzione e una vita sociale adeguata e rispettosa delle regole e vigilare su di loro.

In caso di separazione, non mettere i figli contro l'altro genitore.

Provvedere alle necessità dei più deboli, non solo economicamente.

## **LIBERTÀ RELIGIOSA**

L'incapacità di decidere e trovare soluzioni adeguate e durature per una convivenza sana indebolisce la singola religione. Ma per la libertà, la religione non può essere separata dalla società o dalla storia, dalle esperienze emotive e dalle profondità intellettuali dei suoi fedeli.

Non sfidarsi tra religioni, ma educare alla libertà religiosa sotto l'unica bandiera della pace.

Rispettare tutti gli esseri umani a prescindere dal loro credo: cristiani, ebrei, musulmani, non credenti, confusi...e considerare il comportamento individuale con il prossimo "biglietto da visita" di ogni essere umano. Tutte le religioni predicano l'amore per il prossimo.

Tenere conto di una generazione cresciuta in pace da decenni che entra in contatto con una generazione cresciuta nell'oppressione e nella guerra.

Conclusione:

Ogni volta che ti viene voglia di criticare qualcuno, ricorda che non tutti nel mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu. "C'è una crepa in ogni cosa; è da lì che entra la luce". Se si vuole cambiare vita, bisogna tacere e imparare ad ascoltare per apprendere, studiare senza saziarsi, istruire senza stancarsi.



# Appendice II

## Il progetto del corso

**Progetto “diritti, doveri, solidarietà.  
Seconda edizione  
Anno scolastico 2015-2016**

### **Premessa**

I profondi cambiamenti demografici in atto in Italia interessano in modo diretto anche la composizione della popolazione carceraria. Nei primi anni '90 gli stranieri rappresentavano poco più del 15% dei detenuti oggi, raggiungono il 35% del totale. Un problema specifico è rappresentato, a questo riguardo, dalla larga rappresentanza di musulmani dietro le sbarre: tra gli stranieri in regime di detenzione, la religione islamica è in percentuale la prevalente; un indicatore significativo è rappresentato dalla consistenza della componente magrebina (Marocco, Tunisia, Algeria), che da sola supera le 8000 mila unità, di cui la maggior parte si dichiara o è presuntivamente di fede islamica. Considerando anche i reclusi di provenienza asiatica e dall’Africa nera, si può dire che più di un detenuto straniero su tre è musulmano. Ci occupiamo qui, dunque, di una componente fondamentale della popolazione carceraria.

## **Metodo**

L'idea di fondo, alla base di un progetto educativo specifico per detenuti musulmani, è quella di fare leva sul loro patrimonio linguistico, religioso, culturale.

Non si dà rieducazione di un uomo, che ha violato la legge, se non passando anche attraverso i valori più alti delle sue tradizioni, le quali hanno su di lui una presa e un'attrazione incomparabilmente maggiori rispetto ai messaggi provenienti da altre culture.

Solo nella reciproca conoscenza è possibile aprirsi al dialogo, condizione imprescindibile per arrivare alla definizione di un patrimonio comune di valori condivisi, obiettivo fondamentale del presente progetto.

## **Il corso “Diritti, doveri, solidarietà” seconda edizione**

Dodici lezioni per tutti i detenuti arabi/musulmani iscritti ai corsi scolastici nell'a.s. 2015-2016.

Il corso procederà da una lettura (arabo/italiano) e illustrazione di alcune parti della Costituzione italiana e stimolerà la riflessione dei partecipanti attraverso l'utilizzo di fonti arabo/islamiche antiche e moderne, ivi incluse le Carte costituzionali di alcuni Paesi del Nord-Africa e del Medio Oriente.

Scopo generale del corso: anzitutto mostrare l'intima connessione tra i diritti e doveri nella costruzione di una comunità civile; poi indicare nel principio costituzionale della “solidarietà” un valore etico ben attestato anche nelle fonti islamiche e capace di superare la logica strettamente contabile del *do ut des*.

La “solidarietà” esprime nel modo più alto il senso di responsabilità che misura il grado di maturità e integrazione di ogni membro del corpo sociale.

Se il metodo è quello di fare appello all'universo culturale dei partecipanti al corso, si eviterà però di elaborare un percorso ad ogni costo “concordista”, che può lasciare nei partecipanti l'impressione di una certa finzione in atto, ottenuta attraverso l'accurata censura/aggiramento di tutti i possibili punti di differenza. Bisogna cioè non temere di fare emergere alcune specificità dell'edificio costituzionale italiano, per fare meglio comprendere in quale Paese l'emigrante è giunto e quali principi si deve mostrare disposto ad accettare, se vuole viverci in modo consapevole. Si vedano ad esempio i campi della pari dignità uomo-donna e della libertà religiosa.

## **Proposta di soggetti *partner***

» CPIA Metropolitano di Bologna - Centro Per l'Istruzione degli Adulti negli istituti penitenziari.

- » Garante delle persone private della libertà personale, Regione Emilia-Romagna.
- » Casa Circondariale “Dozza”, Bologna.

In particolare, il progetto prende avvio da un’idea di **Ignazio De Francesco** della Piccola Famiglia dell’Annunziata, islamologo e volontario AVoC per i rapporti con i detenuti arabi/musulmani, che coordinerà le attività didattiche.

Programma delle lezioni

Il progetto prevede la realizzazione di 12 incontri. Le lezioni si svolgono il mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 (come da calendario) nella biblioteca dell’Area Pedagogica del Giudiziario.

Ogni incontro si avvale, oltre che della presenza di relatori qualificati, di supporti video e audio per agevolare la comprensione delle tematiche affrontate.

A tutte le lezioni è assicurata la presenza del coordinatore/moderatore delle attività, frate Ignazio De Francesco, della docente di Studi Sociali del CPIA, prof.ssa Valeria Palazzolo, del mediatore culturale Yassine Lafram e della tirocinante Giorgia Sani.

Si propone che la prima lezione – 18 novembre 2015 – che ha per tema il conferimento del premio Nobel 2015 per la pace al Quartetto tunisino per il dialogo nazionale, venga svolta come conferenza allargata da tenersi in sala cinema. Partecipano i relatori: Adnane Mokrani, docente del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica di Roma e Paolo Branca, docente dell’Università Cattolica di Milano.

La prima edizione del corso “Diritti, Doveri, Solidarietà. La Costituzione Italiana in dialogo con il patrimonio culturale arabo-islamico”, attivato nell’anno scolastico 2014 -2015, aveva uno dei suoi focus di dialogo proprio sugli elementi positivi della primavera araba - *“La primavera della dignità umana: i fondamenti spirituali del cammino delle società arabe verso la democrazia”* - e quindi possiamo cogliere con un certo orgoglio il successo del conferimento di questo Nobel, dei cui valori ci sentiamo partecipi.

Siamo fermamente convinti che educare al dialogo, al rispetto, alla solidarietà costituisce l’unico antidoto contro l’intolleranza cieca e la barbarie. È anche e soprattutto compito della scuola fare in modo che i Diritti umani diventino laboratorio di crescita per la pace, la libertà e il progresso civile.

DATA	RELATORE	ARGOMENTO
18/11/2015	Paolo Branca Adnane Mokrani Yassine Lafram Ignazio De Francesco	Il Nobel della pace alla “primavera araba”.
9/12/2015	Ignazio De Francesco Valeria Palazzolo Yassine Lafram	I diritti fondamentali della persona umana.
23/12/2015	Ignazio De Francesco Valeria Palazzolo Grazia Zampiccinini Yassine Lafram	La Costituzione italiana.
13/1/2016	Ignazio De Francesco Valeria Palazzolo Yassine Lafram	Le nuove Costituzioni arabe.
20/1/2016	Caterina Bori Yassine Lafram Ignazio De Francesco	Leggi degli uomini e leggi di Dio.
17/2/2016	Ignazio De Francesco Valeria Palazzolo Yassine Lafram	Uguaglianza e solidarietà.
24/2/2016	Alessandro Alberani Yassine Lafram Ignazio De Francesco	Il lavoro come valore fondante della Costituzione italiana.
9/3/2016	Ignazio De Francesco Valeria Palazzolo Yassine Lafram	Libertà religiosa.

23/3/2016	Hassan Wagih Saad Hassan, imam di Reggio Emilia Yassine Lafram	La salute come diritto dell'individuo e come interesse della collettività. Focus sul diritto arabo-islamico, con particolare riferimento al tema dell'alcol e delle droghe.
6/4/2016	Ignazio De Francesco Valeria Palazzolo Yassine Lafram	Uomo/donna/famiglia
20/4/2016	Garante dei detenuti Desi Bruno Yassine Lafram Ignazio De Francesco	Giusto processo/pena/rieducazione.
4/5/2016	Ignazio De Francesco Valeria Palazzolo Yassine Lafram	Laboratorio di scrittura

### **Durata**

Anno scolastico 2015-2016, da novembre 2015 a maggio 2016

### **Diffusione dei risultati**

Il progetto sarà documentato con un "Diario di bordo" che conterrà la rielaborazione dei contenuti affrontati in ciascun incontro arricchito dalla produzione dei partecipanti.

A conclusione del percorso il "Diario di bordo" verrà stampato e distribuito alle persone che hanno partecipato al progetto. Alcune copie verranno diffuse anche nelle altre carceri dell'Emilia Romagna.

### **Monitoraggio**

Saranno realizzati due report quantitativi e qualitativi al 30% della realizzazione e alla fine del percorso (relazione finale).

Il Dirigente scolastico  
Emilio Porcaro



# Appendice III

## Il magazzino delle Costituzioni

Le pagine che seguono contengono i materiali attinti dalle quattro Costituzioni utilizzate durante il corso: accanto alla Carta Fondamentale dell'Italia (1947), in ordine cronologico quella del Marocco (2011), Tunisia (2014) ed Egitto (2014). Non si tratta di una vera e propria sinossi ma di una semplice selezione di articoli, organizzati intorno a nuclei tematici di particolare interesse per lo svolgimento del programma didattico: uguaglianza e solidarietà; libertà di associazione ed espressione del pensiero; diritto alla ricerca scientifica e alla produzione artistica; libertà religiosa; diritto alla salute; la condizione della donna; la famiglia; il lavoro; la tutela dei più deboli; la libertà personale e il giusto processo; il diritto d'asilo. Come si potrà notare, alcuni articoli compaiono più di una volta in capitoli differenti ma contigui, mentre in certi casi si è dovuto fare una cernita tra i testi offerti dalle tre Costituzioni arabe poste accanto a quella italiana. Quello che offriamo qui è dunque un primo

strumento di lavoro, un canovaccio che potrà servire a insegnanti ed educatori come base per ulteriori sviluppi e perfezionamenti. Tra questi, ad esempio, è auspicabile l'incremento delle Costituzioni utilizzate, allargando il campo a quelle di altri paesi dell'Africa e dell'Asia a maggioranza di musulmani. Un altro possibile allargamento riguarda certe carte dei diritti elaborate da conferenze islamiche sovranazionali o da organizzazioni di musulmani europei e italiani; inoltre le carte prodotte nel nostro paese in ambito istituzionale, come la "Carta dei valori della cittadinanza dell'integrazione" (2007) e il recentissimo "Patto nazionale per un islam italiano" (2017). Nella selezione qui offerta ci è sembrato opportuno non omettere soltanto, accanto alle quattro Costituzioni, alcuni articoli tratti dal CEDAW, la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979), utilizzata negli incontri del corso parlando del rapporto uomo-donna e della famiglia.

Gli articoli sono riportati nella lingua originale delle quattro Costituzioni e poi in una traduzione: araba per la Costituzione italiana (testo realizzato con il contributo UE-Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi terzi); francese per le Costituzioni del Marocco e della Tunisia (Gazzetta ufficiale dei due stati: rispettivamente 30 luglio 2011 e 20 aprile 2015); inglese per la Costituzione dell'Egitto (diramata con la dizione "unofficial translation" dal servizio informativo di stato attraverso il sito <http://www.sis.gov.eg>). Gli articoli del CEDAW sono in doppia traduzione, italiana e araba, attinta dai siti ufficiali.

# UGUAGLIANZA – SOLIDARIETÀ

## Costituzione italiana

### Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

تعترف الجمهورية بحقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وتضمنها له سواء كان فرداً أم عضواً في تشكيلات اجتماعية بطور من خلالها شخصيته، كما تقتضي الالتزام بواجب التضامن السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الذي لا تجوز مخالفته.

### Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية وهم سواء أمام القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأفكار السياسية أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية .  
على الجمهورية إزالة جميع العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحد في الواقع من حرية المواطنين والمساواة بينهم وتحول دون التنمية التامة للشخصية الإنسانية ودون المشاركة الفعلية لجميع العاملين في بنية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

## Costituzione Marocco

### Art. 19

يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.  
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.  
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et Pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du Royaume et de ses lois. L'Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination.

### Art. 23, c. 6

يُحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la violence.

## Costituzione Tunisia

### Art. 21

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.  
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination.

L'État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d'une vie digne.

### Art. 46

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.  
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.  
تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.  
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

L'État s'engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et les promouvoir.  
L'État garantit l'égalité des chances entre l'homme et la femme pour l'accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines.

L'État s'emploie à consacrer la parité entre la femme et l'homme dans les assemblées élues.  
L'État prend les mesures nécessaires en vue d'éliminer la violence contre la femme.

**Art. 48**

تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز.  
لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.

L'État protège les personnes handicapées contre toute discrimination.  
Tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, il incombe à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

**Costituzione Egitto****Art. 8**

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.  
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.

Society is based on social solidarity.  
The State shall achieve social justice and provide the means to achieve social interdependence, in order to ensure a decent life for all citizens, as regulated by Law.

**Art. 9**

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

The State shall ensure equal opportunities for all citizens without discrimination.

### Art. 11, c. 1

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.

The State shall ensure the achievement of equality between women and men in all civil, political, economic, social, and cultural rights in accordance with the provisions of this Constitution.

### Art. 51

الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

Dignity is the right of every human being and may not be violated. The State shall respect and protect human dignity.

### Art. 53

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الإلتواء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.  
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون  
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

All citizens are equal before the Law. They are equal in rights, freedoms and general duties, without discrimination based on religion, belief, sex, origin, race, color, language, disability, social class, political or geographic affiliation or any other reason.

Discrimination and incitement of hatred is a crime punished by Law.

The State shall take necessary measures for eliminating all forms of discrimination, and the Law shall regulate creating an independent commission for this purpose.

# DIRITTO ASSOCIAZIONE-ESPRESSIONE PENSIERO

## Costituzione italiana

### Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

للمواطنين حق الاجتماع سلمياً ودون أسلحة .  
لا حاجة لإشعار مسبق بالنسبة إلى الاجتماعات، بما فيها تلك التي تُعقد في أماكن مفتوحة للعامة.  
بالنسبة إلى الاجتماعات التي تُعقد في أماكن عامة، ينبغي تقديم إشعار مسبق إلى السلطات، التي يجوز لها منعها لأسباب مبررة تتعلق بالأمن والسلامة العامة.

### Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

للمواطنين حق تأسيس الجمعيات بصورة حرة، ودون طلب ترخيص رسمي، وذلك لأهداف غير ممنوعة على الأفراد وفقاً للقانون  
الجزائي  
الجمعيات السرية ممنوعة وكذلك تلك التي تسعى، ولو بشكل غير مباشر، إلى أهداف سياسية عبر تنظيمات ذات طابع عسكري.

## Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

للجميع حق إبداء الرأي بحرية قولاً وكتابة وبأي من وسائل النشر الأخرى .  
لا يجوز إخضاع الصحافة لإذن أو رقابة.

لا يمكن القيام بالحجز إلا بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية في حال وقوع جريمة، على أن يسمح قانون الصحافة صراحة بذلك، أو في حال إنتهاك القواعد التي يفرضها القانون نفسه بالنسبة إلى الكشف عن المسؤولين .

في تلك الأحوال، حينما تكون هناك ضرورة ماسة ويتعدّد تدخل السلطات القضائية في الوقت المناسب، يمكن لمسؤولي الشرطة القضائية تنفيذ الحجز على الصحافة الدورية، ويتوجب تبليغ السلطات القضائية مباشرة، وفي خلال أربع وعشرين ساعة. إن لم تصادق هذه السلطات على التبليغ خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، يُسحب الحجز ويُعتبر ملغياً ومجرداً من أي مفعول .  
يجوز للقانون أن يحدد، بواسطة ضوابط عامة، هوية مصادر تمويل الصحافة الدورية .

يمنع نشر المنشورات والمطبوعات الخاصة بالعروض الفنية وكل التظاهرات الأخرى المنافية للأخلاق العامة. يحدّد القانون الإجراءات الكفيلة بتجنب الانتهاكات وقمعها.

## Costituzione Marocco

### Art. 25

حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.  
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.

Les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication sont garanties.  
Ces libertés ne sauraient être soumises à un contrôle préalable.

### Art. 28

حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.  
للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.  
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.  
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.  
وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور.

The freedom of the press is guaranteed and may not be limited by any form of prior censure.  
All have the right to express and to disseminate freely and within the sole limits expressly provided by the law, information, ideas and opinion.  
The public powers encourage the organization of the sector of the press in an independent manner and on democratic bases, as well as the determination of the juridical and ethical rules concerning it.

## Art. 29

حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.  
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.

The freedom of the press is guaranteed and may not be limited by any form of prior censure. All have the right to express and to disseminate freely and within the sole limits expressly provided by the law, information, ideas and opinion. The public powers encourage the organization of the sector of the press in an independent manner and on democratic bases, as well as the determination of the juridical and ethical rules concerning it.

## Costituzione Tunisia

### Art. 31

حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.  
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

Les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication sont garanties. Ces libertés ne sauraient être soumises à un contrôle préalable.

### Art. 32

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.  
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

L'Etat garantit le droit à l'information et le droit d'accès à l'information.  
L'Etat oeuvre à garantir le droit d'accès aux réseaux de communication.

**Art. 35**

حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.  
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.

La libertà di costituire dei partiti politici, dei sindacati e delle associazioni è garantita.  
I partiti politici, i sindacati e le associazioni s'engagano nei loro statuti e nelle loro attività al rispetto delle disposizioni della Costituzione, della legge, della trasparenza finanziaria e al recesso della violenza.

**Art. 37**

حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة.

La libertà di radunamento e di manifestazione pacifica è garantita.

## Costituzione Egitto

**Art. 65**

حرية الفكر والرأى مكفولة.  
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

Freedom of thought and opinion is guaranteed.  
Every person shall have the right to express his/her opinion verbally, in writing, through imagery, or by any other means of expression and publication.

## Art. 70

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائل الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

Freedom of the press, printing and paper, visual, audio and electronic publication is guaranteed. Every Egyptian - whether being natural or legal, public or private person – shall have the right to own and issue newspapers and establish visual, audio and digital media outlets. Newspapers may be issued once notification is given as regulated by Law. The Law shall regulate the procedures of establishing and owning visual and radio broadcast stations and online newspapers.

## Art. 71

يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالظعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

It is prohibited to censor, confiscate, suspend or shut down Egyptian newspapers and media outlets in any way. By way of exception, they may be subject to limited censorship in times of war or general mobilization.

No freedom restricting penalty shall be imposed for publication or publicity crimes. As for crimes related to the incitement of violence, discrimination between citizens, or impingement of individual honor, the Law shall stipulate the penalties therefore.

#### Art. 73

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.  
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

Citizens shall have the right to organize public meetings, marches, demonstrations and all forms of peaceful protests, without carrying arms of any kind, by serving a notification as regulated by Law.

The right to peaceful and private assembly is guaranteed without need for prior notification. Security forces may not attend, monitor or eavesdrop on such meetings.

#### Art. 74

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.  
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

All citizens shall have the right to form political parties by notification as regulated by Law. No political activity may be practiced and no political parties may be formed on the basis of religion or discrimination based on sex, or origin, or on sectarian basis or geographic location. No activity that is hostile to democratic principles, secretive, or of military or quasi-military nature may be practiced.

Political parties may not be dissolved except by virtue of a court judgment.

## Art. 75

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

All citizens shall have the right to form non-governmental associations and foundations on democratic basis, which shall acquire legal personality upon notification.

Such associations and foundations shall have the right to practice their activities freely, and administrative agencies may not interfere in their affairs or dissolve them, or dissolve their boards of directors or boards of trustees save by a court judgment.

The establishment or continuation of non-governmental associations and foundations, whose statutes or activities are secretive or conducted in secret or which are of military or quasi-military nature is prohibited as regulated by Law.

## DIRITTO RICERCA SCIENTIFICA – ARTE

### Costituzione italiana

#### Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

تشجع الجمهورية تطور الثقافة والبحث العلمي والتقني .  
تحمي البيئة والتراث التاريخي والفني للأمة.

#### Art. 33, c. 1

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

الفنون والعلوم حرة، وتدرّسها حر.

### Costituzione Marocco

#### Art. 25

حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.  
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.

Sont garanties les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous toutes ses formes. Sont garanties les libertés de création, de publication et d'exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique.

## Costituzione Tunisia

### Art. 33

الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.  
توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.

L'État assure les ressources nécessaires au progrès de la recherche scientifique et technologique.

### Art. 42

الحق في الثقافة مضمون.  
حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجديدها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.  
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.

Le droit à la culture est garanti.

La liberté de création est garantie. L'État encourage la créativité culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa diversité et son renouvellement, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet de la violence, d'ouverture sur les différentes cultures et de dialogue entre les civilisations.

L'État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures.

## Costituzione Egitto

### Art. 23

تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي لتتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.

The State shall ensure freedom of scientific research and encourage scientific research institutions as a mean to achieve national sovereignty and build a knowledge economy. The State shall sponsor researchers and inventors and allocate a percentage of government spending to scientific research equivalent to at least 1% of the Gross National Product (GNP), which shall gradually increase to comply with international standards.

The State shall ensure effective means of contribution by private and non-governmental sectors and the participation of Egyptian expatriates in the progress of scientific research.

### Art. 66

حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

Freedom of scientific research is guaranteed. The State is committed to sponsor researchers and inventors and to provide protection for and endeavor to apply their innovations.

### Art. 67

حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضروور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

Freedom of artistic and literary creativity is guaranteed. The State shall encourage arts and literature, sponsor creative artists and writers and protect their productions, and provide the means necessary for achieving this end.

No lawsuit may be initiated or filed to stop or confiscate any artistic, literary, or intellectual works, or against their creators except by the Public Prosecutor. No freedom restricting sanction may be inflicted for crimes committed because of the publicity of artistic, literary or intellectual product. As for crimes related to the incitement of violence, discrimination between citizens, or impingement of individual honor, the Law shall specify the penalties therefore.

In such cases, the court may obligate the sentenced to pay punitive compensation to the victim of the crime, in addition to the original compensations due to the victim for the damages incurred. All the foregoing shall be in accordance with the Law.

# LIBERTÀ RELIGIOSA

## Costituzione italiana

### Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

جميع الملل الدينية حرة سواء أمام القانون .  
للملل الدينية غير الكاثوليكية حق تنظيم نفسها وفقاً لتشريعاتها الخاصة، ما دامت لا تتضارب مع النظام القضائي الإيطالي .  
تنظم علاقاتها مع الدولة وفقاً للقانون وعلى أساس اتفاقات مع ممثلي كل منها.

### Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

حق للجميع المجاهرة بمعتقدهم الديني بحرية وبأي شكل، فردي أو جماعي، والدعاية له وممارسة شعائره في الحياة الخاصة وعلناً، شرط أن لا تتنافى طقوسه مع الآداب.

### Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

لا يمكن أن يشكل الطابع الكنسي وغاية الدين والعبادة لمنظمة أو مؤسسة ما سبباً لفرض قيود قانونية خاصة عليها، ولا لفرض أعباء ضريبية على إنشائها، على أهليتها القانونية أو على أي من نشاطاتها.

## Costituzione Marocco

### Art. 3

الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

L'Islam est la religion de l'État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

## Costituzione Tunisia

### Art. 6

الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.  
تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها.

L'État protège la religion, garantit la liberté de croyance, de conscience et de l'exercice des cultes. Il assure la neutralité des mosquées et des lieux de culte de l'exploitation partisane.

L'État s'engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance et à protéger le sacré et empêcher qu'on y porte atteinte. Il s'engage également à prohiber et empêcher les accusations d'apostasie, ainsi que l'incitation à la haine et à la violence et à les juguler.

## Costituzione Egitto

### Art. 2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

Islam is the religion of the State and Arabic is its official language. The principles of Islamic Sharia are the main source of legislation.

### Art. 3

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

The principles of Christian and Jewish Sharia of Egyptian Christians and Jews are the main source of legislations that regulate their respective personal status, religious affairs, and selection of spiritual leaders.

### Art. 64

حرية الاعتقاد مطلقة.  
وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

Freedom of belief is absolute.

The freedom of practicing religious rituals and establishing worship places for the followers of Abrahamic religions is a right regulated by Law.

# DIRITTO ALLA SALUTE

## Costituzione italiana

### Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

تصون الجمهورية الصحة كحق أساسي للأفراد ومن مصلحة الجماعة، وتضمن العناية المجانية للمحتاجين .  
لا يمكن إجبار أي شخص على الخضوع لعلاج صحي معين إلا بمقتضى القانون.  
لا يمكن للقانون، في أي حال، تجاوز الحدود المفروضة لاحترام الشخص البشري.

## Costituzione Marocco

### Art. 31

تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنین، على قدم المساواة، من الحق في:  
- العلاج والعناية الصحية؛  
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التضادى أو المنظم من لدن الدولة؛  
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذی جودة؛  
- التنشئة على التثبیت بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛  
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛  
- السكن اللائق؛  
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛-  
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛  
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛  
- التنمية المستدامة.

L'État, les établissements publics et les collectivités territoriales oeuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits:

- » aux soins de santé,
- » à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'État,
- » à une éducation moderne, accessible et de qualité,
- » à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine et aux constantes nationales immuables
- » à la formation professionnelle et à l'éducation physique et artistique,
- » à un logement décent,
- » au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi,
- » à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite,
- » à l'accès à l'eau et à un environnement sain,
- » au développement durable.

## Costituzione Tunisia

### Art. 38

الصحة حق لكل إنسان.  
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.  
تضمن الدولة العلاج المجاني لفائدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

Tout être humain a droit à la santé.

L'État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services de santé.

L'État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas de ressources suffisantes. Il garantit le droit à une couverture sociale conformément à ce qui est prévu par la loi.

## Art. 47

حقوق الطفل على أبيه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.  
على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل.

La dignité, la santé, les soins, l'éducation et l'instruction constituent des droits garantis à l'enfant par son père et sa mère et par l'État. L'État doit assurer aux enfants toutes les formes de protection sans discrimination et conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.

## Costituzione Egitto

### Art. 18

لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.  
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.  
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.  
ويجزم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.  
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.  
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

Every citizen has the right to health and to comprehensive health care which complies with quality standards. The State shall maintain and support public health facilities that provide health services to the people, and shall enhance their efficiency and their equitable geographical distribution.

The State shall allocate a percentage of government spending to health equivalent to at least 3% of Gross National Product (GNP), which shall gradually increase to comply with international standards.

The State shall establish a comprehensive health insurance system covering all diseases for all Egyptians; and the Law shall regulate citizens' contribution to or exemption from its subscriptions based on their income rates.

Refusing to provide any form of medical treatment to any human in emergency or life-threatening situations is a crime.

The State shall improve the conditions of physicians, nursing staff, and health sector workers. All health facilities as well as health-related products, materials and means of advertisement shall be subject to State control. The State shall encourage the participation of private and non-governmental sectors in providing health care services according to the Law.

# LA DONNA NELLE COSTITUZIONI

## Costituzione italiana

### Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية وهم سواء أمام القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأفكار السياسية أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية.

### Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

للمرأة العاملة نفس الحقوق، وفي حال تكافؤ العمل، نفس الأجور التي للعمال الذكور. على شروط العمل أن تتيح لها إنجاز مهمتها العائلية الأساسية، وتؤمن للأم وللطفل حماية خاصة ومناسبة.

### Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

جميع المواطنين الراشدين، رجالاً ونساءً، ناخبون.

### Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

جميع المواطنين من الجنسين بالسواء يمكنهم إشغال الوظائف العامة والمناصب المنتخبة وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون. لهذا تقوم الجمهورية بترويج إجراءات من أجل ضمان المساواة بين الرجال والنساء.

**Art. 117, c. 7**

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

تزيل القوانين الإقليمية جميع العوائق التي تمنع المساواة التامة بين الرجال والنساء في الحياة الإجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعزز مساواة الوصول بين النساء والرجال للمناصب المنتخبة.

## Costituzione Marocco

**Art. 7, c.1**

تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية ، وفي تدبير الشأن العام (...)

Les partis politiques œuvrent à l'encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques (...)

**Art. 11, c.6**

تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات .

The public powers implement the measures necessary for the promotion of the citizens [feminine] and citizens [masculine] in the elections.

**Art. 14**

للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des propositions en matière législative.

#### Art. 15

للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics.

#### Art. 16

للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

Le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l'étranger (...)

#### Art. 19

يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (...)

L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental (...)

#### Art. 27

للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis d'une mission de service public.

#### Art. 30

لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.

Sont électeurs et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives.

**Art. 31**

تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في...

L'État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits : ...

[segue lista: salute, protezione sociale, istruzione, abitazione, lavoro ecc.]

**Art. 37**

على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيّد بالقانون.

Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi.

**Art. 38**

يُساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.

Tous les citoyens et les citoyennes contribuent à la défense de la patrie et de son intégrité territoriale contre toute agression ou menace.

## Costituzione Tunisia

**Art. 21**

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination.

L'État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d'une vie digne.

## Art. 46

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.  
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.  
تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.  
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

L'État s'engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et les promouvoir.  
L'État garantit l'égalité des chances entre l'homme et la femme pour l'accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines.  
L'État s'emploie à consacrer la parité entre la femme et l'homme dans les assemblées élues.  
L'État prend les mesures nécessaires en vue d'éliminer la violence contre la femme.

## Costituzione Egitto

### Art. 11

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.  
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون،  
كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.  
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.  
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسننة والنساء الأشد احتياجاً.

The State shall ensure the achievement of equality between women and men in all civil, political, economic, social, and cultural rights in accordance with the provisions of this Constitution.  
The State shall take the necessary measures to ensure the appropriate representation of women in the houses of representatives, as specified by Law. The State shall also guarantee women's right of holding public and senior management offices in the State and their appointment in judicial bodies and authorities without discrimination.  
The State shall protect women against all forms of violence and ensure enabling women to strike a balance between family duties and work requirements.  
The State shall provide care to and protection of motherhood and childhood, female heads of families, and elderly and neediest women.

## CEDAW

### Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979)

#### Art. 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore.

لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

#### Art. 2

Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a:

- » iscrivere il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nella loro costituzione nazionale o in altra disposizione legislativa appropriata, se non lo hanno ancora fatto, e assicurare, mediante la legge ed altri mezzi appropriati, la realizzazione pratica di tale principio;
- » adottare appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne;
- » instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all'uomo e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
- » astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo;

- » prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;
- » prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne;
- » abrogare tutte le disposizioni penali nazionali che costituiscono discriminazione contro le donne.

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

- (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
- (ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
- (ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
- (د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛
- (هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
- (و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
- (ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

# FAMIGLIA

## Costituzione italiana

### Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

تُعترف الجمهورية بحقوق العائلة بصفقتها مجتمعاً طبيعياً قائماً على الزواج. يقوم الزواج على المساواة الأخلاقية والقانونية للزوجين، مع الحفاظ على الشروط التي ينص عليها القانون لضمان الوحدة العائلية.

### Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

من واجب الوالدين ومن حقهم إعالة أطفالهم وتربيتهم وتعليمهم، وإن وُلدوا خارج الزواج. في حال عجز الوالدين، يأخذ القانون على عاتقه مهمة إنجاز واجباتهم. يؤمن القانون للأطفال المولودين خارج الزواج جميع الضمانات القانونية والاجتماعية المنسجمة مع حقوق أفراد العائلة الشرعية. يحدد القانون قواعد البحث عن الأبوة وشروطه.

### Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

تسهل الجمهورية، عبر إجراءات إقتصادية وسواها من سبل الرعاية، تشكيل العائلة وممارستها الواجبات الخاصة بها، مع إهتمام خاص بالعائلات كبيرة العدد .  
الأمومة والطفولة والشبيبة في حمى الجمهورية التي تدعم المؤسسات الضرورية لهذا الغرض.

## Costituzione Marocco

### Art. 32

الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.  
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.  
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.  
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.

The family, founded on the legal bonds of marriage, is the basic unit [cellule] of society.  
The State works to guarantee by the law the protection of the family under the juridical, social and economic plans, in a manner to guarantee its unity, its stability and its preservation.  
It assures one equal juridical protection and one equal social and moral consideration to all children, [being the] abstraction made from their familial situation.  
Fundamental instruction [enseignement] is a right of the child and an obligation of the family and of the State.  
A Consultative Council of the Family and of Childhood [Conseil consultatif de la famille et de l'enfance] is created.

## Art. 169

يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمة تأمين تتبّع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبّع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهيئات المختصة.

Le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance, créé en vertu de l'article 32 de la présente Constitution, a pour missions d'assurer le suivi de la situation de la famille et de l'enfance, d'émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à ces domaines, d'animer le débat public sur la politique familiale et d'assurer le suivi de la réalisation des programmes nationaux, initiés par les différents départements, structures et organismes compétents.

## Costituzione Tunisia

### Art. 7

الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

La famille est la cellule de base de la société, il incombe à l'Etat de la protéger.

### Art. 30

لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. L'État prend en considération l'intérêt de la famille et veille, lors de l'exécution des peines privatives de liberté, à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.

## Costituzione Egitto

### Art. 10

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

The family is the nucleus of society, and is founded on religion, morality, and patriotism. The State shall ensure its cohesion, stability and the establishment of its values.

## CEDAW

### Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979)

#### Art. 16

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare assicurano, sulla base della parità dell'uomo e della donna:

- » lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
- » lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con il proprio libero e pieno consenso;
- » gli stessi diritti e responsabilità durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento;
- » gli stessi diritti e responsabilità come genitori, indipendentemente dal loro stato civile, nelle questioni che si riferiscono ai loro figli; in tutti i casi l'interesse dei figli costituisce la considerazione preminente;
- » gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all'istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti;
- » gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi quando questi esistono nella legislazione nazionale; in tutti i casi l'interesse dei minori costituisce la considerazione preminente;
- » gli stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego;
- » gli stessi diritti a entrambi i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità di beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

I fidanzamenti ed i matrimoni di bambini sono privi di effetto giuridico e sono presi tutti i provvedimenti necessari, comprese disposizioni legislative, per specificare un'età minima per il matrimonio e per rendere obbligatoria la registrazione dei matrimoni in un registro ufficiale.

- 1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
- (أ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
- (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
- (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
- (د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول ؛
- (هـ) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
- (و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول؛
- (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
- (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
- 2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي امرأ إلزامياً.

# LAVORO

## Costituzione italiana

### Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

إيطاليا جمهورية ديموقراطية قائمة على العمل.

### Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

تعترف الجمهورية بحق جميع المواطنين في العمل وتؤمن الشروط الكفيلة بتحقيق ذلك.  
على كل مواطن وفقاً لإمكانياته الخاصة واختياره الشخصي، ممارسة نشاط أو عمل يسهم في التقدّم المادي أو الروحي للمجتمع.

### Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

تصون الجمهورية العمل بجميع أنواعه ومجالاته .  
ترعى تأهيل العمّال ورفع مستواهم المهني .  
تشجّع الإتفاقات والمنظمات الدولية الهادفة إلى التأكيد على حقوق العمل وتنظيمه وتدعمها .  
تعترف بحرية الهجرة، إلا بما يقتضيه القانون لخدمة المصلحة العامة، وتحمي العمل الإيطالي في الخارج.

### Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

للعامل الحق في أجر متناسب مع كمية عمله ونوعيته، وينبغي أن يكون، في أي حال، كافياً ليؤمن له ولعائلته حياة حرة كريمة .  
المدة القصوى ليوم العمل محددة في القانون .  
للعامل حق الإستراحة الأسبوعية وعطلة سنوية أجرها مدفوع، لا يمكنه التخلي عنها.

### Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

للمرأة العاملة نفس الحقوق، وفي حال تكافؤ العمل، نفس الأجر التي للعمال الذكور. على شروط العمل أن تتيح لها إنجاز مهمتها  
العائلية الأساسية، وتؤمن للأم وللطفل حماية خاصة ومناسبة .  
يحدد القانون السن الأدنى للقيام بعمل مأجور .  
تصون الجمهورية عمل القاصرين عبر شروط خاصة وتضمن لهم، في حال تكافؤ العمل، حق المساواة في الأجر.

## Costituzione Marocco

### Art. 31

L'État, les établissements publics et les collectivités territoriales oeuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :

- » aux soins de santé,
- » à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'État,
- » à une éducation moderne, accessible et de qualité,
- » à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine et aux constantes nationales immuables
- » à la formation professionnelle et à l'éducation physique et artistique,.
- » à un logement décent,
- » au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi,
- » à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite,
- » à l'accès à l'eau et à un environnement sain,
- » au développement durable.

تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في:

- العلاج والعناية الصحية؛
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
- التنشئة على التثبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
- السكن اللائق؛
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛-
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
- التنمية المستدامة.

## Costituzione Tunisia

### Art. 40

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L'Etat prend les mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et de l'équité.

Tout citoyen et citoyenne a le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable.

## Costituzione Egitto

### Art. 12

العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

Work is a right, duty and honor guaranteed by the State. No citizen may be forced to work except as required by Law and for the purpose of performing a public service for a fixed period in return for a fair consideration, and without prejudice to the basic rights of those obliged to carry out such work.

### Art. 13

تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفاً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

The State shall protect workers' rights and strive to build balanced work relationships between both parties to the production process. It shall ensure means for collective negotiations, protect workers against work risks, guarantee the fulfilment of the requirements of security, safety and occupational health, and prohibit unfair dismissal, all as regulated by Law.

# TUTELA DEI PIÙ DEBOLI

## Costituzione italiana

### Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

تسهل الجمهورية، عبر إجراءات إقتصادية وسواها من سبل الرعاية، تشكيل العائلة وممارستها الواجبات الخاصة بها، مع إهتمام خاص بالعائلات كبيرة العدد .  
الأمومة والطفولة والشبيبة في حمى الجمهورية التي تدعم المؤسسات الضرورية لهذا الغرض.

### Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

لكل مواطن عاجز عن العمل ومحروم من وسائل العيش الضرورية حق الإعالة والرعاية الإجتماعية .  
للعمال الحق في أن تُضمن لهم مسبقاً وتؤمن سبل عيش متناسب واحتياجاتهم المعيشية في حال حادث أو مرض أو عاهة، في الشيخوخة وفي حال البطالة الخارجة عن إرادتهم .  
للعاجزين والمعوقين الحق في التعليم والتأهيل المهني.  
الواجبات المنصوص عليها في هذه المادة تكفلها هيئات ومؤسسات تنشئها الدولة أو تدعمها. الإعامة الخاصة حرة.

## Costituzione Marocco

### Art. 34

تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:

- معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛
- إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :

- » Traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, des enfants et des personnes âgées,
- » Réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous.

## Costituzione Tunisia

### Art. 38

الصحة حق لكل إنسان.  
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.  
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقد السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

Tout être humain a droit à la santé.

L'État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services de santé.

L'État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas de ressources suffisantes. Il garantit le droit à une couverture sociale conformément à ce qui est prévu par la loi.

## Art. 48

تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.

L'État protège les personnes handicapées contre toute discrimination. Tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, il incombe à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

## Costituzione Egitto

### Art. 17

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

The State shall ensure that social insurance services are provided. All citizens who do not benefit from the social insurance system have the right to social security, in a manner that ensures a decent life in the event of being incapable to provide for themselves and their families, as well as in cases of incapacity to work, old age or unemployment.

In accordance with Law, the State shall strive to provide suitable pensions to small farmers, agricultural workers and fishermen, and irregular labor.

The funds of social insurance and pensions are deemed private funds that enjoy all aspects and forms of protection afforded to public funds. Those funds along with their returns are the rights of their respective beneficiaries; they shall be safely invested, and shall be managed by an independent entity in accordance with the Law.

The State shall guarantee social insurance and pension funds.

## Art. 80

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

Anyone under the age of 18 shall be considered a child. Each child shall have the right to a name, identity documents, free compulsory vaccination, health and family or alternative care, basic nutrition, safe shelter, religious education, and emotional and cognitive development.

The State shall ensure the rights of children with disabilities, their rehabilitation and their integration in the society.

The State shall provide children with care and protection from all forms of violence, abuse, mistreatment and commercial and sexual exploitation.

Every child shall be entitled to acquire early education in a childhood center until the age of six. It is prohibited to employ children before the age of completing their preparatory education (six years of primary and three years of preparatory) or in jobs which subject them to danger.

The State shall also develop a judicial system for children that have been victims and or are witnesses. Children may not be held criminally accountable or detained save as provided in the Law and for the period of time specified therein. In such a case, they shall be provided with legal assistance and detained in appropriate locations separate from those allocated for the detention of adults.

The State shall endeavor to achieve the best interest of children in all measures taken against them.

**Art. 81**

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيا وترفيهيًا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

The State shall guarantee the health, economic, social, cultural, entertainment, sporting and educational rights of persons with disabilities and dwarves, strive to provide them with job opportunities, allocate a percentage of job opportunities to them, and adapt public facilities and their surrounding environment to their special needs. The State shall also ensure their exercise of all political rights and integration with other citizens in compliance with the principles of equality, justice and equal opportunities.

# LIBERTÀ PERSONALE/GIUSTO PROCESSO

## Costituzione italiana

### Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

تعترف الجمهورية بحقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وتضمنها له سواء كان فرداً أم عضواً في تشكيلات اجتماعية بطور من خلالها شخصيته، كما تقتضي الالتزام بواجب التضامن السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الذي لا تجوز مخالفته.

### Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية وهم سواء أمام القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأفكار السياسية أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية .  
على الجمهورية إزالة جميع العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحد في الواقع من حرية المواطنين والمساواة بينهم وتحول دون التنمية التامة للشخصية الإنسانية ودون المشاركة الفعلية لجميع العاملين في بنية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

**Art. 13**

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

للحرية الشخصية حرمة لا تنتهك .  
لا يجوز أي شكل من أشكال الاعتقال أو التحري أو التفتيش الشخصي، ولا أي تقييد آخر للحرية الشخصية، إلا بموجب أمر معلن صادر عن السلطات القضائية، وذلك وفقاً للأحوال والصيغ التي ينص عليها القانون فحسب .  
في الحالات الاستثنائية الضرورية والملحة، المشار إليها صراحة في القانون، يمكن لسلطات الأمن العام إتخاذ إجراءات مؤقتة يجب أن يتم إعلام السلطات القضائية بها خلال ثمان وأربعين ساعة، وفي حال عدم مصادقة هذه السلطات عليها خلال الساعات الثماني والأربعين اللاحقة، تصبح ملغاة ودون أي مفعول .  
يُعاقب أي شكل من أشكال إنزال العنف الجسدي والمعنوي بالأشخاص الخاضعين لتقييد حرياتهم . يحدد القانون المدة القصوى للسجن الوقائي.

**Art. 24**

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

للجميع حق اللجوء إلى المحكمة من أجل الدفاع عن حقوقهم الخاصة ومصالحهم المشروعة .  
الدفاع حق لا يقبل الإنتهاك في أي من مراحل الدعاوى القضائية ودرجاتها . تؤمن للأشخاص غير القادرين مادياً من خلال مؤسسات خاصة، الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم أمام كل من السلطات القضائية .  
يحدد القانون شروط التعويض عن الأخطاء القضائية وأيقبتها .

**Art. 25**

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

لا يمكن تحويل أي شخص عن القاضي الأصلي الذي يعينه القانون .  
لا يمكن معاقبة شخص ما إلا استناداً إلى قانون نافذ قبل ارتكاب الجرم .  
لا يمكن إخضاع أي شخص لإجراءات أمنية إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

**Art. 26**

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

يسمح بتسليم المواطن إلى سلطات بلاده في الأحوال المنصوص عليها صراحة في المواثيق الدولية فحسب .  
ولا يمكن في أي من الأحوال، تسليم المواطن إلى سلطات بلاده بسبب جرائم سياسية.

**Art. 27**

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

المسؤولية الجنائية شخصية .  
لا يعتبر المتهم مذنباً إلا بعد صدور الحكم النهائي .  
لا يمكن أن تتضمن العقوبات معاملة تتعارض مع كرامة الإنسان، ويجب أن تستهدف إعادة تأهيل المحكوم .  
لا يُسمح إنزال حكم الإعدام .

**Art. 101**

La giustizia è amministrata in nome del popolo.  
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

يدار القضاء بإسم الشعب .  
القضاة خاضعون للقانون فقط.

**Art. 104, c.1**

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere

تشكل السلطة القضائية نظام منفصل ومستقل عن أي سلطة أخرى. يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.

**Art. 107, c. 1**

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

القضاة غير قابلين للنقل. ولا يمكن إيفائهم أو إيقافهم من الخدمة ولا نقلهم إلى مناصب أو وظائف أخرى إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، يتم تبنيه إما للأسباب وبضمانات الدفاع التي تنص عليها أحكام النظام القضائي أو بموافقة القضاة أنفسهم.

**Art. 111**

[Il testo definitivo dell'art. 111 Cost., quale si può leggere dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 della legge cost. n. 2 del 1999, è così formulato:]

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare e di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

يُطبّق سلطة القضاء من خلال الإجراء المناسب الذي ينظمه القانون .  
تتم جميع المحاكمات بالتشاور بين الأطراف، في ظروف متساوية، أمام قاضي ثالث ومحايد. ويضمن القانون مدة معقولة للمحاكمات.  
في المحاكمات الجزائية، يضمن القانون، في أقصر وقت ممكن، أن يكون الشخص المتهم بالجريمة على علم بشكل سري بطبيعة ودوافع الاتهام الموجه ضده؛ ويوفر الوقت والشروط اللازمة لتحضير دفاعه، ويضمن له حق الإستجواب وطلب استجواب الأشخاص الذين يقدمون الاتهامات ضده أمام القاضي، واستدعاء واستجواب الأشخاص المدافعين عنه بنفس ظروف الاتهام وجلب أي وسيلة إثبات أخرى لصالحه؛ وحتى وإن كان ذلك بمساعدة مترجم فوري في حال كان المتهم لا يفهم أو لا يتحدث اللغة المستخدمة في المحاكمة.

في المحاكمة الجزائية يعتمد تشكيل الدليل على مبدأ سماع الخصوم. ولا يمكن إثبات الذنب على المدعى عليه بالاعتماد على تصريحات شخص تجنب دوماً بحريته الخاصة وبشكل طوعي، المشاركة في النقاشات التي يرفعها المدعى عليه أو المدافع عنه .  
يُنظم القانون الحالات التي لا يتم فيها تشكيل الدليل بسماع الخصوم بموافقة المدعى عليه أو لأسباب الإستحالة الموضوعية المؤكدة أو التصرف غير المشروع المثبت .  
ينبغي أن تضم جميع القرارات القضائية بيان للأسباب .

الإستئناف إلى محكمة النقض في حالات خرق القانون مسموح دوماً ضد الأحكام وضد الإجراءات التي تؤثر على الحرية الشخصية والتي تعلنها المحاكم العادية والخاصة. ويمكن التنازل عن هذا القانون فقط لأحكام المحاكم العسكرية في وقت الحرب .  
يسمح باللجوء إلى محكمة النقض ضد قرارات مجلس الدولة ومحكمة الحسابات فقط للدوافع المتعلقة بالسلطة القضائية.

#### Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

يَقع على عاتق المدعي العام واجب ممارسة الإجراءات الجزائية.

## Costituzione Marocco

### Art. 22

لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.

### Art. 23

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء الفسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات. يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقاً للقانون. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. يُحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. يُعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères. Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d'une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d'une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi.

La présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sont garantis. Toute personne

détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion. Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la violence. Le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l'Homme sont punis par la loi.

**Art. 107**

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.  
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

**Art. 109**

يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط.

Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d'injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression.

**Art. 117**

يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحررياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l'application de la loi.

#### Art. 118

حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.  
كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

L'accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi.

Tout acte juridique, de nature réglementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l'objet de recours devant la juridiction administrative compétente.

#### Art. 119

يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée.

#### Art. 120

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.  
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.

Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions.

#### Art. 121

يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاض.

Dans les cas où la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice.

**Art. 122**

يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحملة الدولة.

Les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l'État.

**Art. 123**

تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

Les audiences sont publiques sauf lorsque la loi en dispose autrement.

**Art. 124**

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقاً للقانون.

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la loi.

**Art. 125**

تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

Tout jugement est motivé et prononcé en audience publique dans les conditions prévues par la loi.

**Art. 126**

الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.

Les jugements définitifs s'imposent à tous. Les autorités publiques doivent apporter l'assistance nécessaire lorsque celle-ci est requise pendant le procès. Elles sont également tenues de prêter leur assistance à l'exécution des jugements.

**Art. 127**

تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون.  
لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.

Les juridictions ordinaires ou spécialisées sont créées par la loi. Il ne peut être créé de juridiction d'exception.

**Art. 128**

تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها وإثبات الحقيقة.

La police judiciaire agit sous l'autorité du ministère public et des juges d'instruction pour tout ce qui concerne les enquêtes et les investigations nécessaires à la recherche des infractions, à l'arrestation des délinquants et à l'établissement de la vérité.

## Costituzione Tunisia

**Art. 27**

المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.

Tout inculqué est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité, au cours d'un procès équitable qui lui assure toutes les garanties nécessaires à sa défense en cours de poursuite et lors du procès.

**Art. 28**

العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.

La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'un texte de loi antérieur, hormis le cas d'un texte plus favorable à l'inculpé.

**Art. 29**

لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فوراً بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محامياً. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.

Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d'une décision judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l'accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l'arrestation ou de la détention est fixée par loi.

**Art. 30**

لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. L'État prend en considération l'intérêt de la famille et veille, lors de l'exécution des peines privatives de liberté, à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.

**Art. 102**

القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.

La magistrature est un pouvoir indépendant, qui garantit l'instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés.

Le magistrat est indépendant. Il n'est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

#### Art. 107

لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معتل من المجلس الأعلى للقضاء.

Le magistrat ne peut être muté sans son consentement. Il ne peut être révoqué, ni faire l'objet de suspension ou de cessation de fonctions, ni d'une sanction disciplinaire, sauf dans les cas et conformément aux garanties fixées par la loi et en vertu d'une décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.

#### Art. 108

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، ويبسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدمية. ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.

Toute personne a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice.

Le droit d'ester en justice et le droit de défense sont garantis. La loi facilite l'accès à la justice et assure l'aide judiciaire aux personnes démunies.

Elle garantit le double degré de juridiction.

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le huis clos. Le prononcé du jugement ne peut avoir lieu qu'en séance publique.

#### Art. 109

يحجر كل تدخل في سير القضاء.

Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est proscrite.

## Art. 111

تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République. Il est interdit, sans fondement légal, d'empêcher ou d'entraver leur exécution.

## Costituzione Egitto

### Art. 51

الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

Dignity is the right of every human being and may not be violated. The State shall respect and protect human dignity.

### Art. 52

التعذيب بجميع صورته وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

Torture in all forms and types is a crime that is not subject to prescription.

### Art. 53

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الإلتواء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون  
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

All citizens are equal before the Law. They are equal in rights, freedoms and general duties, without discrimination based on religion, belief, sex, origin, race, color, language, disability, social class, political or geographic affiliation or any other reason.

Discrimination and incitement of hatred is a crime punished by Law.

The State shall take necessary measures for eliminating all forms of discrimination, and the Law shall regulate creating an independent commission for this purpose.

#### Art. 54

الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقييد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابةً، ويُمكن من الإتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، تُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقييد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بدأائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغائه الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُنتدب.

Personal freedom is a natural right, shall be protected and may not be infringed upon. Except for the case of being caught in flagrante delicto, it is not permissible to arrest, search, detain, or restrict the freedom of anyone in any way except by virtue of a reasoned judicial order that was required in the context of an investigation.

Every person whose freedom is restricted shall be immediately notified of the reasons therefore; shall be informed of his/her rights in writing; shall be immediately enabled to contact his/her relatives and lawyer; and shall be brought before the investigation authority within twenty-four (24) hours as of the time of restricting his/her freedom.

Investigation may not start with the person unless his/her lawyer is present. A lawyer shall be seconded for persons who do not have one. Necessary assistance shall be rendered to people with disability according to procedures prescribed by Law.

Every person whose freedom is restricted, as well as others, shall have the right to file grievance before the court against this action. A decision shall be made on such grievance within one (1)

week as of the date of action; otherwise, the person must be immediately released.

The Law shall regulate the provisions, duration, and causes of temporary detention, as well as the cases in which damages are due on the state to compensate a person for such temporary detention or for serving punishment thereafter cancelled pursuant to a final judgment reversing the judgment by virtue of which such punishment was imposed.

In all events, it is not permissible to present an accused for trial in crimes that may be punishable by imprisonment unless a lawyer is present by virtue of a power of attorney from the accused or by secondment by the court.

# DIRITTO D'ASILO

## Costituzione italiana

### Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

تعترف الجمهورية بحقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وتضمنها له سواء كان فرداً أم عضواً في تشكيلات اجتماعية يطور من خلالها شخصيته، كما تقتضي الالتزام بواجب التضامن السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الذي لا تجوز مخالفته.

### Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية وهم سواء أمام القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأفكار السياسية أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية .  
على الجمهورية إزالة جميع العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحد في الواقع من حرية المواطنين والمساواة بينهم وتحول دون التنمية التامة للشخصية الإنسانية ودون المشاركة الفعلية لجميع العاملين في بنية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

**Art. 10**

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

يتفقد النظام القضائي الإيطالي بالقوانين الدولية المعترف بها عموماً .  
تنظم أوضاع الأجنبي القانونية وفقاً للقانون وطبقاً للقواعد والمواثيق الدولية .  
للأجنبي، الذي مُنع في بلاده من الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية التي يضمنها الدستور الإيطالي، حق الحصول على اللجوء  
على أراضي الجمهورية، وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون .  
لا يجوز تسليم الأجنبي إلى بلاده الأصلية بسبب جرائم سياسية.

**Art. 26**

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

يسمح بتسليم المواطن إلى سلطات بلاده في الأحوال المنصوص عليها صراحة في المواثيق الدولية فحسب .  
ولا يمكن في أي من الأحوال، تسليم المواطن إلى سلطات بلاده بسبب جرائم سياسية.

## Costituzione Marocco

### Art. 30, cc 3-5

يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنين المغاربة، وفق القانون.

ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.

يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء.

Les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi. Ceux d'entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l'application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité. Les conditions d'extradition et d'octroi du droit d'asile sont définies par la loi.

## Costituzione Egitto

### Art. 91

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون.

The State may grant political asylum to any foreigner persecuted for defending the interests of people, human rights, peace or justice.

Extradition of political refugees is prohibited. All of the foregoing shall be according to the Law.

## Costituzione Tunisia

### Art. 26

حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويجبر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.

Le droit d'asile politique est garanti conformément à ce qui est prévu par la loi; il est interdit d'extrader les personnes qui bénéficient de l'asile politique.



## **CREDITS**

Diritti Doveri e Solidarietà, nato da un'idea di Ignazio de Francesco, è un progetto del Garante delle persone private della libertà personale e del Centro per l'Istruzione degli Adulti - CPIA Metropolitan Bologna

con il patrocinio dell'Assemblea legislativa

### **Si ringraziano per la collaborazione:**

Davide Bertaccini, Claudia Clementi, Filomena Colio, Luca Molinari, Emilio Porcaro, Dezia Tallarico, Giorgia Sani, Massimo Ziccone,

i funzionari della professionalità giuridico-pedagogica e il personale della polizia penitenziaria del carcere della "Dozza"

i docenti al corso:

Davide Bertaccini, Caterina Bori, Paolo Branca, Desi Bruno, Ignazio de Francesco, Stefano Franceschelli, Yassine Lafram, Adnane Mokrani, Valeria Palazzolo, Wajih Saad Abu Abd al-Rahman, Grazia Zampiccinini.

il mediatore culturale Yassine Lafram.

### **Coordinamento editoriale**

Ignazio de Francesco e Filomena Colio

### **Organizzazione e Coordinamento redazionale**

Cinzia Monari

### **Impaginazione e grafica**

Federica Grilli

### **Comunicazione**

Il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa